



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico
in Giurisprudenza

Tesi di Laurea

Il diritto fallimentare nell'emergenza sanitaria

Relatore: Chiar.mo Prof. Finocchiaro

Correlatore: Chiar.ma Prof.ssa Baranca

Laureanda:

Giorgia Damonti

Matricola n. 711397

Anno Accademico 2020 - 2021

Indice:

<i>INTRODUZIONE</i>	5
I. LA DISCIPLINA DEL FALLIMENTO	9
1. Inquadramento generale sul fallimento	9
1.1 <i>L'istituto e i presupposti per la dichiarazione di fallimento</i>	9
1.2 <i>La dichiarazione di fallimento.</i>	13
1.3 <i>Gli effetti della dichiarazione di fallimento.</i>	16
2. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	17
2.1 <i>La nascita e gli obiettivi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza</i> 17	
2.2 <i>Il concetto di crisi, insolvenza e sovraindebitamento.</i>	19
2.3 <i>La liquidazione giudiziale</i>	21
3. Tra fallimento, liquidazione giudiziale e Covid-19	26
II. CRISI D'IMPRESA E COVID-19	28
1. L'evoluzione della normativa processuale emergenziale	28
2. Il Decreto Cura Italia	35
2.1 <i>Il rapporto tra l'art. 83 del Decreto Cura Italia e le procedure prefallimentari</i>	38
3. Il Decreto Liquidità	41
3.1 <i>Le principali novità introdotte dal Decreto Liquidità in materia concorsuale</i>	41

3.2	<i>La “falsa partenza” del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza</i>	
		43
3.3	<i>Il “blocco” delle istanze di fallimento</i>	50
3.4	<i>La sorte delle procedure concorsuali “minori” pendenti al tempo del Covid-19</i>	56
4.	La continuità aziendale ai tempi del Covid-19	62
4.1	<i>La sospensione delle norme in materia di riduzione di capitale sociale per perdite</i>	62
4.2	<i>I bilanci e il principio di continuità aziendale “congelato”</i>	66
4.3	<i>Finanziamenti a favore della società.</i>	68
5.	La forza maggiore come esimente nel giudizio sull’insolvenza	71
 III. LE PROPOSTE DELLA DOTTRINA PER EVITARE I FALLIMENTI CAUSA EMERGENZA SANITARIA		
79		
1.	Le raccomandazioni del CERIL alla luce dell’attuale emergenza economico-socio-sanitaria	79
2.	Il ritorno all’amministrazione controllata	85
2.1	<i>Premessa</i>	85
2.2	<i>L’amministrazione controllata nella legge del 1942</i>	86
2.3	<i>Il ritorno a una “nuova” amministrazione controllata</i>	89
3.	Le possibili soluzioni alternative agli squilibri finanziari causa Covid-19	
		92
3.1	<i>L’istituzione di un’amministrazione vigilata</i>	92

3.2	<i>Il piano attestato “rafforzato” Covid-19</i>	95
4.	L’impatto Covid-19 sulle PMI, le possibili soluzioni per evitare il fallimento	98
4.1	<i>PMI e Covid-19: le misure emergenziali introdotte</i>	98
4.2	<i>Una procedura semplificata di composizione della crisi per le PMI</i>	103
	CONCLUSIONE	107
	Bibliografia	112
	Sitografia	120
	Convenzioni e Documenti Internazionali	122
	Normativa	122
	Giurisprudenza	123

INTRODUZIONE

21 febbraio 2020.

Vi sono date, nella storia dell'uomo, che segnano un confine oltre il quale nulla sarà più come prima. L'umanità intera, in occasione di eventi di così rilevante importanza, superata la sorpresa e lo sgomento iniziali, prova a capire come procedere, percependo che il domani sarà diverso.

Lo tsunami della pandemia da Covid-19 è uno degli spartiacque della Storia dell'umanità, è una linea che separa inderogabilmente un passato che non tornerà più da un futuro tutto da riscrivere; un futuro colmo di interrogativi, figlio dell'angoscia esistenziale del momento e del buio assoluto sulle prospettive anche più prossime.

La crisi sanitaria derivante dall'emergenza Covid-19 ha generato pesanti ripercussioni su innumerevoli settori, in particolare sul tessuto socio-economico del nostro Paese. L'introduzione di un *lockdown* totale e/o parziale, misura considerata necessaria dal nostro Governo per il contenimento della diffusione del virus, ha avuto come conseguenza diretta un severo blocco della maggioranza delle attività produttive.

Questa situazione, che ormai affligge l'Italia e il mondo intero da diversi mesi e che non prevede ad oggi una data di termine, sta determinando, in misura ancora non preventivabile, una significativa crisi economica che vede quali protagoniste proprio quelle attività oggetto delle restrizioni imposte. Ciò ha ed avrà, come conseguenza diretta sulle imprese, un'immediata crisi di liquidità ed un altrettanto inevitabile incremento del ricorso alle procedure concorsuali.

Il Governo italiano, trovatosi a gestire questo complicato contesto storico, è intervenuto a più riprese in materia, attraverso una reiterata decretazione d'emergenza al fine di scongiurare la paventata previsione di un fallimento generale dell'economia d'impresa.

La disciplina fallimentare, dettata in origine dal r.d. n. 267/1942, già sottoposta ad innumerevoli ripetute revisioni, avrebbe dovuto essere superata dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a partire dal 15 agosto 2020. L'insorgenza dell'emergenza Covid-19, ha suggerito la cristallizzazione della fase attuativa di questa riforma in quanto concepita per un'applicabilità nell'ambito di

un quadro economico stabile, soggetto unicamente a oscillazioni fisiologiche; esattamente ciò che è venuto meno dal febbraio 2020.

In uno scenario così delineato, che ha coinvolto e coinvolge a tutt'oggi ogni ordine d'impresa in maniera più o meno diretta, il presente lavoro si prefigge di provare a mettere ordine alla numerosa decretazione emergenziale in materia concorsuale e di tentare di analizzare le proposte della dottrina per evitare un ricorso incontrollabile, in particolare, alla disciplina fallimentare.

Al di là di analizzare nel dettaglio le numerose misure introdotte dal Legislatore dall'inizio della pandemia, si proverà ad inquadrare, da un punto di vista sostanziale, in primo luogo l'istituto del fallimento, così come disciplinato dalla Legge Fallimentare e, consequenzialmente, le modifiche che dovrebbero venire introdotte con l'applicazione del Codice della crisi, a partire dal 1° settembre 2021.

In particolare sembra funzionale analizzare, allo scopo, quelle che sono le maggiori differenze tra l'istituto del fallimento e la liquidazione giudiziale, al fine di comprendere le motivazioni che hanno spinto il Legislatore a differire l'applicazione della nuova disciplina.

Nel marzo 2020, con una serie di decreti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha introdotto drastiche limitazioni alla libera circolazione delle persone, al fine di contenere la diffusione del Covid-19. Queste misure hanno comportato e comporteranno una inevitabile sospensione delle attività per la maggior parte delle imprese italiane e, a causa dell'inattività forzata, pesanti perdite di fatturato, con conseguente rischio di fallimento.

Parrebbe dunque necessario proiettarsi sull'impatto che la crisi derivante dall'emergenza sanitaria avrà sulle attività delle imprese italiane e, in particolare, quali potrebbero essere le ripercussioni, in termini di continuità aziendale, della crisi economica che stiamo vivendo e che vivremo: la progressione dell'epidemia, infatti, è stata improvvisa e incontrollabile, obbligando il Legislatore a reagire con ripetute misure emergenziali.

Una volta delineato il contesto socio-economico, il presente lavoro cercherà di mettere ordine nella complessa disciplina emergenziale introdotta nell'ordinamento

italiano dalla decretazione d'urgenza degli ultimi mesi, soffermandosi in particolare sulle misure che hanno riguardato il comparto giustizia e le imprese.

Il *focus* di tutti i provvedimenti in materia di imprese si prefigge di salvaguardare la continuità aziendale delle attività economiche in questo inaspettato e drammatico frangente storico, ponendosi l'obiettivo, per quanto possibile, di proteggere quelle imprese che si trovano in una progressiva ed inevitabile crisi di liquidità.

Le numerose e incisive restrizioni imposte dal Governo hanno avuto ed avranno, quale effetto collaterale, quello di soffocare intere realtà economiche e particolarmente le attività produttive. Sembra perciò l'inizio di una drammatica ed imprevista fase di *default* economico-finanziario che sta mettendo e metterà in estrema difficoltà gli imprenditori nel *management* delle attività d'impresa: dall'adempimento degli obblighi, alla gestione delle scadenze contrattuali.

Dopo l'analisi degli interventi normativi, sarà perciò necessario cercare di calare l'applicazione del concetto di insolvenza alla realtà socio-economica dell'emergenza Covid-19, al fine di capire se sussisteranno le condizioni per considerare l'emergenza sanitaria una causa di forza maggiore nel giudizio sull'insolvenza.

La pandemia che sta coinvolgendo anche l'Italia, con il conseguente blocco delle attività produttive, potrebbe costituire, sulla base di questa considerazione, l'evento straordinario a causa del quale potrebbe individuarsi la forza maggiore nell'adempimento degli obblighi.

Il concretizzarsi di una seconda ondata pandemica nei mesi di ottobre-novembre 2020 fa ipotizzare un aggravarsi di una situazione già di per sé compromessa: l'intensificarsi delle misure per il contenimento della pandemia potrebbe, infatti, preludere a pesanti ripercussioni sia sul piano economico che su quello sociale.

L'intensità dello *shock* economico potrebbe discendere, da un lato, dalla durata delle misure di distanziamento sociale, e, dall'altro, dall'interruzione obbligatoria di una gran parte delle attività produttive: le imprese, infatti, potrebbero essere messe in

difficoltà da un evento assolutamente imprevedibile e di carattere generale che comunque riguarderà contemporaneamente le economie di tutti i Paesi.

Pare infatti ipotizzabile che le economie degli Stati membri dell'Unione Europea dovranno fare i conti con due rilevanti criticità: la probabilità di non poter formulare previsioni sui futuri flussi di cassa ed il verosimile venir meno degli attuali flussi di cassa generati dall'attività d'impresa.

Partendo da queste considerazioni, l'elaborato si concentrerà sulle proposte, avanzate anche dagli organismi internazionali, mirate a sostenere il più possibile le attività d'impresa in questa straordinaria ed imprevedibile situazione.

Prendendo proprio spunto dalle proposte avanzate a livello internazionale, si analizzerà l'ipotesi di una legislazione concorsuale emergenziale temporanea che, finalizzata alla salvaguardia dei valori aziendali e dei livelli occupazionali, si ponga l'obiettivo di scongiurare il verificarsi del paventato scenario prodotto dal fallimento sistematico dell'economia delle imprese italiane.

Partendo infine dall'obiettivo di delineare un quadro che possa ristorare il maggior numero di imprese in difficoltà, si analizzeranno le proposte della dottrina in tema di procedure concorsuali, ponendo l'attenzione soprattutto sulle PMI, considerate il cuore pulsante del sistema produttivo italiano.

I. LA DISCIPLINA DEL FALLIMENTO

1. Inquadramento generale sul fallimento

1.1 L'istituto e i presupposti per la dichiarazione di fallimento

Il fallimento è un istituto che trova la propria originaria disciplina nel Regio Decreto numero 267 del 1942, che ha subito una significativa modifica con il D. lgs n. 5/2006 prima e successivamente con il D. lgs n. 169/2007.

La finalità principale della procedura fallimentare è quella di soddisfare le ragioni di tutti i creditori insoddisfatti, regolando con criteri di giustizia distributiva il concorso tra questi; tuttavia questa finalità si è necessariamente scontrata con la volontà, da parte del legislatore, di far proseguire l'attività d'azienda e di mantenere il suo potenziale produttivo funzionante¹.

L'apertura della procedura fallimentare avviene grazie alla dichiarazione di fallimento, emessa dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale della propria impresa (art 9 l. fall.), su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero (art 6. l. fall).

La dichiarazione di fallimento richiede la coesistenza di due presupposti: uno soggettivo e uno oggettivo.

Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, assume rilievo l'art 1 l.fall: il primo comma del suddetto articolo afferma che la procedura fallimentare è destinata a risolvere quelle situazioni per le quali debitore è un imprenditore commerciale, salvo, nel secondo comma indicare delle soglie al di sotto delle quali l'imprenditore non è sottoponibile a fallimento.

¹ R. AMATORE, *Le dichiarazioni di fallimento*, Milano, 2014, pag 19.

Ai sensi dell'art 1, comma 2, l. fall., non è soggetto alle disposizioni sul fallimento, né sul concordato preventivo, l'imprenditore in possesso congiunto dei seguenti tre requisiti:

- a) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- b) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività, se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- c) ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Si potrebbe ritenere che il legislatore, con il secondo comma dell'art 1 l.fall., abbia inteso dare una nuova definizione al concetto di "piccolo imprenditore", già ampiamente individuata nell'art 2083 cc². La norma dispone che non è soggetto a fallimento l'imprenditore che dimostra di non aver superato, congiuntamente, i parametri dimensionali individuati dal comma 2°; escludendo di conseguenza la possibilità di ricorrere al criterio sancito dalla norma del codice civile. La figura dell'imprenditore fallibile è perciò affidata in via esclusiva a parametri soggettivi di tipo quantitativo che prescindono da quelli di stampo civilistico (ad esempio: la prevalenza del lavoro personale rispetto all'organizzazione aziendale fondata sul capitale e sul lavoro altrui). Quindi l'imprenditore individuale, che esercita attività commerciale nelle condizioni postulate dall'art 2083 cc, non si giova della condizione di piccolo imprenditore (che pur ha efficacia scriminante secondo l'art 2221 cc) poiché sarà comunque dichiarato fallito se non dimostra di aver superato i limiti dimensionali individuati dall'art 1, comma 2°, l.fall³.

La norma del secondo comma appare quindi come un'eccezione alla regola generale formulata nel primo comma; spetterà al debitore fornire la dimostrazione dello *status* di soggetto non fallibile, ferma restando la possibilità del tribunale di

² M.G FOSCHI, *I presupposti soggettivo e oggettivo della dichiarazione fallimentare*, in: *Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena*, 2007, pag 8.

³ Cass, Sez. I, 28 maggio 2010, n. 13086, in: *UniJuris.it*

utilizzare i propri poteri officiosi per verificare la ricorrenza dei requisiti dimensionali⁴.

Il presupposto oggettivo è invece disciplinato dall'art 5 l.fall.: l'imprenditore, perché possa essere dichiarato fallito, deve trovarsi in uno stato di insolvenza tale da non poter più soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

L'art. 5 non fornisce una vera e propria definizione del concetto di insolvenza, si limita a precisare, nel secondo comma, che questa si manifesta con inadempimenti e "altri fattori esteriori" i quali dimostrano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

La giurisprudenza si è più volte pronunciata su questo tema al fine di individuare una nozione di insolvenza che fosse rivolta non solo alla sua manifestazione concreta, ma anche al fenomeno in sé⁵. Lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale viene quindi individuato in una situazione non transitoria, sorta a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento della relativa attività, che si manifesta nell'impotenza strutturale a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni⁶.

L'incapacità obiettiva dell'imprenditore a fronteggiare i propri impegni si evidenzia con l'individuazione di una serie di elementi presuntivi idonei a porre in luce lo stato di insolvenza, se valutati nel loro insieme⁷. Si prenda come esempio la prevalenza in bilancio delle passività sull'attività che, può non essere idonea a fornire di per sé stessa la prova dell'insolvenza, potendo lo sbilancio venire superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari⁸.

Per quanto l'insolvenza si manifesti anche attraverso l'inadempimento, i due concetti rimangono nettamente distinti, tanto che l'imprenditore può essere ritenuto

⁴ C. cost. 1° luglio 2009, n. 198 in *cortecostituzionale.it*.

⁵ M. TERENGI, *Crisi d'impresa e insolvenza*, in: *il Fallimentarista*, 30 luglio 2020.

⁶ Cass., 10 giugno 2019, n. 15572 in *neldiritto.it*

⁷ M. C. GIORGETTI, *Fallimento: disciplina generale*, in: *Il Fallimentarista*, 16 giugno 2020

⁸ Cass., 20 novembre 2018, n. 29913 in: *IlCaso.it*

insolvente pur in assenza di inadempimenti involontari quando sussistono altri fattori esterni significativi⁹. L'apertura della procedura concorsuale infatti si può giustificare pur in assenza di inadempimenti già insorti, ma con la sola presenza di una valutazione prognostica negativa in ordine all'imminente evoluzione delle condizioni economico-finanziarie dell'imprenditore; come può accadere ad esempio sulla base di stime negative sull'andamento aziendale in un orizzonte temporale di pochi mesi¹⁰.

Quest'ultima considerazione introduce il tema della prospettiva temporale in cui va collocata la rilevazione di insolvenza. In particolare della fallibilità di un imprenditore che, pur non presentando ancora indici di dissesto, denoti una situazione economico-finanziaria già rivelatrice di un'imminente incapacità ad onorare regolarmente le proprie obbligazioni.

La dottrina si è a lungo interrogata su questo tema e sul significato da dare all'espressione dell'art 5, comma 2: "altri fattori esteriori".

In una fase originaria si giungeva a prevedere quali requisiti inespresi per la dichiarazione di fallimento oltre al mancato pagamento, la formazione del titolo esecutivo ed il pignoramento infruttuoso¹¹. Oggi, le ripetute aperture giurisprudenziali hanno modificato i termini, valorizzando sia la visione prospettica della capacità dell'imprenditore di fare fronte alle proprie obbligazioni, sia l'analisi dell'adeguatezza dell'organizzazione aziendale a perseguire l'obiettivo di mantenere un'attività remunerativa¹². A questo proposito, la giurisprudenza di merito¹³, ha deciso che l'insolvenza deve essere valutata in una "prospettiva dinamica", volta a valutare le condizioni economiche dell'impresa in un contenuto lasso di tempo futuro: di conseguenza, si deve dichiarare il fallimento di un imprenditore la cui insolvenza non è ancora attuale, ma si manifesterà con certezza in un lasso temporale ristretto (c.d. insolvenza prospettica).

⁹ Cass., 15 dicembre 2017, n. 30209 in: *IlCaso.it*

¹⁰ P. PAJARDI, A. PALUCHOWSKI, *Manuale di diritto fallimentare*, Milano, 2013, pag 31.

¹¹ G. TERRANOVA, *Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento*, Torino, 2013, pag 53.

¹² G. CAPO, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, Torino, 2009, pag 175.

¹³ Trib. Milano, 3 ottobre 2019 in *IlCaso.it.*; Trib. Benevento, 18 dicembre 2019, *ibidem*

1.2 La dichiarazione di fallimento.

Il processo per la dichiarazione di fallimento muove su domanda di parte. La legittimazione ad introdurre la domanda appartiene, ai sensi dell'art. 6 della legge fallimentare, così come modificato dall'art 4 del d. lgs 5/2006, al debitore, ai creditori e al pubblico ministero.

L'iniziativa del pubblico ministero è circoscritta a due ipotesi: la prima ricorre quando l'insolvenza emerge nel corso di un procedimento penale oppure risulta da comportamenti non necessariamente costituenti reato, ma caratteristici della consapevolezza dell'imprenditore sullo stato di dissesto della sua impresa; la seconda si verifica se l'insolvenza emerge nel corso di un procedimento civile e viene segnalata al pubblico ministero dal relativo giudice.

Le riforme del 2006-2007, in tema di procedura fallimentare, hanno infine soppresso la possibilità, per il pubblico ministero, di procedere in via officiosa¹⁴.

L'iniziativa di uno o più creditori sussiste indipendentemente dall'accertamento del credito vantato. Il creditore è titolare di una legittimazione attiva che assurge a presupposto processuale dell'azione, aspetto suscettibile di essere vagliato dal tribunale¹⁵. La Corte di legittimità ha specificato che la dichiarazione non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante¹⁶. Non è necessario che il credito vantato da chi promuove il procedimento per la declaratoria di fallimento si palesi certo, liquido ed esigibile, essendo legittimato al ricorso anche il titolare di un credito condizionato¹⁷.

Laddove invece l'istanza di fallimento sia supportata da un credito contestato, il tribunale dovrà valutare la fondatezza delle contestazioni mosse dal debitore, tenendo

¹⁴ R. AMATORE, *op. cit.* pag 181.

¹⁵ R. AMATORE, *cit.* pag 168.

¹⁶ Cass. sez. un. civ. 23 gennaio 2013, n. 1521 in: *II Caso.it*

¹⁷ Cass., 11 febbraio 2011 n. 3472 in: *II Caso.it*

conto che, ai fini della dichiarazione di fallimento, non occorre l'accertamento definitivo del credito, ma è sufficiente la verifica di uno stato di impotenza economico-patrimoniale idoneo a privare l'imprenditore commerciale della possibilità di fare fronte ai propri debiti¹⁸.

Infine il debitore è a sua volta legittimato a richiedere il proprio fallimento (c.d. autofallimento). La *ratio* sottesa alla norma di cui all'art 6 l. fall., è quella di scongiurare l'aggravamento del dissesto, determinando la cessazione delle azioni esecutive individuali sul patrimonio, preannunciatrici sia di una dispersione di quest'ultimo che di una potenziale lesione della *par condicio creditorum*¹⁹.

L'iniziativa del debitore si risolve in una facoltà, assurgendo ad obbligo ogni qualvolta l'inerzia provochi un aggravamento dell'insolvenza: l'art 217 l.fall., stabilisce infatti che risponde del reato di bancarotta semplice l'imprenditore che ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra colpa grave.

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge innanzi al tribunale in composizione collegiale e avviene in camera di consiglio, secondo quanto previsto dall'art 15 l.fall.

Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore e i creditori; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Nel decreto viene fissata la data dell'udienza (non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso) e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

Per quanto concerne il contenuto del decreto, è indispensabile che questo contenga l'indicazione che il procedimento sia finalizzato all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e deve fissare un termine non inferiore a sette giorni, prima dell'udienza, per la presentazione delle memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche.

¹⁸ Cass. civ. Sez I, 6 aprile 2015, n. 6911 in: *Altalex.com*

¹⁹ S. LEUZZI, *Procedimento per la dichiarazione di fallimento*, 4 giugno 2020, in: *IlFallimentarista*,

L'intervento dei terzi nell'istruttoria prefallimentare è da ritenersi ammissibile sia nelle forme dell'intervento autonomo, *ex art 105, comma 1 c.p.c.*; sia da parte di terzi "genericamente" interessati all'esito del giudizio, *ex art. 105, comma 2 c.p.c.*²⁰.

Nella maggior parte dei casi, l'intervento autonomo ha ad oggetto la domanda di fallimento proposta sul presupposto di ragioni creditorie diverse da quelle già fatte valere con il ricorso che ha determinato la litispendenza dell'istruttoria prefallimentare²¹. L'intervento del terzo non potrà comunque incidere sui tempi del giudizio, e gli sarà inibito l'esercizio delle attività che, nel momento in cui interviene, sono precluse alle altre parti, in quanto soggetto al principio, *ex art. 16 l.fall.*, dell'accettazione del processo *in statu et terminis*.

La dichiarazione di fallimento avviene con sentenza emessa dal tribunale. Nella sentenza vengono nominati il giudice delegato e il curatore; vi è l'ordine per il fallito di depositare bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori ogni tre giorni. Nel decreto viene anche indicato il giorno in cui si procederà all'esame del passivo ed è infine assegnato ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione in cancelleria della domanda di insinuazione. Secondo quanto stabilito dall'art 16 l. fall., la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'art 133 c.p.c.²².

²⁰ E.F. RICCI, *Lezioni sul fallimento*, vol. 1, Milano, 1997, pag 127.

²¹ R. AMATORE, *op. cit.* pag. 266.

²² Art 16, R. d 267/42 modificato dal d. lgs 5/06.

1.3 Gli effetti della dichiarazione di fallimento.

Gli effetti della sentenza di fallimento possono essere distinti in diretti e indiretti²³: le conseguenze dirette sono da rintracciarsi nell'indisponibilità relativa del patrimonio del fallito, nella possibilità di ricostruzione del patrimonio nei confronti di atti dispositivi precedenti la dichiarazione di fallimento. La sentenza di fallimento determina anche l'applicazione della normativa dettata dalla legge fallimentare in tema di rapporti giuridici preesistenti, in tema di regime processuale e sostanziale dell'accertamento dei crediti e della loro soddisfazione.

Le conseguenze indirette sono invece quelle che si sviluppano a carico e a favore di terzi, nonché quelle che dispiegano sul piano penalistico²⁴. Uno degli effetti indiretti riguarda la formazione del giudicato formale e sostanziale sull'esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento²⁵.

Avverso la sentenza di fallimento può essere proposto reclamo direttamente alla Corte d'Appello, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrente, per il debitore, dalla data della notifica della sentenza, per gli altri interessati dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese. Se il fallimento è revocato restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Mentre l'appello va proposto, in ogni caso, entro un anno dalla pubblicazione ai sensi dell'art 327, comma 1 c.p.c.²⁶.

²³ PAJARDI, PALUCHOWSKI, *cit.* pag. 159.

²⁴ R. AMORE, *cit.* pag 370.

²⁵ A. VITALE, *La dichiarazione di fallimento*, Milano, 1967, pag 170.

²⁶ Cass. 20 giugno 1991, n. 6979, in: *Il Foro Italiano*

2. Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

2.1 La nascita e gli obiettivi del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Con il d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 è stato emanato il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha riformato organicamente la materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

La riforma della crisi d'impresa ha preso forma all'esito di un complesso e laborioso iter legislativo iniziato con la legge delega del 19 ottobre 2017 e concluso, ad opera della seconda Commissione Rordorf, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs n. 12 del 14 gennaio 2019.

L'entrata in vigore della nuova disciplina, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita al 1° settembre 2021 a seguito del d. l. 8 aprile 2020, n. 23 ad eccezione di alcuni articoli entrati in vigore dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs n. 12/2019. Si tratta, ad esempio, delle norme sulla competenza del tribunale, individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il principale centro dei propri interessi; delle norme sugli obblighi della società in tema di rilevazione della crisi e delle norme sulle azioni di responsabilità.

Con il nuovo Codice, il legislatore si è posto l'obiettivo di risolvere la crisi d'impresa in modo più rapido ed efficace, grazie soprattutto all'anticipazione dell'intervento concorsuale e al trattamento prioritario delle proposte che garantiscono il proseguimento dell'attività d'impresa²⁷.

Per raggiungere questo obiettivo c'era la necessità, da una parte, di una riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali e di quella di gestione della crisi da sovraindebitamento e, dall'altra, di introdurre strumenti di allerta allo scopo di favorire una precoce emersione delle situazioni di crisi²⁸.

²⁷ A. MASTRANGELO, *La prevenzione in Italia alla luce del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*, 29 novembre 2019, in: *Diritto.it, Diritto civile e commerciale*.

²⁸ R. MARCIANESI, *La liquidazione giudiziale*, Milano, 2020, pag. 10.

L'intento del legislatore consiste principalmente in un riordino della disciplina legata alla crisi e all'insolvenza, mediante la formulazione di una normativa unitaria che sostituisca integralmente l'attuale Legge Fallimentare.

Il legislatore ha altresì voluto incoraggiare gli imprenditori ad adottare misure idonee al fine di rilevare anticipatamente eventuali situazioni di dissesto per poter salvaguardare la continuità delle imprese attraverso l'avvio, nelle fasi iniziali della crisi, di procedure di ristrutturazione o processi di gestione della crisi da demandare agli Organismi di Gestione della Crisi dell'Impresa.

Una "diagnosi precoce" dello stato di difficoltà dell'impresa che permetta quindi la salvaguardia della capacità imprenditoriale, ottenuta grazie alla creazione di condizioni che portino l'imprenditore ad avviare, in via preventiva, quelle procedure che permettono di evitare una crisi irreversibile²⁹. In questo contesto, il legislatore afferma, all'art. 84 C.C.I.I., che la continuità aziendale può essere perseguita sia in via diretta, ovvero in capo al medesimo imprenditore; sia in via indiretta quindi grazie ad un accordo negoziale con un soggetto terzo, diverso dal debitore.

Per l'effettuazione della diagnosi sono stati individuati, dall'art.13 C.C.I.I., degli indicatori di crisi, ovvero squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa. Gli indicatori sono rilevabili attraverso appositi indici che permettono di evidenziare l'eventuale sostenibilità dei debiti per un arco temporale prestabilito.

La logica di fondo della nuova disciplina è perciò una logica di prevenzione, attuata attraverso una serie di procedure di allerta volte ad intercettare tempestivamente le situazioni di crisi per salvaguardare la continuità aziendale³⁰. In tale contesto viene attribuito un compito fondamentale di controllo agli organi di vigilanza.

²⁹ R. MINNINO, *Codice della crisi d'impresa: approvato al Consiglio dei Ministri il primo decreto integrativo e correttivo*, 2 marzo 2020, in: *Diritto24*, il *Sole24Ore*.

³⁰ R. MARCIANESI, *op. cit.*, pag 7.

Il legislatore, traendo spunto dai dettami europei³¹ e dai principi della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), ha strutturato la riforma sulla base dei principi della prevenzione e della regolazione concordata: la riforma è stata animata dalla convinzione secondo la quale la prosecuzione dell'attività aziendale consente, da un lato, di garantire il miglior soddisfacimento dei creditori e, dall'altro, non pregiudica la stabilità dei mercati³².

La Direttiva Europea n. 1023, del 20 giugno 2019, è poi intervenuta rafforzando la cultura del recupero dell'impresa in crisi; ha sottolineato la centralità della prevenzione dell'individuazione dell'insolvenza in quanto strumento utile per permettere agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità³³. Gli stati membri hanno quindi l'obbligo di introdurre, entro il 17 luglio 2021, degli strumenti di allerta precoce e, più in generale, un regime diretto a facilitare l'avvio di una procedura di ristrutturazione preventiva dell'impresa ove vi sia la probabilità dell'insolvenza³⁴.

2.2 Il concetto di crisi, insolvenza e sovraindebitamento.

L'art. 2 C.C.I.I. individua la definizione del termine crisi nella situazione di difficoltà economica e finanziaria, tale da far presagire, sulla base di un giudizio probabilistico, la futura prossima insolvenza del debitore. Per le imprese, la crisi si manifesta nell'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a fronteggiare con regolarità le obbligazioni pianificate³⁵. La crisi si pone quindi con l'insolvenza, in un rapporto di probabile anteriorità cronologica; sintomatica di una situazione patologica

³¹ Raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione 12/03/2014; Regolamento UE 2015/848 del 20/05/2015 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

³² G. BONAFEDE, *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*, Torino, 2019, pag 8.

³³ Direttiva 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 20 giugno 2019.

³⁴ L.PANZANI, *Il preventive restructuring framework nella direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il codice della crisi. Assonanze e dissonanze*, 14 ottobre 2019, in: *DirittoBancario*.

³⁵ P. BOTTONI, *Riflessioni sul decreto legislativo 14 gennaio 2019, c.d. "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza"*, 27 agosto 2019, in: *Diritto.it*.

non più sanabile. Probabile perché l'insolvenza può verificarsi anche senza essere preceduta dalla crisi, come nei casi in cui dipenda, ad esempio, da eventi eccezionali ed imprevedibili³⁶.

Nelle imprese invece non è rilevante una valutazione della situazione attuale, ma una ponderazione prognostica dei flussi di cassa a far fronte a obbligazioni, già assunte o soltanto progettate con mezzi normali e alle scadenze pattuite³⁷. La valutazione dello stato di crisi deve avvenire sulla base di indici individuati dall'art 13 C.C.I.I. che evidenziano l'incapacità dell'impresa da un lato, di assicurare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e, dall'altro, di mantenere una continuità aziendale per l'esercizio in corso.

Come precedentemente affermato, la necessità di un ingresso anticipato nella procedura dell'imprenditore in crisi è un principio richiamato sia a livello europeo³⁸ che dall'Unictral, quale valore guida per la corretta gestione della crisi d'impresa³⁹.

La procedura preventiva di allerta rappresenta dunque uno degli elementi più significativi del Codice, poiché con essa si vuole anticipare e affrontare sul nascere l'emergenza data dalla difficoltà economica. Ecco allora che assume enorme importanza l'individuazione del momento in cui la crisi d'impresa diventa talmente grave da assumere i caratteri patologici dell'irreversibilità.

Secondo la definizione data dallo stesso legislatore all'art 2 C.C.I.I., comma 1°, lettera b), per insolvenza si intende inadempimenti o altri comportamenti esteriori, che siano tali da dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare le proprie obbligazioni.

Lo stato di crisi non equivale all'insolvenza, ma implica un pericolo di futura impossibilità di far fronte ai propri impegni quindi, in quanto tale, precede

³⁶ R. MARCIANESI, *op. cit.*, pag 15.

³⁷ M. R. LENTI, *Il codice della crisi e dell'insolvenza*, 15 luglio 2020, in: *Federnotizie.it*.

³⁸ Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016

³⁹ A. ZOPPINI, G. PARISI, *Verso il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza?*, 21 dicembre 2019, in: *Dirittobancario.it*.

cronologicamente lo stato di insolvenza assumendo la caratteristica di quello stato patologico nel quale l'irreversibilità risulta definitivamente conclamata⁴⁰.

L'art 2 C.C.I.I. definisce infine il concetto di sovraindebitamento come quello stato di crisi e di insolvenza che caratterizza determinate categorie di debitori. Tale definizione evoca una situazione di squilibrio economico che può tradursi in una rilevante difficoltà o in un'incapacità definitiva; dunque sembra ricomprendere sia la situazione di crisi che quella di insolvenza⁴¹. Il sovraindebitamento, a differenza della crisi e dell'insolvenza, subisce una caratterizzazione soggettivistica in quanto riguarda esclusivamente il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo e le *start up* innovative.

2.3 La liquidazione giudiziale

Una delle novità più rilevanti del nuovo codice della crisi d'impresa è rappresentato dalla definitiva scomparsa del termine "fallimento", e della relativa aggettivazione "fallimentare" dalla disciplina della gestione giudiziale della crisi e dell'insolvenza, a favore dell'espressione "liquidazione giudiziale".

La sostituzione del termine "fallimento" è stata ritenuta necessaria per due ordini di ragioni: da una parte, per l'accezione negativa e di discredito, anche personale, che da sempre lo caratterizza; dall'altra, perché l'intento del legislatore è, sulla scia dei principali ordinamenti europei, quello di prevenire la crisi e favorire la continuità aziendale⁴². Un'eliminazione, quindi, dell'alea negativa che accompagnava la declaratoria di fallimento al fine di rendere più "neutro" l'esito comunque negativo dell'attività svolta.

Altro elemento che appare rilevante è la collocazione che il legislatore ha inteso dare alla disciplina della liquidazione giudiziale nel Codice: la procedura di

⁴⁰ R. MARCIANESI, *op. cit.*, pag 14.

⁴¹ M. R. LENTI, *op. cit.*

⁴² Relazione illustrativa sullo schema di decreto legislativo recante "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", 13 novembre 2018, in *ilFallimento.it*.

liquidazione è stata posta dopo la disciplina relativa alle procedure finalizzate alla continuità aziendale (quali gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il concordato preventivo); ciò dimostra come, nel nuovo sistema normativo, la liquidazione sia considerata come una mera eventualità rispetto alle procedure recuperatorie e di salvataggio aziendale⁴³. Collocazione in linea con l'intento della riforma di invogliare l'imprenditore individuale ad adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, nonché un assetto organizzativo adeguato in tal senso.

La liquidazione giudiziale viene perciò intesa dalla Riforma come la procedura che, in sostituzione del fallimento, mira a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato a favore dei creditori sulla base della graduazione del loro credito⁴⁴.

Al di là delle innovazioni terminologiche, il legislatore non si è limitato a "trasportare" le disposizioni sul fallimento, ma si è anche impegnato al fine di risolvere alcune incertezze applicative mediante il recepimento di elaborazioni giurisprudenziali⁴⁵.

Il nuovo Codice conferma, all'art 121 C.C.I.I., l'insolvenza quale presupposto oggettivo per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e la qualità di imprenditore commerciale per ciò che riguarda il presupposto soggettivo.

Lo schema del d.lgs approvato dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, aveva eliminato la locuzione "commerciale" dell'art. 121, assoggettando perciò tutti gli imprenditori in stato di insolvenza, anche quelli non commerciali, alla disciplina della liquidazione giudiziale. In questo modo si sarebbe superata la distinzione tra imprenditori commerciali e agricoli⁴⁶.

⁴³ A. NASTI, *Gli organi del "vecchio" fallimento e della "nuova" liquidazione giudiziale*, 1° luglio 2019, in: *giustiziaisieme.it*

⁴⁴ M. GIORGETTI, *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14*, Pisa, 2019, pag. 141.

⁴⁵ V. LENOCI, *Il procedimento concorsuale liquidatorio*, 15 febbraio 2019, in: *questionegiustizia.it*

⁴⁶ F. GRIECO, *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al d. lgs n. 14/2019*, Padova, 2019, p. 188.

Il legislatore delegato, tuttavia, ha preferito conservare questa distinzione, limitando l'assoggettabilità della liquidazione giudiziale solo all'imprenditore commerciale.

A tal proposito, rimarrà in essere la più recente elaborazione giurisprudenziale⁴⁷ che ha definito quando sussiste l'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo: se l'imprenditore esercita realmente ed effettivamente attività agricola, e non ha compiuto attività che esulano da tale ambito (o se lo ha fatto, è stato per un giro d'affari marginale rispetto al totale), non andrà incontro al fallimento in caso di dissesto. Se invece l'imprenditore, pur agricolo nella forma, ha sostanzialmente svolto un'attività di tipo commerciale, potrà essere assoggettato alla procedura fallimentare.

Quindi, la disciplina della liquidazione giudiziale è rivolta agli imprenditori commerciali che non dimostrano di essere imprese minori, secondo i requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettera d), che si trovino in uno stato di insolvenza.

Viene anche riproposto il medesimo meccanismo di esclusione in base al quale il possesso congiunto dei predetti requisiti deve essere provato dal debitore in sede di apertura della liquidazione giudiziale⁴⁸.

Una novità rilevante della nuova disciplina riguarda l'unificazione delle procedure finalizzate all'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Le ragioni di tale innovazione attengono alla necessità di coordinare le ipotesi di coesistenza della richiesta di liquidazione giudiziale con la richiesta di accesso a una delle procedure recuperatorie e all'opportunità di un'esatta individuazione del *dies a quo* dal quale far decorrere il termine di esercizio dell'azione revocatoria concorsuale⁴⁹. L'art. 49 C.C.I.I. dispone infatti che potrà farsi luogo all'apertura della liquidazione giudiziale in quanto siano prima definite le domande di accesso ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza eventualmente proposte.

⁴⁷ Cass., 8 agosto 2016, n. 16614, in *Giustizia civile*.

⁴⁸ R. MARCIANESI, *op. cit.*, pag. 50.

⁴⁹ V. LEONCINI, *op.cit.*

Per quel che riguarda la legittimazione a richiedere l'apertura della procedura liquidatoria, l'art. 37 C.C.I.I. conferma quella del debitore, di uno o più creditore o del pubblico ministero, ma prevede altresì la legittimazione degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa. Si tratta di una legittimazione autonoma, che tali organi esercitano in proprio, non in rappresentanza del debitore e che si giustifica con l'ampliamento dei poteri di controllo di questi organi, in funzione della tempestiva emersione della crisi (art. 14 C.C.I.I.). Il potere di iniziativa del pubblico ministero risulta ampliato: egli potrà presentare la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ogni qualvolta abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e potrà altresì assumere tale iniziativa dopo aver ricevuto notizie sull'esistenza di uno stato di insolvenza dall'autorità giudiziaria, che sarà tenuta a farne segnalazione (art. 38, comma 2 C.C.I.I.).

Lo svolgimento del procedimento, con riferimento alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ricalca ciò che è disposto dall'attuale art. 15 l.fall.; ad eccezione della possibilità, per le parti, di nominare i propri consulenti tecnici.

Una novità rilevante riguarda invece l'intervento di terzi nel corso del procedimento che sarà sempre possibile, purché si tratti di terzi legittimati alla presentazione della domanda di apertura della procedura, sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione (art. 41, comma 5 C.C.I.I.)⁵⁰.

L'apertura della procedura è disposta con sentenza, il tribunale nomina il giudice delegato e il curatore, con la possibilità di nominare anche uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore (art. 49 C.C.I.I.).

Per ciò che concerne gli effetti dell'apertura della procedura, non sono da segnalare particolari novità: l'art. 142 C.C.I.I. conferma il pieno spossessamento del debitore dal momento della pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, in conseguenza del quale ogni successivo atto del debitore risulta inefficace (art. 144). Così come la gestione dei beni è affidata al curatore, anche la disponibilità degli stessi, e quindi la legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio, viene affidata al

⁵⁰ S. SANZO, *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*, Bologna, 2019, pag. 80.

curatore. Dalla perdita della disponibilità dei beni consegue il venir meno della possibilità di decidere della sorte dei beni sul piano processuale⁵¹.

⁵¹ R. MARCIANESI, *op.cit* pag. 68.

3. Tra fallimento, liquidazione giudiziale e Covid19

In questi mesi il nostro Paese sta sperimentando l'esperienza della diffusione epidemica del Covid-19. Nel marzo 2020, una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ha imposto drastiche limitazioni alla libera circolazione delle persone per limitare la diffusione del Covid-19.

Nel rispetto di queste misure di contenimento del contagio, le aziende dei settori turistico, ricreativo, sportivo, culturale, della ristorazione e di alcuni servizi alla persona hanno dovuto sospendere la propria attività. Nella stessa situazione si sono trovate le aziende commerciali al dettaglio e ambulanti di generi non di prima necessità.

A causa dell'inattività forzata, centinaia di migliaia di PMI e microimprese stanno subendo pesanti perdite di fatturato e temono il fallimento.

Secondo un'analisi condotta dalla *Cerved Rating Agency*⁵², in Italia il rischio di fallimento delle imprese potrebbe passare dall'attuale 4,9% al 6,8% o addirittura, secondo uno scenario pessimistico, ad una percentuale pari a circa il 10,4%, qualora l'epidemia, e la contestuale crisi, durassero oltre un semestre⁵³. Secondo un'altra indagine condotta da *Cerved Industry Forecast*⁵⁴, la diffusione del Covid-19 e le misure restrittive potrebbe condurre ad una diminuzione del fatturato delle imprese italiane tra i 270 e 650 miliardi di euro, nel biennio 2020-2021. Per le stime è stato considerato uno scenario pessimistico che prevede la durata dell'epidemia fino alla fine del 2020, sei mesi per tornare alla normalità e un completo isolamento dell'economia italiana.

⁵² Agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane e delle emissioni di titoli di debito.

⁵³ PICTET, *I danni economici del Coronavirus*, 1° marzo 2020, in: *Pictet*.

⁵⁴ Report semestrale che analizza le prospettive dell'economia italiana grazie alle previsioni sulle dinamiche di oltre 200 settori riclassificati da Cerved a partire dai codici ATECO loro assegnati dalle Camere di Commercio.

Tuttavia, non tutte le attività subiranno un calo esponenziale del fatturato, alcuni settori potrebbero infatti beneficiare dell'emergenza: si prevede una crescita considerevole per la distribuzione alimentare moderna, per gli apparecchi medicali, per le materie prime farmaceutiche e per tutto il commercio on-line⁵⁵.

Evidente è dunque, in questo contesto, il ruolo cruciale della normativa dedicata alla crisi d'impresa. Il legislatore italiano è intervenuto in questa materia rinviando l'entrata in vigore del Codice della crisi al 1° settembre 2021.

A livello europeo il CERIL è intervenuto esprimendo significative preoccupazioni relative all'adeguatezza della normativa europea e di quella dei singoli stati nazionali a fronteggiare la presente situazione di crisi; suggerendo l'immediata adozione di provvedimenti volti a sospendere gli obblighi di presentazione delle domande di accesso ad una procedura concorsuale e a far fronte alla crisi di liquidità non solo con interventi diretti, ma anche con una moratoria generalizzata delle azioni esecutive contro le imprese insolventi⁵⁶.

⁵⁵ A. I. BARATTA, O. LAURI, Covid-19: *Impatto economico sulle procedure concorsuali*, 19 marzo 2020, in: *il Fallimentarista*.

⁵⁶ M.IRRERA, *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali*, Torino, 2020, pag: 8.

II. CRISI D'IMPRESA E COVID-19

1. L'evoluzione della normativa processuale emergenziale

La grande maggioranza delle imprese è attualmente investita dagli effetti economici di una situazione di emergenza sanitaria riconducibile al concetto di evento non prevedibile e di carattere generale⁵⁷.

La pandemica diffusione del Covid-19, oltre a costituire una drammatica emergenza sanitaria, ha certamente determinato uno *shock* economico di impensabili dimensioni, nonché evidenti ricadute sull'organizzazione e sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

In particolare, questa situazione ha portato al generale verificarsi di due situazioni atipiche: l'interruzione repentina del flusso di cassa generato dall'inattività d'impresa e la difficoltà, se non l'impossibilità, di prevedere flussi di cassa futuri.

La progressione iniziale dell'epidemia è stata rapida ed ha obbligato il legislatore a reagire al contagio con il blocco quasi totale di ogni attività economica e sociale, tra cui quella giudiziaria. L'attività del comparto giustizia è stata regolata mediante quattro significativi interventi legislativi che devono essere coordinati con quanto previsto nei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, susseguitesì dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020.

La primissima disciplina sulla sospensione dei termini e il rinvio delle udienze è stata dettata dal d.l. 2 marzo 2020, n. 9 c.d. "Decreto Emergenza".

In questo primo decreto si dispone la sospensione, dal 22 febbraio al 31 marzo 2020, dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, compresi i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle procedure concorsuali. Nonché, in generale, la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e dei termini per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

⁵⁷ R. LIMITONE, *Fermiamo i fallimenti da COVID-19*, 2 aprile 2020, in: *Diritto24*

È infine disposto il rinvio d'ufficio a data successiva, di tutte le udienze fissate fino al 31 marzo presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni della "zona rossa"⁵⁸, con contestuale sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale (art.10).

Vengono altresì previsti una serie di procedimenti che, in ragione del loro carattere di urgenza, si sottraggono al rinvio d'ufficio. A tali eccezioni si somma la possibilità che la dichiarazione d'urgenza sia fatta *ad hoc* dal Presidente del singolo ufficio giudiziario.

A breve distanza di tempo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 marzo 2020 rimodulava le aree di intervento, ricomprendendo in una seconda zona rossa tutti i comuni della regione Lombardia e tutti i comuni di alcune province dell'Emilia Romagna, del Piemonte e del Veneto.

Lo stesso giorno viene pubblicato il d.l. 8 marzo 2020, n.11, c.d. "Decreto Giustizia"⁵⁹, valevole per tutta Italia, che riordina organicamente la materia dell'amministrazione della giustizia.

In particolare l'art. 1 disponeva, sino al 22 marzo 2020, il differimento delle udienze dei procedimenti civili e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto. L'art. 2, invece, dotava i Capi degli uffici del potere di adottare misure, negli ambiti di competenza e secondo i criteri indicati, per lo svolgimento dell'attività permessa nel periodo di sospensione, nonché in una fase successiva, prevista dal 23 marzo fino al 31 maggio 2020.

Il tenore di questo provvedimento legislativo è oggi privo di interesse in quanto gli artt. 1, 2, 3, 4 sono stati abrogati a seguito dell'emanazione del d.l. 17 marzo 2020, n.18 (c.d. "Decreto Cura Italia"). Le misure contenute nel d.l. n.18 del 2020 non si sostituiscono ma si sommano a quelle di cui al d.l. n.9 del 2020.

⁵⁸ Si tratta dei comuni di Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Casitiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia.

⁵⁹ *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.*

Vi sono dunque due regimi diversi:

- 1) quello dettato dal d.l. n. 9 del 2020, valevole sino al 31 marzo 2020, limitato a tutti i comuni della Lombardia e delle altre province della “zona rossa”;
- 2) quello di cui al d.l. n.18 del 2020 che si applica invece sull’intero territorio nazionale fino al 15 aprile.

Con il primo articolato normativo si è previsto un rinvio delle udienze e la sospensione dei termini per il compimento di atti dei procedimenti civili e penali fra il 9 ed il 22 marzo, seguito da una seconda fase (fino al 31 maggio) in cui il governo dell’emergenza è stato demandato ai capi degli uffici giudiziari, indicando alcune tipologie organizzative adottabili, nel rispetto delle misure sanitarie di contenimento.

Il secondo provvedimento invece, è intervenuto abrogando gli artt. 1, 2 del citato d.l. 8 marzo e dettando, all’art. 83, una nuova disciplina emergenziale: tenuto fermo il 9 marzo come *dies a quo*, indicava il 15 aprile come nuovo *dies ad quem* per la sospensione dei termini e per il rinvio necessario delle udienze.

Seguendo quindi lo schema dell’articolazione in fasi, già tracciato dal Decreto Giustizia, il legislatore ha inoltre disposto che al periodo di sospensione faccia seguito una seconda fase, il cui esaurimento era inizialmente previsto per il 30 giugno 2020. L’art. 83 ha in tal modo inteso assorbire il contenuto dagli artt. 1 e 2 del Decreto Giustizia, riproponendo le disposizioni con taluni adeguamenti opportuni per chiarirne l’effettiva portata applicativa e con le integrazioni necessarie per il completamento della disciplina emergenziale.

In questo senso, il comma 5° dell’art. 83, chiarisce, ad esempio, che la sospensione dei termini riguarda tutti i procedimenti e non solo quelli che abbiano un’udienza ricompresa nel primo periodo di efficacia delle norme, ovvero che entro tale primo periodo sono comunque anticipabili alcuni provvedimenti organizzativi della seconda fase per i procedimenti urgenti, quali la tenuta dell’udienza da remoto o con metodo cartolare.

Con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”), il legislatore è poi intervenuto, all’art. 36, prorogando il termine del 15 aprile all’11 maggio 2020, che così è diventato l’ultimo giorno della prima fase.

Con il d.l. 30 aprile 2020 n. 28, c.d. (“Decreto Intercettazioni”), all’art. 3, lett. i), si è spostato al 31 luglio 2020 la scadenza della seconda fase.

Il Decreto Cura Italia è stato infine convertito, con significativi cambiamenti, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha aggiunto alcune norme in tema di procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e una specifica disciplina per il procedimento di mediazione.

L'art. 1 ha inoltre espressamente abrogato il Decreto Emergenza e il Decreto Giustizia, disponendo che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e che siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla loro base.

Il Decreto Liquidità invece è stato convertito con la Legge 5 giugno 2020, n.40. Anche in questo caso, in sede di conversione, molte misure sono state confermate: tra queste quelle in materia di accesso al credito, il rinvio di alcuni adempimenti fiscali, le misure per garantire la continuità aziendale nonché la proroga dei termini amministrativi e processuali⁶⁰.

Un ulteriore intervento per fronteggiare i risvolti negativi di natura economico-finanziaria della pandemia è rappresentato dal decreto legge n.76 del 16 luglio 2020 (c.d Decreto Semplificazioni), convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120. Il suddetto intervento non stanziava risorse economiche e non prevede strumenti destinati ad arginare gli esiti del Covid-19, bensì propone interventi per snellire e semplificare diverse procedure amministrative⁶¹.

Il d.l. 76/2020 segue quali linee principali oltre che la semplificazione e la velocizzazione dei procedimenti amministrativi, anche la riduzione degli adempimenti burocratici, la digitalizzazione dell'Amministrazione nonché il sostegno alla *green economy* e alle attività produttive.

Il Decreto Semplificazioni, insieme al Decreto Agosto (d.l. n.104/20) sono stati introdotti con l'obiettivo di rilanciare l'economia nazionale.

In particolare, il d.l. 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto), convertito in legge n. 126 del 13 ottobre 2020, completa l'intervento già avviato con il Decreto Cura Italia

⁶⁰ UNIOLEX-STUCCHI&PARTNERS, *Il decreto liquidità diventa legge: le novità per le imprese*, 9 giugno 2020, in: *Diritto 24*.

⁶¹ V. GUERRINI, *Decreto Semplificazioni e Decreto Agosto: gli interventi a favore delle imprese*, 2 ottobre 2020, in: *IlSocietario*.

e il Decreto Liquidità. Esso interviene rifinanziando il Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese e prevede, infine, una moratoria straordinaria sulle esposizioni debitorie delle micro, piccole e medie imprese nei confronti dei soggetti autorizzati alla concessione di credito⁶².

Con l'avvento della "seconda ondata da Covid-19", che ha coinvolto il nostro Paese nei mesi di ottobre e novembre 2020, il Governo si è visto costretto a reintrodurre una serie di limitazioni al fine di prevenire il diffondersi dell'epidemia.

Contestualmente, il 27 ottobre 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, cd. "Decreto Ristori", che introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all'epidemia da COVID-19⁶³.

Dopo l'ulteriore stretta per contenere l'aumento dei contagi, con la suddivisione del territorio nazionale in tre fasce in base alla diffusione del Virus⁶⁴, il Governo, in un Consiglio dei Ministri svolto nella notte tra il 6 e il 7 novembre 2020, ha approvato nuovi interventi a sostegno di quelle attività maggiormente interessate dalle misure restrittive.

Licenziato dal Governo lo scorso 6 novembre 2020, il d.l. n. 149/2020, meglio conosciuto come decreto Ristori-bis, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2020, n. 279. Il decreto prevede ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, ed introduce importanti disposizioni che riguardano il settore giustizia⁶⁵.

In particolare, per quanto riguarda le attività economico commerciali, il Decreto Ristori-bis prevede un ampliamento delle categorie, già individuate dal

⁶² M. BONUCCI, *Le novità del Decreto Agosto*, 14 ottobre 2020, in: *FAI*.

⁶³ www.governo.it/approfondimento/il-decreto-ristori/15550

⁶⁴ *Dpcm del 3 novembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*, in: *governo.it*

⁶⁵ REDAZIONE, *Il decreto Ristori-bis in G.U.: tutte le misure su giustizia e imprese*, 10 novembre 2020, in: *IlFallimentarista*

Decreto Ristori, beneficiarie del contributo a fondo perduto. Per alcuni operatori, già beneficiari del contributo che registrano ulteriori restrizioni delle loro attività alla luce delle nuove misure restrittive nelle zone arancioni e rosse, il contributo è aumentato di un ulteriore 50%. Il decreto, alla luce della chiusura forzata della maggior parte delle attività economiche con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari, ha altresì previsto l'istituzione di un fondo perduto a sé per ristorare le perdite subite.

Il decreto estende quanto previsto dal decreto Ristori, prevedendo un credito d'imposta sugli affitti commerciali pari al 60% per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

In ambito fiscale viene introdotta la sospensione delle ritenute alla fonte e dei pagamenti IVA per il mese di novembre, per tutti i soggetti che esercitano attività economiche sospese e la cancellazione della seconda rata IMU per le imprese che svolgono le attività che danno titolo al riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto e operano nelle Regioni ad alto rischio, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

Il 16 novembre 2020 si è riunito a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri, il quale ha approvato definitivamente il disegno di legge recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”⁶⁶.

Il provvedimento interviene, nell'attuale contesto economico, attraverso misure trasversali finalizzate alla crescita. In particolare il testo introduce misure volte al rilancio delle imprese e al rafforzamento degli enti non commerciali, al sostegno alle famiglie e ai lavoratori e, infine, all'implementazione delle politiche sociali⁶⁷.

⁶⁶ LA REDAZIONE, *Dal CdM arriva il via libera per la Legge di Bilancio 2021*, 18 novembre 2020, in: *IlFallimentarista*

⁶⁷ LA REDAZIONE, *Il Governo approva in via definitiva il ddl Bilancio 2021*, 17 novembre 2020, in: *IlSocietario*

Il testo prevede altre 18 settimane di Cassa Integrazione Covid, da utilizzare nel 2021 anche per quelle imprese che finora non hanno usufruito degli ammortizzatori di emergenza.

Per quanto riguarda le imprese, le misure più significative sono sostanzialmente due: viene istituito un fondo da 4 miliardi di euro a sostegno dei settori maggiormente colpiti durante l'emergenza COVID ed è prevista la proroga della moratoria sui mutui, fino al 30 giugno 2021, e la possibilità di accedere alle garanzie pubbliche fornite dal Fondo Garanzia PMI.

2. Il Decreto Cura Italia

2.1 Le due fasi previste per il contenimento del Virus

Gli strumenti prescelti dal legislatore nell'ambito del settore giustizia, come anticipato, sono rappresentati dal differimento urgente delle udienze nei procedimenti civili, penali, tributari e militari e dalla sospensione dei relativi termini. Ciò nonostante, il legislatore ha dovuto inevitabilmente confrontarsi anche con la necessità di garantire la trattazione dei procedimenti che necessitano di una disanima indifferibile, quali soprattutto quelli relativi ai diritti fondamentali della persona⁶⁸.

In tale prospettiva, assume particolare importanza l'art. 83 del Decreto Cura Italia, con il quale il legislatore ha avuto modo di intervenire, modificando e integrando gli artt. 1 e 2 del Decreto Giustizia.

La *ratio* sottesa alla norma in esame è contenere il più possibile i rischi di contagio, senza pregiudicare la tutela dei diritti che necessitano in modo indifferibile dell'accesso alla giustizia⁶⁹.

Si ritiene che il differimento delle udienze e la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, di cui ai primi due commi dell'art. 83 del d.l. 18/2020, trovino applicazione con riferimento a tutti i procedimenti civili pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso, siano essi procedimenti di giurisdizione contenziosa o volontaria (come ad esempio, il procedimento relativo all'autorizzazione alla vendita di beni), procedimenti esecutivi o concorsuali⁷⁰.

⁶⁸ E. FABIANI, L. PICCOLO, *Le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile*, 30 marzo 2020, in: *Consiglio nazionale del notariato*

⁶⁹ C. D'ARRIGO, G. COSTANTINO, G. FONTICINI, S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, Monza, 2020, pag 8.

⁷⁰ A. FAROLFI, *Procedure concorsuali e covid-19: prime riflessioni alla luce del d.l. liquidità*, 28 aprile 2020, in: *IlCaso*

La stessa espressione utilizzata dal legislatore “procedimenti civili”, è volutamente generica⁷¹: in essa sono compresi, infatti, tutti i procedimenti civili e non solo quelli rientranti nella c.d. giurisdizione contenziosa, ma anche quelli rientranti nella c.d. giurisdizione volontaria.

L’art. 83 ha coerentemente mantenuto una struttura articolata in due fasi: la prima dal 9 marzo all’11 maggio 2020; la seconda dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

La prima fase si è tradotta in un generalizzato rinvio *ex lege* delle udienze dei procedimenti civili e penali a una data successiva al termine di tale intervallo ed in un’altrettanta generalizzata sospensione dei termini processuali.

Il comma 2° ha precisato che ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo e ha specificato che quando il termine è invece computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Per la prima volta si è stabilito che la sospensione riguarda anche i termini previsti per l’adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione⁷².

La seconda fase invece ricopre il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020. Il rinvio delle udienze a data successiva alla fine della seconda fase, saldandosi con il periodo della sospensione feriale intercorrente dal 1° al 31 agosto, rimette inevitabilmente le cause ad un orizzonte temporale molto lontano⁷³.

In questo frangente i Capi degli Uffici giudiziari, sentita l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta Regionale, e il Consiglio

⁷¹Nella Relazione Illustrativa si legge, proprio con riferimento alla definizione “procedimenti civili e penali” che la medesima: «da un lato (...) rende evidente l’amplissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall’altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l’aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della “pendenza del procedimento”.

⁷² L. SIMONETTI, *Crisi d’impresa e Covid-19: considerazioni generali*, 27 aprile 2020, in: *GiustiziaCivile.com*

⁷³ E. DALMOTTO, *La sospensione straordinaria dei termini e il rinvio delle udienze nella prima e nella seconda fase del Covid-19*, 24 giugno 2020, in: *IlCaso*

dell'Ordine degli Avvocati, dovranno adottare le misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie imposte dalla diffusione del virus, secondo una serie di indicazioni contenute al successivo comma 7. Fra queste, si ricorda in particolare quanto previsto dalla lett. *f*) circa l'udienza tenuta da remoto tramite sistemi di videoconferenza ovvero la sostituzione dell'udienza con un contraddittorio scritto per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti⁷⁴.

Salvo specifiche disposizioni dei singoli Capi degli Uffici, di per sé queste regole non hanno impedito il deposito, fuori udienza, di tutti gli atti processuali che le parti, gli ausiliari o i giudici intendessero comunque compiere. Per limitare gli accessi fisici in cancelleria il legislatore ha disposto l'obbligo di procedere ai depositi esclusivamente in via telematica.

Tali previsioni non hanno trovato applicazione in una serie tassativa di materie connotate da delicatezza e urgenza. L'elenco di queste materie, contenuto nell'art.83, comma 3, lett. *a*), è, in linea di massima, sovrapponibile a quello dell'art. 10, comma 1, del Decreto Giustizia.

L'elencazione si completa con una previsione di carattere più generale, evidentemente diretta a ricomprendere ulteriori ipotesi in cui l'urgenza viene in rilievo in ragione delle peculiarità proprie del singolo caso di specie: si tratta di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La definizione del livello di gravità è compiuta dal Capo dell'Ufficio Giudiziario o dal suo delegato, in calce alla citazione o al ricorso con decreto non impugnabile ovvero, per cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile⁷⁵.

Per le attività non rinviate né sospese è altresì attribuito ai Capi degli Uffici il potere di adottare le misure organizzative idonee al contrasto dell'epidemia ed in particolare a scongiurare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone.

⁷⁴ A. FAROLFI, *op. cit.*

⁷⁵ M. BARBA, *Decreto Cura Italia e Giustizia: lo stop ai procedimenti*, 24 marzo 2020, in: *QuiFinanza.it*

È altresì prevista una clausola di salvaguardia volta ad evitare che, per l'effetto dei provvedimenti organizzativi relativi alla sospensione delle attività giudiziarie, possano prodursi preclusioni, decadenze e prescrizioni.

2.1 Il rapporto tra l'art. 83 del Decreto Cura Italia e le procedure prefallimentari

L'art. 83, comma 3, Decreto Cura Italia ignora, tra l'elencazione tassativa dei procedimenti considerati urgenti e, quindi, non sottoposti alla sospensione straordinaria, i procedimenti diretti alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti.

Le prime interpretazioni hanno confermato che la sospensione prevista fino all'11 maggio deve ritenersi più incisiva rispetto alla sospensione feriale di cui alla l. 7 ottobre 1969, n. 742, questo periodo deve perciò ritenersi regolato in modo speciale e prevalente⁷⁶.

L'art. 92, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3, l. 7 ottobre 1969, n. 742, definisce "urgenti" i procedimenti diretti alla dichiarazione e alla revoca dei fallimenti⁷⁷, mentre non fa rientrare in questa categoria, ai sensi dell'art. 36-*bis* l.fall., gli altri procedimenti endoconcorsuali; ciò nonostante il Decreto Cura Italia non ha contemplato queste ipotesi nell'elencazione delle materie considerate "urgenti".

Si è quindi generalmente ritenuto che anche le procedure rivolte alla dichiarazione di fallimento siano sottoposte al regime di sospensione e rinvio d'ufficio delle udienze, salva ovviamente la possibilità di dichiarazione giudiziale dell'urgenza per ragioni effettive e non seriali, eventualmente segnalate dalle stesse parti⁷⁸.

I ricorsi per l'apertura delle procedure concorsuali, liquidative o volontarie possono comunque essere presentati anche durante la sospensione dei termini di cui

⁷⁶ A. FAROLFI, *op. cit.*

⁷⁷ Cass. 15 gennaio 2016, n. 622, in: *unijuris.it*

⁷⁸ C. D'ARRIGO, G. FANTICINI, S. SAIJA, *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, 2020, in: *inExecutivis.it*.

all'art. 83, ma ai sensi del comma 1°, l'udienza non può essere fissata prima della fine del periodo di sospensione.

Il deposito del ricorso potrebbe essere determinato dall'esigenza di chiedere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa (art. 15, comma 8, l.fall.) ovvero dall'esigenza di rispettare il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese di cui all'art. 10 l.fall.⁷⁹.

L'istanza per la dichiarazione di urgenza di cui all'art. 83, comma 3, invece, può essere diretta a sottrarre questi provvedimenti dalla sospensione dei termini per l'adozione di provvedimenti giudiziari.

Alla luce di tale dato normativo, occorre distinguere fra richieste di fallimento depositate prima del 9 marzo e ricorsi depositati dopo tale data e fino al termine del periodo emergenziale:

1) Ricorsi ante 9 marzo 2020

In generale si può affermare che in questo caso la sospensione incide solo sul termine per la pronuncia del provvedimento. Nello specifico occorre distinguere una serie di ipotesi⁸⁰:

- i. tutte le udienze prefallimentari fissate fra il 9 marzo e l'11 maggio devono essere rinviate a data successiva, al pari delle altre udienze civili, eccetto l'eventuale dichiarazione d'urgenza *ad hoc* per il singolo procedimento;
- ii. quelle rinviate (o già fissate) a una data successiva al 30 giugno, potranno tenersi regolarmente in forma ordinaria;
- iii. quelle dichiarate urgenti o rinviate a data compresa tra il 12 maggio ed il 30 giugno potranno invece celebrarsi secondo indicazioni organizzative del singolo ufficio.

In ogni caso occorrerà verificare, per ogni procedimento, che sia osservato il termine a comparire di 15 giorni di cui all'art. 15 l.fall. fra notifica e udienza di

⁷⁹ M. GIORGETTI, *Covid-19 e procedure concorsuali: disciplina e prospettive future*, 2 aprile 2020, in: *Diritto e Giustizia*

⁸⁰ C. D'ARRIGO, G. FANTICINI, S. SAIJA, *op. cit.*

comparizione, nonostante la sospensione dei termini fra la data del 9 marzo e l'11 maggio⁸¹.

In ogni caso, il Tribunale può eventualmente emettere quei provvedimenti non meramente ordinatori che siano stati chiesti o che si manifestano comunque necessari.

2) Ricorsi depositati dal 9 marzo al 30 giugno

Secondo la disciplina dettata dal Decreto Cura Italia, il ricorso può essere depositato durante il periodo di sospensione dei termini. Se dichiarati urgenti, il procedimento è sottratto alla disciplina relativa all'emergenza sanitaria; in caso contrario dovranno sottostare alla disciplina emergenziale⁸².

La disciplina dei ricorsi depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno è stata poi modificata dall'introduzione dell'art. 10 del Decreto Liquidità, che prevede l'improcedibilità delle istanze di fallimento.

3) Ricorsi depositati dopo il 30 giugno

Per i ricorsi depositati al termine del primo periodo emergenziale, infine, sembra non siano destinati a subire sospensioni o deroghe, neppure in punto di trattazione da remoto tramite applicativi informatici, posto che tale possibilità è resa possibile in forza dell'art. 83 Decreto Cura Italia. Tali ricorsi saranno perciò trattati con modalità ordinaria.

⁸¹ A. FAROLFI, *op.cit.*

⁸² E. DALMOTTO, *op. cit.*

3. Il Decreto Liquidità

3.1 Le principali novità introdotte dal Decreto Liquidità in materia concorsuale

Il 9 aprile 2020 è entrato in vigore il d.l. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), convertito in legge il 5 giugno 2020. Il Decreto si è inserito nel panorama della normativa emergenziale introducendo una serie di misure temporanee per le imprese che incidono sia sulla disciplina fallimentare, sia su quella societaria.

Si tratta di un primo intervento “tamponante” reso necessario dalla progressiva ed inevitabile crisi di liquidità quale conseguenza del *lockdown* di numerosissime attività imprenditoriali.

Il *focus* del provvedimento ruota intorno ad un obiettivo: salvaguardare la continuità delle imprese in questo inaspettato e drammatico frangente economico⁸³.

Gli strumenti apprestati consistono in meccanismi sospensivi operanti rispetto a diversi livelli e profili del diritto concorsuale e societario; in particolare il Decreto Liquidità dedica, ai suddetti profili, gli articoli da 5 a 10⁸⁴.

Le misure introdotte possono essere schematizzate in cinque punti fondamentali:

1. il rinvio dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (art. 5);
2. la sospensione e/o proroga dei termini nelle procedure concorsuali minori già in corso: l'art. 9, infatti, detta agevolazioni a favore degli imprenditori sottoposti alla procedura di concordato o di omologa dell'accordo di ristrutturazione. In particolare viene riconosciuta la facoltà di chiedere una proroga del termine sino a 90 giorni per riformulare un piano e una proposta od ottenere un differimento del termine *ex art.161, comma 6, l.fall.* anche in pendenza di domande di fallimento ovvero, se già omologati, viene concesso

⁸³ M. IRRERA, E. FREGONARA, *La crisi d'impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus*, 15 aprile 2020, in: *Il Caso*

⁸⁴ C. D'ARRIGO, G. FANTICINI, S. SAIJ, *op. cit.*

un termine per posticipare sino a sei mesi i termini di pagamento programmati⁸⁵;

3. il blocco delle istanze di fallimento fino al 30 giugno 2020 (art. 10);
4. la predisposizione di misure finalizzate ad assicurare la continuità delle imprese: in particolare, l'art. 7 ha sospeso l'obbligo (dettato dall'art. 2423-bis, comma 1, n.1, c.c.) di verificare la sussistenza della continuità aziendale per la redazione del bilancio 2020, consentendo la valutazione delle poste secondo il principio del *going concern*, anche in difetto dei requisiti per la sua sussistenza⁸⁶;
5. la temporanea inapplicabilità di alcune disposizioni del codice civile in materia di riduzione del capitale sociale e di finanziamento dei soci. In questo ambito, l'obiettivo principale delle misure predisposte in ambito societario è quello di congelare l'inevitabile situazione di illiquidità o scarsa liquidità, garantendo la salvaguardia delle imprese che, prima dell'emergenza sanitaria, erano in normale esercizio.

Le misure introdotte sono rivolte a tutte le imprese che si trovano in stato di difficoltà, dando talvolta per presunto il fatto che tale situazione derivi dall'emergenza Covid-19.

Naturalmente le drammatiche ripercussioni economiche derivanti dall'epidemia non si possono certamente affrontare unicamente mediante il blocco temporaneo dei procedimenti rivolti alla dichiarazione di fallimento. Proprio per questo, il Decreto Liquidità introduce una disciplina volta a favorire l'accesso al credito per le imprese e per gli operatori economici, ricorrendo ad un sistema agevolato di finanziamenti garantiti⁸⁷. Misure queste rivolte alla salvaguardia della continuità aziendale e al recupero delle imprese che si trovano in una progressiva ed inevitabile crisi di liquidità. Si tratta delle misure introdotte, ad esempio dall'art. 6, che prevede la

⁸⁵ S. MORRI, *Il Decreto Liquidità e le modifiche alla disciplina fallimentare. Una prima analisi, alcuni spunti critici e delle proposte*, 9 aprile 2020, in: *Il Fallimentarista*

⁸⁶ D. PERNA, *Effetti del d.l n. 23/2020 sulla materia concorsuale*, 7 maggio 2020, in: *Il Fallimentarista*

⁸⁷ A. FAROLFI, *op. cit.*

sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione e la sterilizzazione della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale fino al 31 dicembre 2020⁸⁸.

Si tratta di una sorta di accordo di ristrutturazione destinato ad operare *ope legis*, al fine di garantire la continuità d'impresa⁸⁹, escludendo che gli amministratori debbano affrontare l'alternativa tra immediata messa in liquidazione e responsabilità derivante da una gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 c.c. Proprio per questo la *ratio* della norma è rivolta a far fronte all'emergenza sanitaria e trova la barriera temporale del 31 dicembre, presumendo che si possa tornare alla normalità.

3.2 La “falsa partenza” del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza

L'art. 5, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza dal termine inizialmente fissato del 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021.

Il differimento si trova giustificato, nella stessa Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, sulla base di diverse motivazioni perlopiù riferite all'attuale contesto emergenziale e di crisi economica nel quale si trova il nostro Paese.

Per poter comprendere i diversi e concorrenti ordini di motivazioni che hanno spinto il legislatore ad adottare questa soluzione, occorre prendere le mosse dagli obiettivi che hanno ispirato la redazione del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza.

La *ratio* del nuovo impianto normativo risiede nell'introduzione di misure di allerta, volte ad avviare un percorso virtuoso di risanamento per le imprese in

⁸⁸ F. DIMUNDO, *La “messa in quarantena” delle norme sulle perdite di capitale e sullo scioglimento della società. Note sull'art 6 del “Decreto Liquidità”*, 21 aprile 2020, in: *Il Caso*

⁸⁹ A. FAROLFI, *op. cit.*

difficoltà, ponendo la liquidazione giudiziale (*ex fallimento*) come *extrema ratio*, al fine di preservare il più possibile la continuità aziendale⁹⁰.

Il sistema normativo descritto dal legislatore delegato è stato concepito nell'ottica di un quadro economico stabile, caratterizzato da oscillazioni fisiologiche, ma all'interno delle quali la preponderanza delle imprese non sia colpita dalla crisi.

La fisiologica carenza di liquidità determinata dal *lockdown* del sistema produttivo si riflette nell'inadeguatezza dei flussi di cassa, rendendo comune a decine di migliaia di imprese quella nuova definizione di crisi che, nel disegno del legislatore della nuova riforma, avrebbe dovuto essere un sintomo relativo ad un numero limitato di attività.

In una situazione come quella che stiamo vivendo, nella quale l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una generale *shock* economico, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo cardine⁹¹.

Gli strumenti di allerta e di composizione assistita della crisi non devono però essere concepiti come una sorta di *ultimatum* rivolto all'imprenditore, minacciato di subire in futuro la liquidazione giudiziale; bensì come un mezzo di supporto che si offre al medesimo imprenditore per aiutarlo a superare, nei limiti del possibile, la situazione di crisi in cui versa.

Se è questa l'interpretazione che dobbiamo dare agli strumenti inseriti nel nuovo Codice, viene spontaneo pensare che proprio nella condizione di estrema difficoltà nella quale ci troviamo, questi strumenti potrebbero costituire un valido aiuto per l'imprenditore in crisi⁹². A tale proposito le ragioni del differimento del Codice dovrebbero ricercarsi altrove.

Un'ulteriore motivazione per il differimento dell'entrata in vigore del Codice, indicata dal legislatore nella Relazione Illustrativa, attiene alla constatazione che è

⁹⁰ S. AMBROSINI, *La falsa partenza del codice della crisi, le novità del Decreto Liquidità e il tema dell'insolvenza incolpevole*, 21 aprile 2020, in: *Il Caso*.

⁹¹ M. IRRERA, E. FREGONARA, *op. cit.*

⁹² R. RORDORLF, *Il codice della crisi e dell'insolvenza in tempi di pandemia*, 8 aprile 2020, in: *Giustiziainsieme*

preferibile affrontare un frangente emergenziale con uno strumentario normativo conosciuto e ampiamente collaudato quale è la Legge Fallimentare vigente⁹³.

Come ogni nuovo istituto, l'allerta e la composizione assistita della crisi richiederanno una fase di rodaggio che vedrà messa alla prova la capacità organizzativa delle Camere di Commercio e degli OCRI.

A questo proposito, il rinvio consente da una parte di evitare le difficoltà interpretative e procedurali che si sarebbero manifestate durante la fase di implementazione dei nuovi istituti e, dall'altra, consente al mondo imprenditoriale di continuare ad utilizzare meccanismi concorsuali noti e consolidati nella prassi, scongiurando altresì un ulteriore *shock* che finirebbe inevitabilmente per travolgere anche gli uffici giudiziari e gli operatori del settore⁹⁴.

Non da ultimo viene evidenziata anche l'opportunità di coordinare l'entrata in vigore del nuovo Codice, con l'applicazione della Direttiva UE 1023/2019 sui quadri di ristrutturazione preventiva delle imprese, il cui termine di recepimento nei paesi membri scade il 17 luglio 2021.

Questa direttiva, come anticipato, ha l'obiettivo di rafforzare in Europa la cultura del recupero dell'impresa in crisi e quindi la prevenzione. L'obiettivo vuole essere perseguito introducendo l'obbligo per gli Stati membri di assicurare un regime diretto a facilitare la ristrutturazione preventiva dell'impresa ove vi sia la probabilità dell'insolvenza⁹⁵.

L'impianto complessivo del Codice della crisi è certamente compatibile con la disciplina della Direttiva nelle sue linee fondamentali, ma molti sono i punti in cui si renderebbe necessario un coordinamento delle norme interne con i principi affermati a livello europeo. Si ricorda, ad esempio, il trattamento dei creditori, per il quale la Direttiva prevede, come regola di *default*, la *relative priority rule*. Questa nuova forma consente di attribuire, ai creditori di grado inferiore o postergati, un trattamento

⁹³ L. PANZANI, G. CORNO, *I prevedibili effetti del coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*, 26 marzo 2020, in: *Il Caso*

⁹⁴ M. IRRERA, E. FREGONARA, *op.cit.*

⁹⁵ D. PERNA, *op. cit.*

positivo purché non più favorevole di quello previsto per la classe poziore⁹⁶, raggiungendo l'obiettivo di incentivare la partecipazione dei soci e dei creditori di grado inferiore o postergati alle procedure concorsuali, su tutte al concordato.

Il nostro codice segue, invece, l'opposta regola dell'*absolute priority rule*, che vieta di attribuire nulla ai creditori di grado inferiore, sino a quando i creditori poziori non sono stati integralmente soddisfatti.

Entro il 17 luglio 2021 il Legislatore italiano dovrà rendere compatibile il Codice alla disciplina dettata dalla Direttiva. I prossimi mesi saranno perciò segnati dalla necessità di un'attenta revisione, con la possibilità, previa notificazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2021, di avvalersi di una proroga di un anno per l'attuazione delle modifiche necessarie.

Nel corso dell'*iter* di conversione in legge del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni), è stato avanzato un emendamento⁹⁷ con cui si proponeva un'anticipazione dell'entrata in vigore della disciplina del Codice della crisi in tema di sovraindebitamento, al fine di rilanciare la ripresa economica. Il testo nasce all'esito di un tavolo di lavoro istituito presso l'Università Cattolica e sottoscritto da 29 fondazioni e associazioni anti usura, 38 magistrati e 32 docenti universitari

L'intento di questa proposta era:

⁹⁶ L. PANZANI, M. ARATO, *Il codice della crisi: un rinvio o un addio?*, 5 ottobre 2020, in: *Il Caso*

⁹⁷ Emendamento al decreto semplificazioni da approvare in sede di conversione, 7 ottobre 2020, proponente: Sen. Pesco (Movimento 5 Stelle), *Alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

“all'art. 7 sono apportate le seguenti modifiche: dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: “2. al comma due, dopo la lettera d) è inserita la seguente lettera: «e) se ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte»; «3. L'accordo di ristrutturazione della società presentata dalla società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili»;

“Articolo 7-bis (Procedure familiari) I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76. Nel caso in cui siano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

- permettere l'accesso del debitore e dei soci illimitatamente responsabili di società di persone, agli istituti dell'accordo con i creditori e del piano del consumatore⁹⁸;
- estendere la nozione di indebitamento al nucleo familiare;
- permettere un'esdebitazione automatica, in modo da favorire la ripartenza economica anche in assenza di un adempimento dei debiti pregressi.

L'emendamento è stato però escluso, durante l'esame Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici al Senato, perché ritenuto "estraneo alla materia", nonostante le fondazioni antiusura, le associazioni dei consumatori e la stessa Banca d'Italia si fossero espresse in senso contrario, ritenendo la modifica urgente e indispensabile per contrastare la diffusione dell'usura⁹⁹ e per sostenere i debitori nel particolare momento storico che stiamo attraversando.

Nell'ottobre del 2020, il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto legislativo che integra e corregge, a norma dell'art. 1, comma 1, della Legge n.20/2019, il Decreto legislativo n. 14/2019, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Lo schema del decreto correttivo è stato poi pubblicato, il 5 novembre 2020, in Gazzetta Ufficiale n. 276.

La legge n. 20/2019 aveva infatti assegnato un termine di due anni, dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della l. n. 155/2017, per emanare disposizioni correttive e integrative del Codice.

Con lo schema di decreto correttivo, pubblicato il 5 novembre 2020, approvato il 18 ottobre 2020, ci troviamo perciò dinnanzi a una serie di modifiche tese da un lato ad emendare il testo del d.lgs n.14/2019 da refusi ed errori materiali, dall'altro a chiarire il contenuto di alcune disposizioni ed infine ad apportare modifiche dirette al miglior coordinamento, sotto il profilo logico-giuridico, della disciplina dei diversi istituti previsti dal nuovo Codice¹⁰⁰. Le nuove norme intervengono dunque a chiarire

⁹⁸ P. REMER, *Legge sul sovraindebitamento: modifiche in arrivo*, 13 agosto 2020, in: *La legge per tutti*

⁹⁹ *Fase 3: associazioni antiusura e consumatori, riformare legge su sovraindebitamento*, 13 agosto 2020, in: *Adnkronos*

¹⁰⁰ Relazione Illustrativa allo Schema di decreto correttivo 09/10/20

la portata delle disposizioni del Codice, introducendo alcune modifiche di coordinamento della disciplina relativa ai diversi istituti ivi previsti.

Tra le principali novità si segnala la competenza esclusiva in capo agli amministratori dell'istituzione degli assetti organizzativi dell'impresa, la nuova definizione di crisi d'impresa e dei suoi indicatori nonché l'innalzamento delle soglie rilevanti ai fini dell'attivazione della c.d. allerta esterna da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Tra le finalità del decreto correttivo, come espressamente indicate nel comunicato stampa n. 67 del Consiglio dei Ministri, possiamo rinvenire quella di chiarire la nozione di "crisi": viene infatti sostituita l'espressione "difficoltà" con quella di "squilibrio", in questo modo si ridefinisce il cosiddetto "indice della crisi" (art. 13 Codice della Crisi) in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile, piuttosto che di una situazione di "predizione di insolvenza"¹⁰¹.

L'individuazione della situazione di crisi sarà comunque legata ai requisiti della dottrina aziendalistica e dei principi contabili nazionali e internazionali, vale a dire all'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate¹⁰².

In particolare viene chiarita la funzione degli indici di crisi e viene precisato che la dichiarazione attestata, idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata ma "a decorrere dall'esercizio successivo", senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente¹⁰³.

¹⁰¹ REDAZIONE, *Codice della crisi d'impresa: il Governo approva il decreto correttivo*, 19 ottobre 2020, in: *ilCaso*

¹⁰² I. NOCERA, *Pubblicato in G.U. il Decreto Correttivo del Codice della crisi e dell'insolvenza*, 6 novembre 2020, in: *IlQuotidianoGiuridico*

¹⁰³ REDAZIONE, *Codice della crisi d'impresa: approvato il decreto correttivo*, 20 ottobre 2020, in: *Fisco e Tasse*

Lo schema di decreto, inoltre, riformula le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento e chiarisce la nozione di gruppo di imprese precisando come restino esclusi dalla direzione normativa, oltre che lo Stato, anche gli enti territoriali.

Vengono poi ridefinite le “misure protettive” del patrimonio del debitore: oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulate prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce:

- che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile;
- che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, in modo da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo;
- che la corte di appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Nel testo del comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 67/2020 è precisato infine che il provvedimento “*tiene conto dei pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato e dalle Commissioni parlamentari competenti*”.

3.3II “blocco” delle istanze di fallimento

Un’ulteriore novità del d.l. 23/2020 è rinvenibile all’art. 10, che dispone l’improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (ai sensi dell’art. 15 l.fall.) e di liquidazione coatta amministrativa (ai sensi dell’art. 195 l.fall.), nonché per l’accertamento dello stato di insolvenza nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (ai sensi dell’art. 3, del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270), depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. La disposizione non riguarda le grandissime imprese in stato di insolvenza, disciplinate dalla l. 39/2004, c.d. “Marzano”.

È fatta salva, dal secondo comma dell’art. 10, la richiesta presentata dal pubblico ministero quando, nella medesima, è fatta domanda di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell’impresa oggetto del provvedimento, ai sensi dell’art. 15, comma 8, l.fall.

Resta da segnalare che la sola richiesta del pubblico ministero non è di per sé sottratta al regime delle improcedibilità, salvo che la stessa si caratterizzi ulteriormente per un’urgenza particolarmente evidente, derivante, ad esempio, dalla richiesta di misure cautelari o conservative.

Questa disposizione appare come l’unica eccezione al regime “protettivo”¹⁰⁴ previsto dall’art. 10 del Decreto Liquidità e, come affermato dalla stessa Relazione Illustrativa, è volta a predisporre una tutela nelle situazioni in cui la radicale improcedibilità avrebbe avvantaggiato le imprese che stavano mettendo in atto condotte dissipative di rilevanza anche penale con noncuranza dei creditori, compromettendo le esigenze di repressione di condotte caratterizzate da particolare gravità.

Stante la contrapposizione tra i ricorsi del primo comma e le richieste del pubblico ministero, pare che l’improcedibilità debba riguardare qualunque modalità di attivazione dei procedimenti prefallimentari, quindi, ad esempio, anche i vari casi disciplinati dagli artt. 162, 173, 180 l.fall., in cui il fallimento debba o possa conseguire

¹⁰⁴ A. FAROLFI, op. cit.

ad una declaratoria di inammissibilità o ad un rigetto della domanda di omologazione del concordato preventivo¹⁰⁵.

Il terzo comma della stessa disposizione prevede, ancora, che nel periodo che va dal 9 marzo al 30 giugno siano sospesi i termini degli artt. 10 e 69-*bis* l.fall. Trattasi di disposizione che si pone come obiettivo quello di evitare che il periodo di improcedibilità delle domande di fallimento provochi un danno irrimediabile per i creditori.

Per quanto attiene all'ambito dell'improcedibilità, i richiamati artt. 195, l.fall. e art. 3 d.lgs. 270/99, indicano come soggetti istanti anche la stessa impresa, mentre l'art. 15 l.fall., si riferisce esclusivamente all'istanza presentata dai creditori e dal pubblico ministero essendo il fallimento in proprio disciplinato dall'art. 14 l.fall.

Sembrerebbe perciò escludersi la possibilità di dichiarare improcedibili le istanze presentate dallo stesso debitore poiché da una parte mancherebbe un riferimento espresso all'articolo che disciplina in modo specifico il ricorso per fallimento in proprio dell'imprenditore; e dall'altra non si troverebbe una giustificazione del perché non si possa procedere a una richiesta di autofallimento laddove la situazione di insolvenza si sia manifestata in un momento antecedente all'attuale situazione emergenziale. L'esclusione del fallimento in proprio potrebbe perciò rappresentare una soluzione troppo *tranchant*, in quanto imporrebbe al debitore un obbligo di prosecuzione dell'attività indipendentemente dalla propria volontà¹⁰⁶.

Al fine di interpretare nella maniera più corretta la previsione in parola, appare utile analizzare la *ratio*, enunciata dallo stesso Legislatore nella Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, dell'art. 10.

In essa si legge che l'esigenza, per un periodo di tempo limitato, di sottrarre le imprese ai procedimenti finalizzati all'apertura del fallimento è dettata da una duplice ragione: da un lato, evitare di sottoporre il ceto imprenditoriale alla pressione crescente

¹⁰⁵ F. LAMANNA, *Il "blocco" dei procedimenti prefallimentari imposti dal Decreto Liquidità*, 14 aprile 2020, in: *Il Fallimentarista*

¹⁰⁶ D. GALLETTI, *Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra*, 14 aprile 2020, in: *Il Fallimentarista*; I. POLLASTRO, *Emergenza sanitaria e crisi d'impresa: come contenere il contagio?*, 2 aprile 2020, in: *Il Caso*.

delle istanze di fallimento di terzi e sottrarre gli stessi imprenditori alla drammatica scelta di presentare istanza di fallimento in proprio, in un quadro in cui lo stato di insolvenza può derivare da fattori esogeni e straordinari; dall'altro, bloccare un altrimenti crescente flusso di istanze in una situazione in cui gli uffici giudiziari già versano in forti difficoltà di funzionamento.

La soluzione dell'improcedibilità, per quanto affermato dallo stesso Legislatore, sembra applicabile anche alla richiesta di apertura della procedura fallimentare proveniente dallo stesso debitore, che non può quindi rinunciare a questo periodo di moratoria.

La *voluntas legis* deve desumersi dal senso letterale della norma, per questo motivo si ritiene che qualunque presa di posizione contraria¹⁰⁷ all'indicazione testuale è da considerarsi distante dall'intenzione del legislatore e quindi non condivisibile.

La norma, del resto, lungi dal poter essere considerata di natura dispositiva, essa presenta carattere imperativo e, come tale, è inderogabile a prescindere dall'eventuale atteggiamento abdicativo del debitore rispetto alla possibilità di avvalersene¹⁰⁸.

¹⁰⁷ TRIB. PIACENZA, 8 maggio 2020, in: *IlCaso.it.*, che ha affermato: "il Collegio ritiene di non dover dichiarare l'improcedibilità del presente ricorso, nonostante lo stesso sia stato depositato in data 09 marzo 2020 e l'art. 10, comma uno, del D.L. 23 dell'8 aprile 2020 abbia previsto la improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento depositati dal 9 marzo al 30 giugno 2020. In primo luogo, l'art. 10 fa espresso riferimento ai ricorsi presentati ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, mentre manca un riferimento espresso all'art. 14 L.F., norma che disciplina in modo specifico il ricorso per fallimento in proprio dell'imprenditore; in tema, sebbene la Relazione Illustrativa esponga una interpretazione diversa e dia per scontato che la norma si applichi anche alla ipotesi di fallimento in proprio, il Collegio non può esimersi dal ricordare come la *voluntas legis* non possa che rilevare in senso oggettivo e debba in ogni caso desumersi in primis dal tenore letterale della norma, restando l'intenzione puramente soggettiva dei singoli rappresentanti del potere legislativo del tutto irrilevante. Anche ammettendo l'applicabilità della norma al caso si specie, comunque, il Collegio rimarca come, se la *ratio legis* è quella di "sollevare" l'imprenditore dall'impellente onere di chiedere il fallimento in proprio (anche in relazione alla possibilità di accedere a soluzioni alternative alla crisi), tale esigenza non sussiste logicamente qualora la situazione di insolvenza si sia già pienamente manifestata e divenuta irrimediabile in un momento antecedente all'attuale situazione emergenziale".

¹⁰⁸ S. AMBROSINI, *L'improcedibilità delle istanze di fallimento: ratio legis, tassatività della deroga e corollari applicativi*, 29 maggio 2020, in: *IlCaso*.

Sotto la coltre della modalità processuale, il Legislatore ha voluto attribuire al debitore uno spazio di maggiore mediazione e di valutazione effettiva delle difficoltà economiche e propriamente aziendali ed il pretesto offerto è l'eccezionalità della vicenda pandemica attualmente in corso¹⁰⁹.

Per quanto riguarda la situazione del debitore che già versava in condizioni di crisi o che si ritrova travolto e pericolosamente a rischio di insolvenza, il legislatore afferma che potrà comunque procedere, salvo la sospensione dei termini processuali sino all'11 maggio, con una domanda di concordato ovvero di omologa di ristrutturazione dei debiti¹¹⁰.

Resta da domandarsi se la previsione contenuta nel primo comma dell'art. 10 possa presentare profili di incostituzionalità dal punto di vista della lesione del diritto di difesa o della disparità di trattamento (artt. 24 e 3 Cost.).

Il problema sussisterebbe se nel nostro ordinamento fosse configurabile, in capo a tutti gli imprenditori insolventi, un generale e indiscriminato "diritto a fallire". Se così fosse, l'art. 10 Decreto Liquidità limiterebbe la possibilità di ricorrere agli strumenti concorsuali e costituirebbe quindi, una violazione di rango costituzionale.

Ciò tuttavia è smentito dall'introduzione delle soglie di non fallibilità previste dal secondo comma dell'art. 1 l.fall.¹¹¹: i limiti stabiliti da questa disposizione, infatti, come chiarito dal giudice delle leggi, costituiscono espressione della legittima discrezionalità del legislatore.

La Consulta, infatti, interrogata sul presunto contrasto tra le soglie individuate al comma 2° dell'art. 1 l.fall. e l'art. 3 Cost., in particolare in riferimento al principio di ragionevolezza, ha precisato che "le considerazioni concernenti i criteri di applicabilità della disciplina delle procedure concorsuali, correlati alle dimensioni economiche dell'imprenditore fallendo, attengono alla sfera della discrezionalità del

¹⁰⁹ M. GIORGETTI, *Termine annuale per la dichiarazione di fallimento e improcedibilità dei ricorsi causa Covid*, 20 ottobre 2020, in: *IlSocietario*.

¹¹⁰ M. IRRERA, E. FREGONARA, *op. cit.*

¹¹¹ S. AMBROSINI, *op. cit.*

legislatore perché rientrano nell'ambito della generale politica economica e giudiziaria e a lui spetta la scelta delle varie soluzioni possibili”¹¹².

La Corte, ripercorrendo le varie modifiche intercorse all’art. 1 l.fall., osserva che la disciplina relativa all’individuazione dei requisiti richiesti ai fini dell’assoggettabilità dell’imprenditore al fallimento, si è svolta nel tempo attraverso diverse vicende normative che hanno visto il legislatore modificare, integrare ed eliminare certi parametri in relazione alla situazione economica del momento.

La discrezionalità del legislatore riguarda perciò non solo la determinazione dei parametri al di sotto dei quali non si fa luogo al fallimento, ma anche la più generale gestione di tutto ciò che riguarda le procedure fallimentari e, quindi, come nel caso in oggetto, anche le ipotesi di “blocco” delle istanze di fallimento.

Muovendo da queste premesse non si può affermare l’esistenza di un diritto a fallire per l’imprenditore insolvente e, conseguentemente, deve concludersi che sono infondati i dubbi di incostituzionalità derivanti dalle misure imposte dall’art 10 Decreto Liquidità¹¹³.

Il legislatore ha poi utilizzato indifferentemente una sola qualificazione, quella di “improcedibilità”, per due diverse tipologie di preclusione.

Sul piano letterale infatti è improprio considerare “improcedibili” le istanze di fallimento presentate a partire dalla data di entrata in vigore del d.l. 8 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020. Per esse maggiormente calzerebbe la qualificazione dell’“inammissibilità” poiché trattasi di una preclusione di carattere originario, non di un’ipotesi di preclusione sopravvenuta.

La medesima nozione di “improcedibilità” ben si addice, invece, alle istanze presentate dal 9 marzo fino all’8 aprile, atteso il carattere “retroattivo” che per tale arco temporale, anteriore all’entrata in vigore del Decreto Liquidità, esplica la sanzione. La misura di improcedibilità retroattiva è solo parziale, ha una validità temporanea ed è chiaramente una misura eccezionale in ragione del carattere

¹¹² C. Cost, 1° luglio 2009, n. 198, in: *Giurcost.org*

¹¹³ F. LAMANNA, *op. cit.*

straordinario dell'epidemia; per tutte queste ragioni pare si possa disattendere il dubbio di costituzionalità¹¹⁴.

È infine irrilevante qualunque considerazione volta a sostenere che l'art. 10 presuma un'insolvenza ricollegabile all'epidemia da Covid-19. Le disposizioni introdotte dal legislatore si riferiscono a situazioni di crisi la cui origine va individuata in un momento anteriore allo scoppio della pandemia. La stessa Relazione chiarisce che la norma è stata formulata reputandosi preferibile la scelta di adottare una misura con "valenza generale", senza necessità di distinguere tra crisi Covid e crisi pre-Covid. Lasciare al giudice l'onere di verificare se l'insolvenza sia o meno risalente, implicherebbe, da un lato, un dispendio di attività giudiziaria difficilmente gestibile in questo periodo; e, dall'altro, potrebbe risultare particolarmente complicato verificare fino a che punto la crisi economica abbia inciso sullo stato di insolvenza di un'impresa.

Il sistema così delineato dal legislatore impone dunque al tribunale l'onere di un immediato provvedimento di improcedibilità che costituirà presupposto in base al quale si potrà successivamente non computare il periodo di cui al comma 1°, ai fini della quantificazione dei termini di cui all'art 10 l.fall. o di quelli di cui all'art 69-*bis* l.fall. Quindi l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio, senza che occorra convocare né il debitore, né il soggetto istante (ove diverso) e rimane la possibilità di ripresentare l'istanza dal 1° luglio.

L'intervento di un creditore promosso fra il 9 marzo e il 1° luglio, all'interno di un'istruttoria prefallimentare iniziata in epoca anteriore, deve ritenersi inammissibile in quanto risulta chiaramente equiparabile a un'istanza di fallimento. La stessa considerazione deve essere fatta per i provvedimenti relativi alla riunione di un procedimento già radicato da un'istanza anteriore al 9 marzo¹¹⁵.

Ogni provvedimento diverso dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso rischia di dar luogo a un vizio della dichiarazione di fallimento e quindi a una nullità della sentenza.

¹¹⁴ F. LAMANNA, *op. cit.*

¹¹⁵ S. AMBROSINI, *op. cit.*

Infine, in base al terzo comma dell'art. 10 Decreto Liquidità, quando dalla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito la dichiarazione di fallimento, tale periodo non viene computato nei termini di cui agli artt. 10 e 69-*bis* l.fall. ossia nel termine di un anno entro il quale può dichiararsi il fallimento dell'imprenditore cessato; nel termine di tre-cinque anni previsto a pena di decadenza per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari e nei termini di variabile durata di retrodatazione del periodo sospetto in caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento¹¹⁶.

Anche in questo caso la Relazione Illustrativa segnala l'esigenza di evitare che tale blocco precluda irreversibilmente la proposizione delle istanze nei confronti delle imprese cancellate o venga a riverberarsi in senso negativo sulle forme di tutela della *par condicio creditorum*. Questa disposizione comporta che, perché non si possa più pronunciare il fallimento di un'impresa, dopo la declaratoria di inammissibilità, debba essere trascorso il periodo di un anno e 114 giorni ed infine i termini di cui all'art 69-*bis* devono anch'essi essere maggiorati di 114 giorni.

3.4 La sorte delle procedure concorsuali "minori" pendenti al tempo del Covid-19

Il d.l n. 23/2020 nel capo relativo alle misure poste per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza Covid-19, reca una regolamentazione di carattere speciale relativamente alle procedure conservative in essere al momento dell'emergenza epidemiologica. L'art. 9 ha infatti introdotto disposizioni volte a regolare le procedure di concordato preventivo e di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti pendenti al momento del diffondersi della pandemia.

L'emergenza sanitaria ha rappresentato, e rappresenta tutt'ora, un fattore sopravvenuto del tutto straordinario ed imprevedibile tale da incidere sia sulle modalità di esecuzione dei piani, sia sulla determinazione contenutistica degli stessi.

¹¹⁶ F. LAMANNA, *op. cit.*

In un contesto così delineato, il Legislatore ha ritenuto necessaria l'introduzione di una disposizione che disciplinasse le conseguenze e i possibili rimedi, a seconda dello stadio in cui le anzidette procedure si trovavano, al manifestarsi della pandemia.

Quindi, l'intervento normativo guarda al momento patologico della vita dell'impresa, con l'obiettivo di mantenere, per quanto possibile, la situazione dell'organismo produttivo al momento precedente l'inizio della pandemia.

L'ambito di applicazione dell'art. 9 del Decreto Liquidità riguarda tutte quelle procedure conservative pendenti al 23 febbraio 2020, data che, di fatto, cristallizza la decorrenza dello *ius superveniens*¹¹⁷.

Il criterio ordinante della disciplina può ravvisarsi nella distinzione tra previsioni relative alla proroga dei termini di adempimento e previsioni relative alla concessione di ulteriori termini per il deposito di nuova proposta ovvero di proroga del termine di deposito del piano nel concordato e negli accordi.

La *ratio* della norma è rinvenibile nella Relazione Illustrativa al decreto, laddove viene sottolineato come l'attuale situazione di crisi generi concreti rischi anche in ordine alla sopravvivenza dei tentativi di risoluzione della crisi di impresa alternativi al fallimento, promossi in epoca anteriore al palesarsi dell'emergenza sanitaria. In questo caso, procedure di concordato preventivo o accordi di ristrutturazione aventi concrete possibilità di successo, prima dello scoppio della crisi epidemica, potrebbero risultare irrimediabilmente compromesse, con ricadute evidenti sulla conservazione di complessi imprenditoriali anche di rilevanti dimensioni.

Con l'art. 9 il legislatore sembra "fotografare" la situazione al momento nel quale gli effetti della pandemia si sono manifestati ed è a partire da quel frangente che si cerca di individuare la soluzione più adeguata al fine di evitare che l'emergenza attualmente in corso, comprometta irrimediabilmente quelle procedure concorsuali aventi *chances* di successo prima del suo scoppio¹¹⁸.

¹¹⁷ M. T. DELLA CORTIGLIA, *Conservazione dell'impresa o interesse dei creditori: l'art. 9 Decreto Liquidità tra prime applicazioni e legge di conversione*, 13 ottobre 2020, in: *GiustiziaCivile*.

¹¹⁸ C. L. APPIO, D. DE FILIPPIS, *La sorte delle procedure concorsuali "minori" pendenti al tempo del Coronavirus*, 8 ottobre 2020, in: *GiustiziaCivile*.

L'accesso alle misure dettate per le procedure concorsuali minori è esteso a tutte le imprese, ma, per alcune, è necessaria l'iniziativa del debitore: è l'ipotesi in cui, ad esempio, la procedura si trovi nella fase di pre-concordato.

Il quarto comma dell'art. 9, infatti, statuisce che il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'art. 161 l.fall., che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di un'ulteriore proroga sino a 90 giorni, anche nei casi in cui sia stata depositata istanza per la dichiarazione di fallimento.

Dall'analisi della disposizione, non sembra preclusa la possibilità di ottenere una prima proroga in presenza di giustificati motivi, così come affermato dall'art. 161, comma 6, l.fall., fino a 60 giorni e, successivamente, un'ulteriore proroga fino a 90 giorni in dipendenza di fattori sopravvenuti legati all'emergenza epidemiologica¹¹⁹. Essendo in entrambi i casi necessaria la rappresentazione dei motivi che legittimano la concessione della proroga, è ipotizzabile un "severo giudizio", da parte del Tribunale, sulle ragioni prospettate dal proponente debitore all'interno delle due istanze di richiesta di proroga del termine¹²⁰.

Si permette quindi, all'impresa in crisi, di accedere al beneficio dell'*automatic stay*, connesso alla domanda di concordato preventivo c.d. in bianco, assegnando termini più ampi per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo, anche quando penda un'istanza di fallimento.

Sempre all'iniziativa del debitore è rimessa l'opzione contemplata al comma 2 dell'art.9: il debitore può presentare, sino alla data fissata per l'omologazione, istanza al Tribunale per la concessione di un termine non superiore a 90 giorni per il deposito di un nuovo piano o di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'art. 161 l. fall.

¹¹⁹ A questo proposito: C. L. APPIO, D. DE FILIPPIS, op. cit.; M. IRRERA, E. FREGONARA, op. cit.; S. AMBROSINI, G. GIANNELLI, *L'impatto del Decreto Liquidità sulla continuità aziendale delle imprese e sulle procedure pendenti*, in: *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, Giappichelli; F. LAMANNA, *Le misure temporanee previste dal decreto liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione*, 14 aprile 2020, in: *IFallimentarista*

¹²⁰ S. GRASSELLI, *Normazione d'urgenza e concordati in bianco*, 9 aprile 2020, in: *Centro Studi, diritto della crisi e dell'insolvenza*

Questa facoltà trova applicazione dal primo momento utile successivo al deposito della proposta e/o del piano originario e la concessione è vincolata solo alla richiesta formulata: il debitore non potrà presentare modifiche o integrazioni tali da lasciare ferme le assunzioni del piano originariamente proposto; bensì dovrà depositare una nuova proposta o un nuovo accordo.

La disposizione consente dunque di far regredire la procedura, pur se in stato ormai avanzato, alla fase dell'ammissibilità, con conseguente "riattivazione" degli obblighi informativi periodici di cui all'art. 161, comma 8, 1. fall¹²¹. Al debitore viene perciò data una seconda *chance* per adeguare il piano e la proposta ai fattori economici sopravvenuti per effetto della crisi pandemica.

In questo modo si cerca di evitare che il piano e la proposta, già presentati dal debitore e redatti sulla base di un determinato contesto economico, possano trovare esecuzione in una realtà trasformata dal virus¹²².

Il comma 3 dell'art. 9 configura un'alternativa che consente al debitore, in luogo della presentazione di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato preventivo, una misura, come definita nella stessa Relazione Illustrativa, "più snella", consistente nella mera modifica unilaterale dei termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

La disposizione prevede infatti, relativamente alla fase anteriore all'omologa, che il differimento dei termini di adempimento non superi la misura massima di sei mesi rispetto alla scadenza originaria. La proroga potrà intervenire solo a seguito di una specifica e motivata istanza del debitore e, conseguentemente, il beneficio sarà rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale.

In questa ipotesi, il piano e la proposta di concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti restano invariati, modificandosi unicamente i tempi di

¹²¹ A questo proposito, il Trib. Pistoia, 5 maggio 2020, in: *Dejure* ha affrontato un'istanza proposta ai sensi dell'art. 9, comma 2 e ha precisato che "*nell'assolvimento degli obblighi informativi la proponente dovrà rendere conto non solo delle iniziative concretamente assunte ma anche della evoluzione dei fatti sopravvenuti connessi alla emergenza epidemiologica, onde consentire al Commissario Giudiziale di esercitare compiutamente le proprie funzioni di vigilanza.*"

¹²² C. L. APPIO, D. DE FILIPPIS, *op. cit.*

soddisfazione dei creditori, i quali, tuttavia, non vengono coinvolti nel procedimento decisionale che porta al provvedimento di concessione del termine rilasciato dal Tribunale. Quest'ultimo sarà perciò chiamato a decidere se concedere un differimento dei termini di adempimento del piano e della proposta, differimento che non potrà essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie¹²³.

A questo proposito, si ritiene che, qualora non risulti comprovata la necessità della proroga, questa possa essere disattesa dal Tribunale. Dall'analisi letterale della norma non sembra invece possibile che il differimento possa essere quantificato in maniera diversa rispetto a quanto invocato dal debitore.

Sulla stessa linea, l'art. 9, comma 1 dispone che i termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati sono prorogati di sei mesi.

In questo caso, la proroga opera *ipso iure* e si riferisce ai procedimenti omologati alla data di entrata in vigore del d.l. n.6/2020 quindi al 23 febbraio 2020 ed investe un lasso temporale che, a seguito della conversione del decreto con la l. 5 marzo 2020, n. 13, rimane "aperto" in ragione dell'eliminazione del termine finale di scadenza che originariamente era previsto al 31 dicembre 2021. L'operatività del differimento non appare quale scelta discrezionale, ma deve intervenire obbligatoriamente¹²⁴.

La *ratio* di questa disposizione, inserendosi nelle finalità generali dell'intero art. 9, consiste nella prevalenza dell'interesse del debitore a posticipare il proprio adempimento, senza subire gli effetti dell'eventuale risoluzione per l'omesso adempimento nei termini originari, rispetto agli interessi dei creditori alla tempestiva attuazione del piano¹²⁵. È perciò una norma che premia l'interesse del debitore a non veder "naufregare" l'attuazione di un piano o di un accordo che sia stato ritenuto serio, credibile e sostenibile; solo indirettamente protegge i creditori.

¹²³ F. LAMANNA, *op. cit.*

¹²⁴ C. L. APPIO, D. DE FILIPPIS, *op. cit.*

¹²⁵ Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità.

Dall'analisi complessiva dell'art. 9 del Decreto Liquidità si può perciò dedurre come ciò che connota la scelta legislativa emergenziale sia il *favor* verso la conservazione dell'impresa a discapito della salvaguardia delle pretese creditorie.

Ciò trova evidente conferma nella legge di conversione, nella quale è stato inserito il comma *5-bis*, alla cui stregua il debitore che abbia ottenuto la concessione dei termini previsti per il concordato con riserva o per il c.d. preaccordo di ristrutturazione dei debiti può, nei termini assegnati, depositare atto di rinuncia alla procedura, dichiarando e documentando di aver predisposto un piano di risanamento pubblico nel registro delle imprese. In questo modo si offre all'impresa in crisi la facoltà di trasformare il pre-concordato ed il pre-accordo di ristrutturazione in un piano attestato di risanamento *ex art. 67, comma 3 l.fall.*, beneficiando perciò dell'originaria protezione dalle azioni esecutive e cautelari.

In un panorama così delineato, viene dunque a mancare un coinvolgimento del ceto creditorio.

La compressione degli interessi dei creditori appare di particolare gravità soprattutto sotto due profili: il primo aspetto da considerare risiede nella mancanza, da parte del Legislatore, dell'indicazione della durata delle misure introdotte. Questo vuoto, inserito nel contesto economico derivante dalla crisi sanitaria in corso, è destinato ad aumentare quel senso di incertezza che caratterizza da mesi le attività produttive.

Il secondo aspetto da considerare riguarda invece direttamente le figure dei creditori: i creditori dell'impresa in concordato preventivo o che abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti sono infatti, nella maggior parte dei casi, essi stessi degli imprenditori. Questi, coinvolti a loro volta dalla generale crisi economica da Covid-19, si assumono il rischio che l'applicazione delle norme sopraesposte produca, di conseguenza, una loro insolvenza, venendosi perciò a creare una sorta di crisi a catena che coinvolgerà un numero indefinito di imprese.

Nella difficile situazione nella quale il nostro Paese è coinvolto, appare dunque doveroso individuare delle misure più puntuali non solo per i debitori, colpiti prepotentemente dalla crisi economica, ma anche per gli stessi creditori.

4. La continuità aziendale ai tempi del Covid-19

4.1 La sospensione delle norme in materia di riduzione di capitale sociale per perdite

La continuità aziendale rappresenta un principio generale alla base della redazione del bilancio d'esercizio e costituisce anche uno degli indicatori da monitorare nell'ambito della procedura di allerta, introdotta dalla riforma del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Come già ampiamente analizzato, l'obiettivo che si è posto il legislatore nella redazione del nuovo Codice è quello di garantire alle imprese in difficoltà finanziarie l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase antecedente alla crisi vera e propria.

Questo sistema è stato creato con la consapevolezza che la possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che questa degeneri in una vera e propria insolvenza sino a farla divenire irreversibile¹²⁶.

La salvaguardia della continuità aziendale è perciò raggiunta, con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, attraverso una rilevazione precoce di quello stato nel quale, per inefficienze gestionali o produttive, si manifestano squilibri suscettibili di evolvere, con elevato grado di probabilità, in insolvenza.

In un contesto macroeconomico come quello attuale, nel quale l'intero tessuto finanziario mondiale è stato colpito da uno *shock* economico, il sistema, teso a provocare un'emersione anticipata della crisi, è ben lontano dal costituire una salvaguardia della continuità¹²⁷: esso rischierebbe infatti di colpire indifferentemente

¹²⁶ L. FORNACIARI, *Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale*, 6 maggio 2020, in: *IPSOA Quotidiano*

¹²⁷ F. CASARANO, *La salvaguardia della continuità aziendale: dal Codice della crisi alla crisi del Codice*, 14 maggio 2020, in: *Diritto24*.

buona parte del sistema imprenditoriale, con la prospettiva di ottenere perciò l'esatto contrario della salvaguardia della continuità aziendale stessa.

Infatti, nell'attuale momento di emergenza, è di primaria importanza sostenere la continuità aziendale delle imprese in crisi; del resto un'impresa in disequilibrio economico-finanziario non è materialmente in grado di proseguire quello che è il presupposto fondamentale della continuità aziendale, ossia l'attività.

Per attività si intende quell'equilibrio economico-finanziario che si nutre della fiducia che gli *stakeholders* ripongono nella capacità dell'impresa di ottemperare alle obbligazioni esistenti e di assumerne di nuove. Senza questa fiducia, la continuità s'interrompe istantaneamente, ma questa non può altrettanto istantaneamente ripristinarsi¹²⁸.

Seguendo questo obiettivo, in un contesto economico così delicato, il Legislatore, con il Decreto Liquidità agli artt. 6, 7, è intervenuto anche in quest'ambito, prevedendo delle norme *ad hoc* in materia di sospensione della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020, per quelle società "sane" che, in assenza di Covid-19, non avrebbero avuto problemi di *going concern*, ma che allo stato attuale si sono trovate e si troveranno ad approvare il bilancio senza una reale e chiara percezione del futuro.

Sotto il profilo societario è stata dunque disposta una sospensione *ex lege*, per l'esercizio 2020, dell'obbligo di ricostruire il capitale in caso di perdita: l'obiettivo è quello di rendere inerti i doveri di ricapitalizzazione a fronte di uno scenario di crisi generalizzata in cui l'applicazione rigida della disciplina del capitale sociale potrebbe condurre migliaia di imprese all'obbligo di accertare una causa di scioglimento¹²⁹. In altri termini, vengono "ibernare" dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020 le norme sulle perdite di capitale e sullo scioglimento delle società.

Questa parentesi si apre al di fuori di qualsiasi controllo pubblicistico ed intercetta tutte le imprese, senza distinzioni¹³⁰.

¹²⁸ R. TISCINI, *Continuità e fiducia vitali per le aziende*, 26 marzo 2020, in: *Il Sole 24 Ore*

¹²⁹ M. IRRERA, E. FREGONARA, *La crisi d'impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus*, 15 aprile 2020, in: *Il Caso*

¹³⁰ D'ATTORE, *Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi*, 23 aprile 2020, in: *Il Fallimentarista*

Nello specifico, l'art. 6 prevede che non vengano applicati fino al 31 dicembre 2020, gli art. 2246, commi 2° e 3°, artt. 2447, 2482 commi 4°, 5°, 6° e l'art. 2482-*ter* c.c. e per lo stesso periodo non operi la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, n. 4, 2545-*duodecies* c.c. Perciò le società di capitali che abbiano sofferto perdite tali da attingere il capitale in misura superiore al terzo sono sollevate dall'obbligo di ricapitalizzarsi o di trasformarsi in altro tipo societario fino alla fine dell'anno 2020.

Fanno eccezione le società di persone di qualunque tipo, posto che lo scioglimento per perdite di capitale non è per queste visto come causa autonoma, rappresentando solo uno degli eventi che possono determinarne lo scioglimento ai sensi dell'art. 2272, n. 2, c.c.

Con questa disposizione il legislatore ha perciò voluto sterilizzare, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre, la tipizzata causa di scioglimento rappresentata dalla perdita rilevante del capitale sociale, senza subordinarla all'assunzione di iniziative idonee a risolvere la crisi, ma mantenendo ferma solo la disposizione in tema di informativa ai soci¹³¹, prevista per le società per azioni dall'art. 58 della Direttiva 1132/2017¹³².

Il dovere di informazione anche nei confronti dei quotisti non è espressamente previsto dal Legislatore, ma potrebbe essere recuperato valorizzando la formulazione testuale dell'art. 6 che non sospende né il 1° comma dell'art. 2445 c.c., né i primi tre commi dell'art. 2482-*bis* c.c.

Questa norma introduce uno strumento già presente nell'armamentario della legge fallimentare: l'art. 182-*sexies*, 1° comma, l. fall., coincidente quanto all'oggetto, prevede infatti la temporanea inapplicabilità delle medesime norme disciplinanti la riduzione del capitale sociale per perdite ed il conseguente verificarsi di una causa di scioglimento a partire dalla data di presentazione dell'istanza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero della proposta di accordo, ovvero

¹³¹ CASS. Relazione tematica n.56/2020, 8 luglio 2020.

¹³² Ai sensi di tale norma “in caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti”.

ancora della domanda di concordato preventivo (anche “in bianco”) e sino alla relativa omologazione¹³³.

L’ambito di applicazione della norma introdotta dal Decreto Liquidità è molto più ampio, giacché la misura si applica indipendentemente dal contestuale ricorso al concordato preventivo o all’accordo di ristrutturazione dei debiti, e quindi in assenza di qualsiasi forma di “controllo giudiziario”.

Resta da segnalare che permane il divieto di distribuire utili ai soci finché le perdite non siano state ripianate, con la conseguenza che qualora una siffatta delibera fosse stata già adottata dall’assemblea prima della sospensione disposta *ex lege*, gli amministratori non dovrebbero darvi esecuzione per non pregiudicare il tentativo di soluzione concordata della crisi o comunque le prospettive di recupero del *going concern*¹³⁴.

Restano fermi anche gli obblighi previsti dagli artt. 2446, 1° comma, 2482-*bis* 1°, 2°, 3° comma, c.c.: gli amministratori, al verificarsi di una perdita rilevante, sono tenuti a predisporre un bilancio straordinario ed a sottoporlo all’assemblea dei soci.

La *ratio* che il Legislatore ha voluto perseguire con le disposizioni contenute nell’art. 6 è rinvenibile nella stessa Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, dove viene affermato come, nonostante le massicce misure finanziarie in corso di adozione, si appalesa una prospettiva di notevole difficoltà nel reperire i mezzi per un adeguato rifinanziamento delle imprese e queste misure sono volte ad evitare che la perdita di capitale, dovuta alla crisi da Covid-19 e verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 c.c.

¹³³ M. IRRERA, E. FREGONARA, op. cit.

¹³⁴ M. SPIOTTA, *La (presunzione) di continuità aziendale al tempo del Covid-19*, 11 aprile 2020, in: *IlCaso*.

L'estemporaneo "congelamento" degli obblighi vale dunque ad aggiornare all'anno che verrà il problema della tenuta strutturale delle imprese, chiamate sin da ora a ridefinire strategicamente il proprio equilibrio economico-finanziario¹³⁵.

4.2I bilanci e il principio di continuità aziendale "congelato"

L'emergenza epidemiologica da Covid-19, avendo comportato il blocco di tutte le attività produttive non essenziali, ha inciso fortemente, per molte società, sul normale svolgimento dell'attività d'impresa. Una simile situazione ha posto e pone tutt'ora diverse criticità anche per quanto riguarda la redazione del bilancio 2020.

L'art. 7 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 ha stabilito che le società in normale stato di funzionamento fino al 23 febbraio 2020 possono continuare a predisporre, secondo una prospettiva di *going concern*, i bilanci redatti nel corso del 2020, compreso quello di chiusura di esercizio. La disposizione è applicabile anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, e si riferisce alle sole società (di capitali o di persone) che redigono il bilancio oppure il rendiconto in conformità alle norme civilistiche.

Dall'ambito di applicazione della norma in esame, restano escluse quelle società che, indipendentemente dalla crisi indotta dall'epidemia, non versavano in uno stato di continuità già in fase di redazione del bilancio relativo all'esercizio 2019. Per queste, infatti, l'applicazione dei criteri individuati dall'art.7, avrebbe effetti fuorvianti, in quanto inficerebbe la fedele rappresentazione della situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria della società¹³⁶.

In questo modo viene "sterilizzato" transitoriamente l'obbligo di verificare la sussistenza della continuità aziendale per la redazione del bilancio relativo all'anno in corso, così come disciplinato dall'art. 2423*bis*, comma 1° c.c.

¹³⁵ G. LAZOPPINA, *Le norme emergenziali per le imprese in crisi nella Relazione tematica n. 56/2020 della Corte di Cassazione*, 4 agosto 2020, in: *IlCaso*.

¹³⁶ M. DI SARLI, *Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*, 11 aprile 2020, in: *IlCaso*,

Come è noto, la suddetta norma del Codice Civile prevede che, nell'atto della redazione del bilancio, la valutazione delle voci debba essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

La direzione aziendale deve perciò effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento¹³⁷; deve dunque redigere il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale, a meno che non sia la direzione stessa a voler interrompere l'attività o liquidare l'entità.

La direzione ha perciò l'onere di compiere una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante, destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno dodici mesi¹³⁸.

È evidente che in relazione al quadro di incertezza legata al momento storico che stiamo attraversando, è parso opportuno al Legislatore sospendere ogni valutazione relativa alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, quantomeno per l'esercizio in corso. Le società che già operavano nella prospettiva della continuità aziendale sono, dunque, legittimate *ope legis* a seguire il medesimo criterio di redazione del bilancio 2020 quand'anche gli indici di continuità aziendale dovessero risultare deficitari all'attualità¹³⁹.

L'art. 7, infatti, inertizza il principio di continuità applicando, attraverso una *fictio iuris*, un giudizio di continuità *sui generis*, relativo all'anno precedente¹⁴⁰. Si introduce perciò una sorta di *prorogatio* del “*going concern*”, che consente alle imprese di tenere buoni gli schemi del recente passato pre-Covid, quand'anche non propriamente rappresentativi di una realtà ormai segnata dalla crisi.

¹³⁷ IAS 1, Presentazione del bilancio – continuità aziendale, in: Banckpedia.org.

¹³⁸ M. RAVACCA, *La continuità aziendale valutata in base alla situazione pre-crisi da Covid-19*, 18 aprile 2020, in: *IPSOA*.

¹³⁹ CASS. Relazione tematica n.56/2020, 8 luglio 2020

¹⁴⁰ I. POLLASTRO, *Emergenza sanitaria e crisi d'impresa: come contenere il contagio?*, 2 aprile 2020, in: *Il Caso*.

In un contesto così delineato, la continuità viene perciò resa “retrospettica”, atteggiandosi a profilo da rintracciare all’interno di bilanci già chiusi e redatti in data antecedente al 23 febbraio 2020.

Si può affermare che l’intervento del Legislatore da una parte prende sicuramente atto dell’anomalo grado di incertezza che impedisce alle società di stimare durata, ampiezza e intensità dei fenomeni attuali e dall’altra pare capace di preservare la funzione informativa del bilancio.

L’obiettivo della norma introdotta con il Decreto Liquidità è, infatti, volto a sospendere il giudizio sulle prospettive di continuità aziendale in occasione del bilancio d’esercizio, nel presupposto che le difficoltà attuali siano temporanee e con l’auspicio del futuro recupero del *going concern*¹⁴¹.

4.3 Finanziamenti a favore della società.

Un’ulteriore misura adottata per attenuare gli effetti pandemici sulla situazione patrimoniale dell’impresa concerne la temporanea disattivazione delle regole contenute negli artt. 2467 e 2497 *quinquies* c.c. con riguardo ai finanziamenti dei soci, ovvero di chi esercita attività di direzione e coordinamento.

L’art. 2467 c.c. prevede, infatti, che il rimborso dei finanziamenti concessi in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito.

La disposizione è stata introdotta con la riforma del diritto societario disposta dal d.lgs n. 6/2003 che ha tentato di porre rimedio a quella che, da tempo, era diventata prassi: i soci, infatti, anziché finanziare la società mediante il conferimento a capitale, hanno storicamente preferito apportare i finanziamenti necessari sotto forma di prestito. Ciò permetteva loro di presentarsi in veste di creditori della società; questi

¹⁴¹ A. GUIOTTO, *La temporanea sospensione del giudizio sulla continuità aziendale nel bilancio d’esercizio*, 8 settembre 2020, in: *Quotidiano Giuridico*

si trovano, infatti, a concorrere con i creditori terzi rispetto ai quali però avevano una posizione di vantaggio, vuoi per la conoscenza di informazioni riguardanti lo “stato di salute” della società, vuoi per la possibilità di influire sui tempi e sulle modalità di pagamento dei debiti sociali¹⁴².

L’art. 2497-*quinquies*, invece, riguarda i finanziamenti effettuati a favore della società, da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti ovvero da altri soggetti ad essa sottoposti.

La *ratio* delle due norme, come precedentemente accennato, è perciò quella di sanzionare il fenomeno della c.d. “sottocapitalizzazione nominale”: situazione in cui la società dispone di mezzi per l’esercizio d’impresa, ma questi sono solo in minima parte imputabili a capitale, poiché concessi sotto forma di finanziamento.

Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23 interviene in questo ambito introducendo una disposizione con l’obiettivo di agevolare la prosecuzione dell’attività per superare la crisi: l’art. 8 del Decreto Liquidità, infatti, “congela” la regola della postergazione per incentivare i soci ad assumere comportamenti virtuosi nell’ottica del superiore interesse della società. Questi potranno dunque ottenere il rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società, senza subire la postergazione rispetto agli altri creditori¹⁴³.

Come affermato nella stessa Relazione Illustrativa al Decreto Liquidità, l’esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese colpite dall’attuale emergenza sanitaria, rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

L’applicazione dei meccanismi individuati dalle norme del Codice Civile risulta, a detta del Legislatore, eccessivamente disincentivante a fronte di un quadro economico che necessita invece di un maggior coinvolgimento dei soci nell’aumento dei flussi di finanziamento.

¹⁴² R. BENCINI, *Coronavirus e finanziamento soci: congelata la regola della postergazione*, 23 aprile 2020, in: *quotidianogiuridico.it*

¹⁴³ G. LAZOPPINA, *op. cit.*

La finestra temporale entro cui i vincoli non rilevano è ricompresa fra l'entrata in vigore del Decreto Liquidità e la fine dell'esercizio sociale in corso, perciò entro il 31 dicembre 2020.

Stando alla lettera della norma, ai fini della sua applicazione, rileverà unicamente il finanziamento erogato in una data che ricadere nell'arco temporale prestabilito¹⁴⁴. I finanziamenti effettuati in quel periodo non saranno postergati nel rimborso e, laddove seguissero il fallimento nell'anno successivo, dovranno essere restituiti.

Tale soluzione può rappresentare un utile strumento preventivo per agevolare il recupero di mezzi finanziari incentivando lo sviluppo di flussi di cassa idonei ad assicurare un opportuno rifinanziamento delle imprese anche tramite prestiti e favorendo quindi il coinvolgimento dei soci nei confronti della società stessa¹⁴⁵.

Seguendo questa disciplina, viene perciò riservato un trattamento di favore ai prestiti dei soci che si presumono "anomali" (in quanto contratti in una fase di grave crisi economica), mediante la temporanea neutralizzazione del regime previsto dal primo comma dell'art. 2467 c.c.¹⁴⁶.

¹⁴⁴ CASS. Relazione tematica n.56/2020, 8 luglio 2020

¹⁴⁵ M. IRRERA, E. FREGONARA, *op. cit.*

¹⁴⁶ V. SANGIOVANNI, *I finanziamenti dei soci nella legislazione emergenziale da Covid-19*, 24 aprile 2020, in: *ilSocietario*

5. La forza maggiore come esimente nel giudizio sull'insolvenza

Come già ampiamente analizzato, la stragrande maggioranza delle imprese è attualmente investita dagli effetti economici di una situazione di emergenza sanitaria riconducibile al concetto di evento assolutamente ed oggettivamente non prevedibile e di carattere generale, le cui ricadute sono essenzialmente due: da una parte l'interruzione repentina del *cash flow* generato dall'attività d'impresa e, dall'altra, la difficoltà di prevedere i flussi di cassa futuri¹⁴⁷.

In questo momento, infatti, la crisi cessa di essere solo un fatto interno all'azienda, ma genera effetti palesi: l'incapacità a fronteggiare le scadenze, la perdita di fiducia e di credito, lo sfaldamento della struttura organizzativa e la progressiva perdita della clientela¹⁴⁸.

Le varie restrizioni imposte dai Governi hanno avuto quale effetto collaterale quello di soffocare intere economie e, soprattutto, le attività produttive. Siamo perciò all'inizio di una impreveduta fase economico-finanziaria che sta mettendo (e metterà) in estrema difficoltà gli imprenditori nello svolgimento di ogni singola attività: dall'adempimento dei propri obblighi, alla gestione delle scadenze contrattuali.

In un contesto così delineato, dopo l'analisi degli interventi normativi degli ultimi mesi, risulta di particolare importanza ritornare sul concetto di insolvenza e calare la sua applicazione alla realtà della pandemia da Covid-19.

In tema di insolvenza, costituisce *ius receptum* il c.d. principio della rilevanza oggettiva dello stato di insolvenza: una giurisprudenza consolidata¹⁴⁹ ha infatti

¹⁴⁷ G. CORNO, L. PANZANI, *La disciplina dell'insolvenza durante la pandemia da COVID-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa italiana*, 27 aprile 2020, in: *Il Caso*.

¹⁴⁸ M.L. RUSSOTTO, G. RUSSOTTO, G. LIMITONE, *L'impresa in momentanea difficoltà e l'impresa insolvente: analisi economica e conseguenze giuridiche*, 27 aprile 2020, in: *Il Caso*.

¹⁴⁹ Cass, Sez. Un., 13 marzo 2001, n. 115 in: *il Caso*, "Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una

ampiamente analizzato come, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, conti esclusivamente l'incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, a prescindere da quali siano state le sue cause generatrici¹⁵⁰.

In linea con l'indicazione giurisprudenziale, nell'art. 5 l.fall. non si può rinvenire alcun riferimento alle cause dell'insolvenza.

Essa, perciò, sussiste a prescindere dal fatto che derivi da errori nella programmazione economico-finanziaria dell'imprenditore, da deficit comportamentali, da *shock* esogeni (comprese le calamità naturali), dalla commissione di reati, da scioperi o dal non riuscire a incassare crediti dai propri debitori¹⁵¹.

Quel che conta resta dunque il fenomeno effettuale in sé. Persino l'insolvenza provocata da caso fortuito o forza maggiore non esime il Tribunale dalla necessità di procedere alla dichiarazione di fallimento.

Il principio dell'irrelevanza delle cause dell'insolvenza non soffre deroghe normative, anche se non può essere generalizzato in modo assoluto. Del resto anche questo consolidato principio, incontra due limiti¹⁵²: da una parte, quello segnato da uno dei principi che permea il nostro ordinamento giuridico, ovvero, la clausola generale di buona fede e, dall'altra, dall'interesse ad agire.

situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”.

¹⁵⁰ TERRANOVA, *Lo stato di insolvenza: per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento*, Milano, 1996, Volume I, pag. 103.

¹⁵¹ PRESTI, *Stato di crisi e stato di insolvenza*, in *Crisi d'impresa e procedure concorsuali*, Milano, 2016, pg. 415-416.

¹⁵² S. AMBROSINI, *op. cit.*

Per quanto riguarda il primo aspetto, la giurisprudenza ha affermato come il principio di buona fede costituisce un'esimente per la determinazione dello stato di insolvenza¹⁵³.

In particolare, laddove il creditore, con il suo comportamento contrario ai doveri di correttezza e di buona fede, renda impossibile il regolare adempimento delle obbligazioni, determinando lo stato di insolvenza, sarà compito del Giudice revocare l'eventuale dichiarazione di fallimento.

Come ampiamente noto, uno dei presupposti indispensabili per la dichiarazione di fallimento è certamente la sussistenza dello stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, ma la giurisprudenza afferma come questa condizione, affinché sia rilevante ai fini dell'instaurazione della procedura concorsuale, non possa essere la conseguenza di una condotta abusiva da parte del creditore stesso. In questo modo, il principio di buona fede, diviene a tutti gli effetti un limite al principio dell'irrelevanza delle cause generatrici dello stato di insolvenza.

Un secondo limite è invece segnato dall'interesse ad agire del creditore istante¹⁵⁴: esso deve sussistere non solo nel momento della presentazione dell'istanza di fallimento, ma per tutto lo svolgimento della procedura concorsuale.

¹⁵³ Nella sentenza della Cass. 19 settembre 2000, n. 12405, in: *Il Caso*, infatti, il principio di buona fede costituisce l'esimente per la dichiarazione di fallimento.

Il caso riguarda un istituto di credito che, rifiutando ad un cliente mutuuario il frazionamento del mutuo, gli aveva impedito la vendita di appartamenti e il conseguente afflusso di liquidità. Da questa situazione ne era derivata la condizione di insolvenza che aveva portato alla dichiarazione di fallimento. Il cliente mutuuario infatti, non essendo riuscito a pagare le rate del mutuo della banca, sua unica creditrice, procedeva con l'istanza di fallimento. La S.C., chiamata ad accertare l'esistenza del nesso di causalità fra il rifiuto della banca al frazionamento del mutuo e lo stato di insolvenza, con l'accoglimento del ricorso, afferma che *“l'irrelevanza delle cause generatrici dello stato di insolvenza non opera nell'ipotesi in cui esista un unico creditore e costui, con una condotta contraria ai doveri di concorrenza e di buona fede, abusi del suo diritto, creando le condizioni che rendono impossibile il regolare adempimento dell'obbligazione e causando così la dichiarazione di fallimento”*. Prosegue affermando che *“la dichiarazione di fallimento non può essere la conseguenza di una condotta abusiva da parte del singolo creditore ed è preclusa - salvo che vi siano altri creditori da tutelare - ogni qual volta lo stato d'insolvenza sia stato causalmente determinato da un suo comportamento improntato a mala fede in quanto contrario al dovere di correttezza e cooperazione alla realizzazione degli interessi della controparte”*.

¹⁵⁴ La C. App. Venezia, 13 marzo 2019, n. 1022 in: *Dejure*, è stata chiamata a pronunciarsi in riferimento al caso di un unico creditore che, già tutelato attraverso un provvedimento di conversione di un pignoramento, chiedeva e otteneva la dichiarazione di fallimento del proprio debitore.

In particolare alla mancanza ovvero al venir meno dell'interesse ad agire da parte dell'unico creditore, deriva l'irrilevanza della verifica dello stato di insolvenza del debitore e la conseguente inammissibilità dell'istanza di fallimento ovvero la revoca della dichiarazione di fallimento.

Perciò, laddove l'interesse ad agire del creditore non sussista (ovvero venga meno poiché la sua utilità sia già stata ottenuta), non sarà possibile, per il creditore, presentare istanza di fallimento e, l'eventuale procedura già in corso, dovrà essere revocata. Anche in questo caso, si nota come la perdurante sussistenza dell'interesse ad agire diventi un limite per la verifica dello stato di insolvenza e per la conseguente procedura fallimentare.

A questo proposito, nel contesto dell'emergenza economica da Covid-19, è stata recentemente avanzata, da una parte della dottrina¹⁵⁵, la proposta di integrare all'art. 5 l.fall. il concetto di "insolvenza incolpevole" in base alla quale non si dà luogo al fallimento quando l'insolvenza è dipesa da cause di forza maggiore. Dove per forza maggiore, c.d. *vis maior cui resisti non potest*, si intende quell'evento straordinario ed imprevedibile che impedisce la regolare esecuzione di un obbligo e l'accadimento, per

La Corte afferma che, per la dichiarazione di fallimento, *"debba essere vagliata la ricorrenza dell'interesse ad agire del ricorrente in quanto l'eventuale carenza, originaria o sopravvenuta, di tale condizione ben può far emergere l'uso strumentale della dichiarazione di fallimento del debitore, allorché la domanda risulti proposta per conseguire un risultato estraneo alla tutela del credito"*.

La contestazione da parte del debitore dell'interesse ad agire in capo al creditore (che propone istanza di fallimento), determina l'onere del creditore stesso di dimostrare l'esistenza dell'interesse ad agire. L'oggetto dell'accertamento in capo alla Corte è circoscritto *"all'effettiva utilità del risultato conseguibile dal creditore all'apertura della procedura concorsuale in funzione del soddisfacimento del credito secondo le regole del concorso"*. Perciò, muovendo da tali premesse, la Corte Veneziana ha altresì affermato come *"l'interesse ad agire in capo all'odierno resistente è venuto meno dopo l'emissione del provvedimento di conversione del pignoramento, perciò la prosecuzione della procedura esecutiva avrebbe consentito al debitore di conseguire un migliore trattamento del suo credito, rispetto a quanto egli si sarebbe ragionevolmente potuto attendere dal procedimento concorsuale"*. Da queste argomentazioni si arriva alla conclusione per la quale *"in ragione del sopravvenuto difetto di interesse di cui all'art. 100 c.p.c. va affermata l'inammissibilità della domanda proposta (...) per ottenere la dichiarazione di fallimento (...) e, conseguentemente, viene revocato il fallimento"*.

¹⁵⁵ G. LIMITONE, *La forza maggiore nel giudizio sull'insolvenza*, 2 aprile 2020, in: *Il Caso*

poter rientrare in questa categoria, non deve essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore¹⁵⁶.

La pandemia che sta coinvolgendo anche l'Italia e il conseguente blocco delle attività produttive disposto dal nostro Governo costituirebbero, sulla base di questa proposta, l'evento straordinario a causa del quale verrà a integrarsi la forza maggiore nell'adempimento degli obblighi.

La situazione nella quale il nostro Paese è costretto porta quindi a chiederci non tanto se il singolo debitore sia o meno insolvente, bensì perché il sistema imprese non è in grado di onorare i propri impegni finanziari.

Uno studio condotto dalla *Cerved Rating Agency*, nel maggio 2020, ha stimato le possibili conseguenze economiche derivanti dall'impatto dell'emergenza sanitaria Covid-19 su un campione di circa 30.000 imprese non finanziarie italiane¹⁵⁷.

In particolare sono stati previsti due scenari:

- Uno scenario base, secondo il quale l'emergenza terminerebbe a maggio 2020. In questo caso sarebbero necessari due mesi per tornare alla normalità, con impatti molto importanti sulle economie mondiali e quindi sulle attività di import-export.
- Uno scenario pessimistico, che prevede la durata dell'epidemia fino alla fine del 2020, di conseguenza, sei mesi per tornare alla normalità e un completo isolamento dell'economia italiana.

Ad oggi lo scenario che stiamo vivendo è il secondo.

In base alle stime, nell'anno in corso, si prevede, per le imprese, una caduta dei ricavi pari al 17,8%¹⁵⁸. Questo equivarrebbe a una perdita di 470 miliardi rispetto a uno scenario senza epidemia, in base al quale i ricavi sarebbero aumentati dell'1,7%

¹⁵⁶ Cass. 28 febbraio 1997, n. 956, in: *Dejure*

¹⁵⁷ CERVED KNOW, *Gli impatti del Covid-19 sui ricavi delle imprese italiane*, maggio 2020, in: *know.cerved.com*

¹⁵⁸ CERVED KNOW, *Coronavirus: fino al 10% delle aziende in default*, marzo 2020, in: *know.cerved.com*

nel 2020. Ed infine è altresì previsto un tasso di insolvenza teorico triplicato rispetto alla situazione pre-crisi del 15% a livello complessivo¹⁵⁹.

Come precedentemente analizzato, durante la prima fase della pandemia, il Legislatore è intervenuto a più riprese in tema di imprese e insolvenza: è stata rinviata l'entrata in vigore del CCII, è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle regole base in materia di redazione del bilancio, continuità aziendale, riduzione del capitale, finanziamento alle società ed infine è stata introdotta l'improcedibilità delle istanze di fallimento proposte tra il 9 marzo e il 30 giugno.

La proposta della dottrina, in un contesto così delineato, è quella di una rivisitazione dell'art. 5 l.fall.; in particolare si propone l'esclusione della dichiarazione di fallimento ove l'inadempimento alle proprie obbligazioni sia stato determinato da causa di forza maggiore ovvero da elementi che, in quanto straordinari e imprevedibili (quale è il blocco delle attività produttive), determinano un'oggettiva incapacità di provvedere¹⁶⁰.

Deve pertanto auspicarsi che il Legislatore intervenga con una modifica o un'integrazione del suddetto articolo che si innesti in un più ampio contesto normativo a tutela delle imprese al fine di evitare iniziative repentine che possono portare, già nei prossimi mesi, a innumerevoli pronunce giudiziarie di fallimento.

Del resto, il concetto di forza maggiore non è nuovo nel nostro ordinamento: il codice civile lo utilizza espressamente tutte le volte in cui intende annettere valenza "scriminante" dell'inadempimento al verificarsi di eventi straordinari ed imprevedibili: ne è un esempio l'art. 1467 c.c., il quale riconosce al debitore la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel momento in cui la prestazione da lui dovuta sia diventata eccessivamente onerosa per fatti straordinari ed imprevedibili, estranei alla sua sfera d'azione.

Del resto, misure orientate in questo senso sono state adottate dal Ministero dello Sviluppo Economico, per quanto riguarda il commercio internazionale. Con una lettera indirizzata alle Camere di Commercio, Industria e Artigianato, il Ministero ha

¹⁵⁹ CERVED KNOW, *L'impatto del Covid-19 sui corporate italiani*, maggio 2020, in: know.cerved.com

¹⁶⁰ S. AMBROSINI, *op.cit.*; G. LIMITONE, *op. cit.*

autorizzato la CCIAA a rilasciare, su richiesta delle imprese, un'attestazione¹⁶¹ di “sussistenza di forza maggiore” con l'intento di offrire una sponda a quegli operatori italiani che stanno patendo gli effetti della decretazione emergenziale. Sarà onere della parte che la invoca dimostrare che il presunto impedimento non avrebbe potuto essere evitato o superato.

La predetta attestazione non presuppone alcuna verifica della CCIAA in ordine all'effettiva impossibilità sopravvenuta sofferta dall'impresa, rappresentando solo una sorta di “vidimazione” della doglianza da questa lamentata¹⁶².

L'operatività di questa clausola¹⁶³ dipenderà quindi dal suo contenuto, dagli eventi presi in considerazione dalle parti e dalla chiarezza nell'indicazione, ma considerato il tradizionale diniego, a livello internazionale (in particolare nei paesi di *common law*), della clausola di forza maggiore come esimente all'inadempimento, essa appare non sufficiente.

L'obiettivo delle misure emergenziali degli ultimi mesi, sia a livello nazionale che internazionale¹⁶⁴, è sicuramente quello di evitare la desertificazione industriale, sottrarre il nostro Paese dal rischio di essere intasato da centinaia di procedure fallimentari. La proposta di introdurre il concetto di “insolvenza incolpevole”, specificamente legata alla situazione derivante dall'emergenza sanitaria Covid-19, potrebbe dunque costituire un altrettanto valido strumento per fuggire dal drammatico scenario paventato. L'intervento auspicato porterebbe infatti alla rinuncia, anche solo temporanea, al principio della rilevanza oggettiva dell'insolvenza.

¹⁶¹ Lettera del Ministero dello Sviluppo Economico, alle Camere di Commercio industria, artigianato, agricoltura, alle Associazioni di Categoria, avente ad oggetto “*Attestazione camerali su dichiarazione delle imprese di sussistenza causa di forza maggiore per emergenza COVID-19*”, 25 marzo 2020.

¹⁶² E. GANDINI, *Covid-19 e contratti commerciali: quale spazio per le clausole di forza maggiore e di hardship*, 23 aprile 2020, in: *IPSOAQuotidiano*.

¹⁶³ Definita, nel contesto internazionale dai Principi Unidroit (art. 7.1.7) e, per la compravendita di beni mobili, dalla CISG (art. 79.1).

¹⁶⁴ REDAZIONE Covid-19. *CERIL esorta i Legislatori ad adattare la legislazione sull'insolvenza*, 26 marzo 2020, in: *IlFallimentarista*.

Tuttavia restano da segnalare alcune criticità che deriverebbero dall'introduzione di una modifica di tale portata.

La misura così delineata comporterebbe un'inevitabile incertezza nella valutazione del giudice in ordine alla sussistenza del presupposto della causa di forza maggiore, non essendo agevole ravvisare un nesso causale esclusivo fra evento straordinario e dissesto dell'impresa.

Deve infatti riconoscersi che la pandemia, in molti casi, ha avuto l'effetto di aggravare bruscamente una situazione di equilibrio già di per sé precario dell'impresa. Si pensi a quelle realtà che avevano intrapreso un processo di ristrutturazione nei primi mesi del 2020. Ma, d'altra parte, diverse realtà si trovavano già in uno stato di dissesto tale da configurare l'avvio di procedure concorsuali, indipendentemente dall'avvento dell'emergenza epidemiologica.

I giudici, seguendo lo schema della proposta di integrazione/modifica dell'art. 5 l.fall, si troverebbero costretti ad individuare un confine tra crisi Covid-19 e crisi Pre-Covid-19. Se ciò non fosse compiuto potrebbero non vedersi premiate quelle imprese virtuose che non pativano particolari dissesti prima dell'avvento del Covid-19. Di conseguenza, si rischierebbe di generalizzare l'applicazione di quelle misure di favore permettendo anche ad imprese immeritevoli di poterne beneficiare¹⁶⁵.

La selezione delle imprese meritevoli si dovrebbe fondare su un sistema di mercato che attualmente non esiste più. Pertanto, prima di poter individuare quali imprese meritano un trattamento speciale, sarebbe necessario stabilizzare l'economia anche a costo di "congelare" per qualche tempo gli ordinari criteri discretivi tra imprenditore onesto e capace¹⁶⁶.

¹⁶⁵ D. GALLETTI, *Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra*, 14 aprile 2020, in: *IlFallimentarista*.

¹⁶⁶ F. CESARE, *L'ibernazione selettiva delle procedure minori e dei fallimenti nel Decreto Liquidità*, 23 aprile 2020, in: *IlFallimentarista*.

III. LE PROPOSTE DELLA DOTTRINA PER EVITARE I FALLIMENTI CAUSA EMERGENZA SANITARIA

1. Le raccomandazioni del CERIL alla luce dell'attuale emergenza economico-socio-sanitaria

Le ripercussioni economiche e finanziarie provocate dall'epidemia Covid-19 non verranno meno a breve termine, esse si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio. La prolungata limitazione e, in molti casi, la totale sospensione delle attività che hanno coinvolto il nostro Paese nei primi mesi dell'anno in corso, e anche attualmente, hanno prodotto (e stanno producendo) effetti pesantissimi su tutte le attività.

L'intensificarsi delle misure per il contenimento della pandemia ne ha lasciato intravedere fin da subito le pesanti ripercussioni, soprattutto sul piano economico e su quello sociale. Sebbene infatti permetta di ridurre il contagio, il *lockdown* determina uno *shock* dal punto di vista economico. L'intensità dello *shock* dipende dalla durata delle misure di distanziamento sociale, da una parte e dall'interruzione obbligata di una gran parte delle attività produttive, dall'altra¹⁶⁷.

Le imprese, infatti, sono messe in difficoltà da un evento assolutamente imprevedibile e di carattere generale che riguarda contemporaneamente le economie di tutti i Paesi.

¹⁶⁷ CONSOB, *La crisi Covid-19, impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata*, luglio 2020, in: *Consob.it*

Un recente *statement* dell'*executive committee* di CERIL¹⁶⁸, ha rilevato come gli strumenti tradizionali della disciplina dell'insolvenza non siano idonei a far fronte alla crisi finanziaria ed economica scatenata dall'epidemia Covid-19¹⁶⁹.

In particolare, viene osservato come i Paesi dell'Unione Europea dovranno considerare due esigenze fondamentali: l'impossibilità di formulare previsioni sui futuri flussi di cassa ed il venir meno degli attuali flussi di cassa generati dall'attività d'impresa.

In una situazione così delineata la prima raccomandazione di CERIL è di sospendere gli obblighi, che molte legislazioni europee prevedono per gli imprenditori che si trovano in crisi, di presentare istanza di fallimento in proprio e di avviare piani di ristrutturazione, quando vi siano possibilità di recupero dell'equilibrio economico-finanziario.

In linea con quanto previsto dall'art. 19, lettera a) della Direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, si osserva infatti come l'avvio tempestivo delle procedure di liquidazione ovvero di ristrutturazione è previsto nell'interesse dei creditori e degli altri *stakeholders*¹⁷⁰. Ciò nonostante, la situazione di crisi generale che investe ormai da diversi mesi il nostro Paese non rende possibile individuare le imprese che non offrono possibilità di proseguire l'attività, ovvero che possono proseguirla soltanto se avviano un piano di ristrutturazione.

In un contesto nel quale crisi e insolvenza non riguardano un numero limitato di imprese, bensì la grande maggioranza, le condizioni ordinarie di mercato sono venute meno e, di conseguenza, vi è la necessità di sospendere, in parte, gli obblighi degli imprenditori in difficoltà¹⁷¹.

¹⁶⁸ CERIL: Conferenza sul diritto europeo in materia di ristrutturazione e insolvenza (*Conference on European Restructuring and Insolvency Law*), è una organizzazione *no profit* indipendente composta da 60 fra avvocati ed altri operatori nel campo del diritto della crisi di impresa, professori di diritto e giudici delegati, impegnati nel miglioramento della legislazione dell'insolvenza e delle prassi in Europa.

¹⁶⁹ *Statement* pubblicato il 20 marzo 2020, in: www.ceril.eu

¹⁷⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1023>

¹⁷¹ G. CORNO, L. PANZANI, *I prevedibili effetti del Coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*, 25 marzo 2020, in: *Il Caso*.

Come ampiamente analizzato, il Legislatore italiano, con la corposa decretazione emergenziale degli ultimi mesi, si è effettivamente mosso in questa direzione prevedendo, all'art. 10 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, l'improcedibilità delle istanze fallimentari depositate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020; agli artt. 7 e 9 la sospensione di una serie di obblighi in tema di continuità aziendale ed infine, all'art. 5, il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Una seconda proposta del CERIL è quella di rispondere alle esigenze di liquidità delle imprese e, in particolare delle piccole medie imprese, con riserve finanziarie. Le PMI si trovano infatti, secondo quanto previsto dalle norme in materia di insolvenza, in una situazione di illiquidità qualificabile come impossibilità a far fronte ai propri obblighi di pagamento.

Nel nostro Paese, le piccole medie imprese rappresentano il 92% delle imprese attive e impiegano l'82% dei lavoratori in Italia¹⁷². Questo aggregato produce un valore pari a 224 miliardi di euro: il 39% è prodotto da PMI che hanno sede nel Nord-Ovest, il 28% da società del Nord- Est, il 18% da imprese dell'Italia Centrale e il restante 15% da piccole e medie imprese meridionali¹⁷³. È indubbio perciò che esse rappresentano l'ossatura del tessuto economico-produttivo italiano.

Il Rapporto Regionale PMI-2020, condotto dalla *Cerved* congiuntamente a Confindustria, si occupa di analizzare lo stato di salute economico-finanziaria e le prospettive delle 156 mila società italiane che, impiegando tra 10 e 250 addetti e con un giro d'affari compreso tra 2 e 50 milioni di euro, rientrano nella definizione europea di piccola e media impresa¹⁷⁴.

¹⁷² PROMETEIA, *Quanto contano in Italia le piccole medie imprese?*, 31 agosto 2020, in: *il Sole 24Ore*

¹⁷³ REDAZIONE PMI, *Impatto Covid sulle PMI*, 4 novembre 2020, in: *www.pmi.it*

¹⁷⁴ COMMISSIONE EUROPEA, *Guida dell'utente alla definizione di piccola media impresa*, settembre 2019, in: *europa.eu*

Dall'indagine condotta si è arrivati alla conclusione che il Covid-19 avrà un impatto senza precedenti sui conti delle PMI, con ricadute molto pesanti sugli indici di redditività¹⁷⁵.

In particolare, in base a questo modello, si prevede che le PMI italiane contrarranno il fatturato del 12,8% nel 2020, con un rimbalzo nel 2021 dell'11,2%. Nel complesso, questo si tradurrà in una perdita di 227 miliardi di fatturato nel biennio 2020-2021, rispetto a uno scenario tendenziale di lenta crescita delle vendite. In caso di nuove ondate del Covid-19, il calo dei ricavi è stimato a -18,1% per l'anno in corso (+16,5% nel 2021), con minori ricavi che sfioreranno i 300 miliardi di euro per le PMI analizzate nel biennio di previsione¹⁷⁶.

A fronte dello scenario ipotizzato, lo *statement* condotto da CERIL individua quattro aree nelle quali il legislatore dovrebbe valutare di intervenire:

- la sospensione dei doveri di accesso a procedure di insolvenza basato sull'impossibilità di far fronte alle obbligazioni;
- misure a supporto della sopravvivenza delle imprese e dei loro dipendenti;
- norme che consentono di "ibernare" le PMI che presentano insufficienti flussi di cassa dovuti al *lockdown* derivante dalle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19.

È necessario perciò da un lato, garantire tempestivamente risorse finanziarie alle PMI che potrebbero entrare in crisi di liquidità e, dall'altro, agganciare una ripresa solida che consenta loro di ripagare i debiti accumulati.

Il Legislatore italiano è intervenuto in questo ambito introducendo dapprima una sospensione temporanea dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, compresi i termini per la proposizione dei procedimenti esecutivi (art. 83, Decreto Cura Italia) e, successivamente l'improcedibilità delle istanze di fallimento. Le misure hanno coinvolto un arco temporale che si è concluso il 15 aprile 2020, non è perciò stata predisposta una moratoria di carattere generale delle azioni esecutive. Del resto,

¹⁷⁵ CERVED, *Le Pmi e gli effetti del Covid-19: il Rapporto Regionale Cerved - Confindustria 2020*, luglio 2020, in: know.cerved.com

¹⁷⁶ PROMETEIA, *PMI, quanto conta in Italia il 92% delle aziende attive sul territorio?*, 10 luglio 2019, in: *Il sole 24Ore*.

le finalità che hanno spinto il Legislatore in questa direzione non sono rinvenibili nella necessità di apportare un sostegno alle imprese, bensì alla necessità di evitare il sovraffollamento degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda le misure a supporto della sopravvivenza delle imprese e dei loro dipendenti, con il Decreto Cura Italia (all'art. 56 del d.l. 23 febbraio 2020, n. 6) sono state assegnate nuove risorse al Fondo di Garanzia per le PMI¹⁷⁷; all'Allegato 4-*bis* della Legge di Conversione¹⁷⁸ del Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) ha successivamente introdotto delle procedure di accesso semplificato al fondo.

Per i dipendenti è invece stato predisposto, dapprima dall'art. 14 del Decreto Agosto¹⁷⁹, successivamente dall'art. 12, comma 9 del Decreto Ristori¹⁸⁰, il blocco dei licenziamenti fino a marzo 2021.

Nonostante le numerose misure introdotte, le proiezioni macroeconomiche condotte dalla Banca d'Italia¹⁸¹ sono allarmanti: il fatturato delle imprese italiane, con particolare riguardo al commercio, turismo, tessile e abbigliamento, a fine 2020, vedrà un calo del 7% con una flessione concentrata nel primo trimestre al -25,8%.

¹⁷⁷ Con il Fondo di Garanzia PMI, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le costose garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento

¹⁷⁸ Decreto Liquidità, (d.l. 8 aprile 2020, n. 23), recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”, è stato convertito in Legge il 6 giugno 2020 (l. n. 40/2020) e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143.

¹⁷⁹ Decreto Agosto: d.l. 14 agosto 2020, n. 104, recante: “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito con la l. 13 ottobre 2020, n. 126 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 253

¹⁸⁰ Decreto Ristori, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

¹⁸¹ Estratto del bollettino economico n. 3 – 2020, 13 luglio 2020, in: *bancaditalia.it*

Il PIL italiano viene indicato¹⁸² con una caduta del 9,2%, con un innalzamento del debito superiore rispetto a quanto il Def¹⁸³ di aprile aveva previsto. Secondo le stime della Banca d'Italia, di fronte alla scongiurata situazione attuale, ovvero il protrarsi dell'epidemia e l'esplosione di nuovi focolai, il calo potrebbe raggiungere il 13,1%.

Il bollettino economico pubblicato dalla Banca d'Italia prosegue affermando come gli interventi del Governo contribuirebbero a limitare la caduta del Pil quest'anno; in particolare il decreto Cura Italia (d.l. 17 maggio 2020, n.18) e il decreto Rilancio (d.l. 19 maggio 2020, n. 34), darebbero un apporto positivo di oltre 2 punti percentuali. La moratoria sul credito e le garanzie sui nuovi prestiti, varate dal Governo, sono infine considerati strumenti essenziali a scongiurare il materializzarsi di possibili effetti non lineari associati a gravi conseguenze finanziarie, poiché evitano una crisi di liquidità.

In una situazione così delineata, diversi operatori del diritto concorsuale hanno sottolineato a più riprese la necessità di predisporre una legislazione concorsuale emergenziale temporanea, finalizzata alla salvaguardia dei valori aziendali e dei livelli occupazionali, al fine di scongiurare il verificarsi del paventato scenario prodotto dal fallimento sistematico dell'economia italiana¹⁸⁴.

¹⁸² F. BINI, *Bankitalia peggiora le stime sul Pil 2020: giù del 9,2%. Ma il calo può toccare il 13,2%*, 5 giugno 2020, in: www.repubblica.it

¹⁸³ Def (Documento di Economia e Finanza): rappresenta il principale strumento di programmazione economica - finanziaria in Italia, viene proposto dal Governo e approvato dal Parlamento, esso indica la strategia economica e di finanza pubblica nel medio termine (*medium term budgetary framework*).

¹⁸⁴ T. BAGNULO, *Una lunga estate calda, fallimentare*, 10 luglio 2020, in: *Filodiritto*.

2. Il ritorno all'amministrazione controllata

2.1 Premessa

A causa dell'emergenza economica derivante dalla pandemia Covid-19, al fine di trovare una soluzione all'esigenza di molte imprese che si trovano in crisi, una parte della dottrina ha evidenziato la necessità di intervenire in materia concorsuale introducendo una moratoria temporanea che blocchi le azioni esecutive o cautelari dei creditori, per un tempo determinato¹⁸⁵. Ciò consentirebbe di evitare un effetto domino sull'intero sistema, dal momento che i creditori di un'impresa in crisi di liquidità sono generalmente altri imprenditori, che a loro volta potrebbero trovarsi in crisi di liquidità, non avendo la possibilità di riscuotere i propri crediti.

L'attuale situazione di crisi non consente la redazione di un piano di ristrutturazione; appare complesso, infatti, nell'incertezza che caratterizza i mesi che stiamo vivendo, far luogo ad un programma operativo individuando i possibili scenari di riferimento¹⁸⁶.

A questo scopo anche il concordato preventivo potrebbe non risultare sufficiente. Se per un verso è vero che per ottenere il blocco delle azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore, basta la semplice presentazione e pubblicazione, nel registro delle imprese, di una domanda di concordato "con riserva"; per un altro verso, il tempo concesso dal Tribunale al debitore, per decidere che cosa proporre è molto breve¹⁸⁷. L'art. 161 l.fall. infatti, afferma che l'imprenditore deve presentare il ricorso entro un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni, prorogabile, in presenza di giustificati motivi, non oltre i sessanta giorni. Un periodo di tempo eccessivamente

¹⁸⁵ A questo proposito: G. CORNO, L. PANZANI, *La disciplina dell'insolvenza durante la pandemia da Covid-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa emergenziale*, in crisi di impresa e insolvenza, 27 aprile 2020, in: *IlCaso*; P. F. CENSONI, *La gestione delle crisi sistematiche delle imprese da Covid-19 fra legge fallimentare e codice della crisi e dell'insolvenza: il ritorno dell'amministrazione controllata?*, 3 giugno 2020, in: *IlCaso*.; T. BAGNULO, *op. cit.*

¹⁸⁶ G. CORNO, L. PANZANI, *op.cit.*

¹⁸⁷ P.F. CENSONI, *op. cit.*

limitato, dunque, per poter superare il crollo del fatturato, l'assenza o l'insufficienza di liquidità e la sussistenza di debiti.

Questo strumento potrebbe risultare certamente utile nel caso in cui l'imprenditore intenda ottenere dai creditori, più che una riduzione degli importi dovuti, una rimodulazione delle scadenze e degli interessi: l'art. 169-*bis* l.fall, infatti, permette al debitore concordatario di poter beneficiare della possibilità di scegliere quali rapporti pendenti estinguere e quali sospendere o sciogliere, previa autorizzazione del tribunale o del giudice delegato. Ciò nonostante questo strumento non può essere considerato adeguato a tutte le realtà investite dall'attuale *shock* economico.

Proprio dalla necessità di trovare una soluzione che possa coinvolgere il maggior numero di imprese in difficoltà, una parte della dottrina ha suggerito l'opportunità di reintrodurre, con una serie di modifiche, la normativa dedicata al procedimento di amministrazione controllata, di cui alla Legge Fallimentare del 1942.

2.2 *L'amministrazione controllata nella legge del 1942*

L'amministrazione controllata era una procedura, disciplinata dagli artt. 187-193 l.fall., prevista per le imprese che si trovavano in una temporanea situazione di difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni e che presentavano serie possibilità di ripresa.

Questa procedura è stata abrogata per mezzo dell'art. 147 del d.lgs. n. 5 del 2006. A differenza delle altre procedure fallimentari, come la liquidazione coatta o il fallimento, questa soluzione concedeva all'azienda la possibilità di risollevarsi dalle difficoltà finanziarie in un tempo non lesivo per l'attività aziendale, assicurando contestualmente il pagamento, anche se dilazionato, dei crediti dovuti¹⁸⁸.

L'abrogazione della disciplina riguardante l'amministrazione controllata ha comportato l'aumento al ricorso al concordato preventivo.

I due istituti, tuttavia, non coincidono interamente: se è vero infatti che le condizioni e gli obiettivi del concordato sono le medesime che regolavano

¹⁸⁸ L. CUOZZO, *L'amministrazione controllata*, in: *gestco.it*

l'amministrazione controllata; bisogna nondimeno notare come se con il concordato un imprenditore meritevole in stato di insolvenza, evita il fallimento aziendale garantendo il pieno soddisfacimento dei creditori privilegiati; con l'amministrazione controllata si realizzava il salvataggio dell'impresa senza un sacrificio in termini di *quantum* corrisposto ai creditori, bensì con una dilazione nel pagamento dei debiti contratti¹⁸⁹.

L'amministrazione controllata, infatti, si poneva due scopi fondamentali¹⁹⁰:

- Il pagamento integrale dei creditori, seppur differito nel tempo
- Il mantenimento in vita dell'impresa.

Presupposto soggettivo fondamentale per l'ammissione alla procedura era la qualità di imprenditore commerciale. La Legge Fallimentare richiedeva inoltre l'esistenza di alcuni requisiti di meritevolezza dell'imprenditore commerciale¹⁹¹: l'iscrizione dell'imprenditore al registro delle imprese da almeno due anni (o dall'inizio dell'attività se questa ha avuto durata minore); l'imprenditore doveva aver tenuto regolarmente la contabilità per lo stesso periodo; l'imprenditore, nei cinque anni precedenti, non doveva essere stato dichiarato fallito o ammesso al concordato preventivo, né doveva aver riportato condanne penali, ad esempio per reati quali la bancarotta.

I presupposti oggettivi erano invece, da un lato, la sussistenza di una temporanea difficoltà, dell'imprenditore, ad adempiere alle proprie obbligazioni; dall'altro, la sussistenza di comprovate possibilità di risanamento dell'impresa.

L'imprenditore, intenzionato ad accedere alla procedura, doveva proporre ricorso al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa e, infine, se sussistevano le condizioni previste, in base all'art. 188 l.fall, il Tribunale ammetteva l'imprenditore alla procedura, con decreto. Con lo stesso atto venivano nominati il

¹⁸⁹ S. AMBROSINI, *Il diritto della crisi d'impresa nella legge n. 132 del 2015 e nelle prospettive di riforma*, 30 novembre 2015, in: *IlCaso*

¹⁹⁰ <http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/amministrazione-controllata/amministrazione-controllata.htm>

¹⁹¹ *Le altre procedure concorsuali: l'amministrazione controllata*, in: *DeAgostini.sapere.it*

giudice delegato, al quale era affidata la direzione della procedura e il commissario giudiziale, che si occupava del controllo dell'attività dell'imprenditore.

Il Tribunale ordinava altresì la convocazione dei creditori entro 30 giorni e stabiliva il termine per la comunicazione del decreto ai creditori stessi.

Durante tale procedura, il debitore conservava la titolarità e l'amministrazione dell'impresa, ma sotto il controllo di un commissario giudiziale a sua volta assistito da un comitato dei creditori, salvo la possibilità per il Tribunale di affidare l'amministrazione dell'impresa in tutto o in parte al commissario.

Era perciò consentito all'imprenditore non ancora in stato di insolvenza, bensì in temporanea difficoltà, previa verifica della sussistenza di comprovate possibilità di risanamento¹⁹², la possibilità di accedere, per un periodo limitato di due anni, alla procedura di amministrazione controllata.

L'apertura della procedura determinava l'inefficacia di tutti gli atti compiuti dall'imprenditore eccedenti l'ordinaria amministrazione, privi di autorizzazione del giudice delegato (art. 167 l.fall.) e imponeva il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore ammesso alla procedura.

I rapporti contrattuali in corso di esecuzione dovevano essere portati a termine normalmente, ma poiché la gestione doveva attuarsi nel rispetto della *par condicio creditorum*, l'imprenditore non poteva procedere al pagamento dei singoli creditori.

Al termine del periodo concesso dal Tribunale potevano verificarsi due scenari:

- il risanamento dell'impresa: in questo caso la procedura si chiudeva e il relativo decreto del Tribunale veniva pubblicato a norma di legge;
- l'impresa non era in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni: in questo caso il giudice delegato doveva promuovere la dichiarazione di fallimento.

¹⁹² Presupposto introdotto dalla L. 391/1978, che aumentò da uno a due anni il periodo di durata della procedura.

2.3 Il ritorno a una “nuova” amministrazione controllata

Il panorama economico degli ultimi mesi cela la necessità di intervenire, nell’ambito delle procedure concorsuali, con strumenti efficaci che aiutino l’imprenditore a far fronte alla crisi di liquidità, senza compromettere, per quanto possibile, la continuità aziendale.

Come suggerito anche a livello europeo¹⁹³, l’introduzione di una temporanea moratoria per i creditori potrebbe risultare un aiuto concreto per le imprese in difficoltà: durante la sospensione degli obblighi contrattuali, l’imprenditore potrà cercare un accordo con i creditori al fine di ritrovare un equilibrio economico – finanziario. Fermo restando che, qualora la situazione di difficoltà non si sia risolta, l’imprenditore valuterà se proporre una procedura di ristrutturazione vera e propria, ovvero dichiararsi insolvente e chiedere l’apertura di una procedura liquidatoria.

A questo proposito, negli ultimi mesi si è progressivamente fatta strada un’idea condivisa da buona parte della dottrina¹⁹⁴, ossia quella di recuperare l’istituto dell’amministrazione controllata, apportando delle modifiche, al fine di renderla maggiormente adatta alla situazione che attualmente sta travolgendo le imprese italiane.

Del resto, l’amministrazione controllata era stata introdotta, in tempo di guerra, con la funzione di consentire ad un’impresa entrata in crisi a causa di un evento straordinario, di recuperare il suo equilibrio economico-finanziario in un ragionevole arco temporale o, al termine di quest’ultimo, di ricorrere al concordato preventivo ovvero al fallimento. Nella stessa Relazione ministeriale alla Legge Fallimentare¹⁹⁵ al

¹⁹³ COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa del 25 marzo 2020*, in: *europa.eu*

¹⁹⁴ A questo proposito P. F. CENSONI, *op. cit.*; T. BAGNULO, *op. cit.*; G. DI CECCO, *Spunti per una riflessione collettiva sulle misure adottate ed adottabili per il contrasto alla crisi economica “da pandemia”*, 3 maggio 2020, in: *IlCaso*; G. CORNO, L. PANZANI, *op. cit.*; F. BENASSI, F. CESARE, D. GALLETTI, G. LIMITONE, P. PANNELLA, *Appello al legislatore*, 11 maggio 2020, in: *IlCaso*.; M. L. RUSSOTTO, G. RUSSOTTO, G. LIMITONE, *L’impresa in momentanea difficoltà e l’impresa insolvente: analisi economica e conseguenze giuridiche*, 27 aprile 2020, in: *IlCaso*.

¹⁹⁵ *Relazione e Regio Decreto, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*, 16 marzo 1942, in: *augusto.agid.gov.it*

n. 41 viene affermato che l'amministrazione controllata risponde ad un bisogno vivamente sentito in momenti d'improvvisate e vaste fluttuazioni economiche. Nelle situazioni in cui, nella vita dell'impresa, accadono avvenimenti più forti di ogni individuale volontà, si determina una temporanea crisi che rende impossibile l'immediato e regolare soddisfacimento delle obbligazioni. In queste situazioni non si può parlare di insolvenza o di incapacità obiettiva dell'impresa a riacquistare il suo normale equilibrio. La Relazione prosegue affermando come, in queste peculiari situazioni, il concordato preventivo non è un rimedio conveniente perché i creditori possono non essere disposti a una decurtazione dei loro crediti.

L'istituto era perciò sì diretto a risolvere temporanee situazioni di crisi, ma non quelle derivanti da disfunzioni dell'attività produttiva; bensì quelle introdotte dalle crisi degli stessi mercati. Situazioni che rendevano dunque non solo difficile, ma addirittura impossibile l'immediato e regolare soddisfacimento delle obbligazioni.

Una situazione paragonabile, con le dovute cautele, a quella che il nostro Paese sta vivendo in questi mesi.

Partendo proprio dalle finalità chiaramente espresse dal Legislatore del '42, parte della dottrina ha proposto un recupero dell'istituto dell'amministrazione controllata con delle modifiche imposte dal necessario coordinamento con talune norme del concordato preventivo, soprattutto con riferimento agli effetti sostanziali per il debitore (art. 167 e art. 173 l. fall.), per i creditori (art. 168 l.fall) e sui contratti pendenti (art. 169-bis l.fall.)¹⁹⁶.

La "nuova amministrazione controllata" dovrebbe prevedere il controllo del Tribunale, a mezzo di un commissario giudiziale, dotato dei requisiti di professionalità ed indipendenza. Parte della dottrina vorrebbe che il commissario venisse nominato dallo stesso imprenditore¹⁹⁷, con conseguente conferma ed eventuale revoca da parte

¹⁹⁶ A questo proposito: G. CORNO, L. PANZANI, *op.cit.*; P.F. CENSONI, *op.cit.*

¹⁹⁷ G. DI CECCO, *op. cit.*

del Tribunale; altra parte della dottrina, invece, affiderebbe la nomina direttamente al Tribunale¹⁹⁸.

La procedura dovrebbe avere la durata utile di un anno, in modo da consentire all'imprenditore di beneficiare del blocco delle azioni esecutive sin dalla presentazione della domanda introduttiva¹⁹⁹. Contestualmente, sarà compito dell'imprenditore predisporre un piano, finalizzato all'ottenimento dell'accettazione da parte dell'intero parco creditorio.

Il ritorno all'amministrazione controllata potrebbe costituire, nell'attuale situazione emergenziale, un valido strumento al fine di dare un sostegno agli imprenditori costretti ad affrontare le impreviste ripercussioni derivanti dall'emergenza Covid-19. Questa procedura infatti, lasciando un largo campo d'iniziativa agli interessati, sempre sotto la prudente valutazione da parte del Tribunale, permetterebbe di accompagnare gli imprenditori nella gestione della crisi evitando, il più possibile, che le imprese, travolte dalle ripercussioni delle limitazioni imposte dalla decretazione emergenziale, incappino nel tanto temuto stato di insolvenza.

Del resto, come ampiamente analizzato, le condizioni socio-economiche che avevano portato all'introduzione di questa procedura nel nostro ordinamento, nel 1942, non si discostano da quelle che coinvolgono attualmente il nostro Paese. La crisi economica Covid-19, infatti, ha fatto venir meno le regole generali del mercato e ha comportato una trasversale crisi d'insolvenza. Per fronteggiare situazioni straordinarie servono misure straordinarie e un ritorno all'amministrazione controllata potrebbe essere un giusto compromesso per evitare un fallimento generale delle imprese colpite maggiormente da questa situazione

Oltretutto, l'introduzione di questo istituto non costituirebbe un nuovo shock per gli operatori delle procedure concorsuali, essendo la procedura e le sue finalità già ben note.

¹⁹⁸ G. CORNO, L. PANZANI, *op. cit.*

¹⁹⁹ A questo proposito G. CORNO, L. PANZANI, *op. cit.*; F. BENASSI, F. CESARE, D. GALLETTI, G. LIMITONE, P. PANNELLA, *Appello al legislatore*, 11 maggio 2020, in: *IlCaso*.

3. Le possibili soluzioni alternative agli squilibri finanziari causa Covid-19

3.1 *L'istituzione di un'amministrazione vigilata*

A seguito di un confronto, svolto in occasione di un *webinar* organizzato da Assonime²⁰⁰, nella primavera 2020, una parte della dottrina ha proposto un progetto di legge che si pone come obiettivo l'introduzione di un nuovo istituto in materia concorsuale, al fine di individuare la risposta più opportuna per le imprese travolte dalla crisi causa Covid-19.

Ispirandosi alle procedure di c.d. *soft touch*²⁰¹, previste in alcuni ordinamenti stranieri, caratterizzate da un controllo "alleggerito" sull'impresa in crisi, nell'interesse del debitore, dei creditori e degli altri *stakeholders*; la soluzione proposta da questa parte della dottrina, prevede l'introduzione, nell'ordinamento italiano, di un'amministrazione c.d. *vigilata*.

Questo nuovo strumento è proposto quale misura temporanea che si affiancherebbe al c.d. concordato in bianco (*ex art. 161 l.fall.*) ovvero alla sospensione di cui all'art. 182-*bis*, l.fall., ma senza sostituirli²⁰².

La nuova procedura infatti si pone come obiettivo quello di evitare che l'imprenditore che si trova in condizioni di temporanea difficoltà ad adempiere, sia costretto ad accedere alla procedura di concordato con riserva o a chiedere la moratoria

²⁰⁰ Assonime: associazione fra le società per azioni che ha per oggetto lo studio e la trattazione dei problemi che riguardano direttamente o indirettamente gli interessi e lo sviluppo dell'economia italiana, in: <http://www.assonime.it/Pagine/Home.aspx>

²⁰¹ <https://www.morganlewis.com/pubs/2020/04/covid-19-light-touch-administration-what-is-it-and-how-does-it-work-cv19-lf>

²⁰² L. PANZANI, *Il mondo alla rovescia ovvero il passaggio dal concordato o accordo di ristrutturazione con riserva al piano attestato: l'originale "invenzione" del legislatore*, 12 giugno 2020, in: dirittobancario.it

ex art. 182-bis l.fall.²⁰³: l'imprenditore che accede a questi strumenti, infatti, ha l'onere di presentare, entro un termine definito, un piano di ristrutturazione.

Come ampiamente analizzato, la situazione di crisi generalizzata provocata dalla pandemia non permette di redigere previsioni probabili sul futuro dell'attività. L'imprenditore si vedrebbe perciò costretto a stendere un piano possibile, rimanendo in attesa che la situazione sanitaria ed economica si stabilizzi²⁰⁴.

Al fine dunque di scongiurare la redazione di un piano che, vista l'incertezza del quadro economico attuale, probabilmente l'imprenditore non potrebbe rispettare; la dottrina propone l'introduzione di un nuovo strumento che permetta all'imprenditore-debitore di mantenere ampi poteri di gestione della sua attività e un controllo giudiziale solo eventuale²⁰⁵.

Entrando nel dettaglio della disciplina delineata, si può notare come questa sia stata pensata per le imprese "sopra soglia". La scelta nasce dall'esigenza di garantire, per le imprese di grandi dimensioni, un controllo più rigoroso da parte dell'autorità giudiziaria, in modo da tutelare maggiormente i creditori.

L'amministrazione vigilata viene perciò presentata come uno strumento che permette all'imprenditore, che si trova in temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni a causa del Covid-19, di sottoporre la sua impresa ed il relativo patrimonio ad un controllo della gestione e dell'amministrazione dei beni, a tutela dell'interesse dei creditori, per un periodo non superiore a sei mesi.

Per poter accedere all'amministrazione vigilata è prevista un'autodichiarazione dell'imprenditore-debitore che deve essere depositata presso il registro delle imprese, previa attestazione delle condizioni in cui si trova l'impresa, da parte di un attestatore scelto dall'imprenditore, che possieda le necessarie garanzie di indipendenza, onorabilità e competenza tecnica.

²⁰³ A. DIDONE, *La conversione in legge del decreto "liquidità" e le modifiche della legge fallimentare*, giugno 2020, in: *dirittobancario.it*

²⁰⁴ G. CORNO, L. PANZANI, *Proposta di legge per una moratoria straordinaria volta a gestire l'emergenza tramite l'istituzione della procedura di "amministrazione vigilata"*, 6 maggio 2020, in: *ilCaso*.

²⁰⁵ G. CORNO, L. PANZANI, *La disciplina dell'insolvenza durante la pandemia da Covid-19*, *op.cit.*

I requisiti per poter accedere a questa procedura sono i medesimi previsti per le attestazioni previste per i piani attestati²⁰⁶: dal punto di vista soggettivo la qualità di imprenditore assoggettabile alla liquidazione giudiziale e, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza di uno stato di crisi.

Gli interessi dei creditori vengono tutelati dal controllo dell'attività d'impresa da parte di un commissario, scelto anch'egli dall'imprenditore. Il compito del commissario è quello di supervisionare l'andamento dell'attività e della gestione, ad opera dell'imprenditore e, contestualmente, redigere relazioni periodiche al fine di informare sia i creditori che il pubblico ministero sull'andamento dell'attività.

In una procedura così delineata, il controllo giudiziale viene attivato solo su iniziativa dei creditori che possono chiedere al Tribunale la cessazione degli effetti o la sostituzione del commissario con altro soggetto, nominato dal Tribunale stesso²⁰⁷. All'organo giudiziale si può rivolgere lo stesso commissario per provocare la cessazione della procedura, nel caso in cui la continuità aziendale sia irrimediabilmente compromessa. Il ruolo eventuale riservato al Tribunale segna una delle maggiori differenze tra l'amministrazione vigilata e l'amministrazione controllata.

L'amministrazione vigilata si traduce infine nella sospensione delle azioni esecutive e cautelari e nell'improcedibilità dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento. La sospensione delle azioni esecutive non impedisce il pagamento dei crediti sorti da rapporti in corso, né la possibilità di procedere alla stipulazione di nuovi contratti, purché funzionali per la prosecuzione dell'attività d'impresa.

Questo strumento sicuramente potrebbe costituire un valido aiuto per gli imprenditori costretti ad affrontare la generale crisi causa Covid-19, tuttavia, l'introduzione di un nuovo istituto potrebbe aumentare quell'incertezza e quell'instabilità che già caratterizzano da mesi le attività del nostro Paese.

²⁰⁶ Art. 67, comma 2, l.fall.

²⁰⁷ L. PANZANI, *op.cit.*

Del resto, lo stesso Legislatore, già in occasione del differimento del Codice della crisi d'impresa, aveva sottolineato la necessità di affrontare questo frangente emergenziale con strumenti normativi conosciuti e ampiamente collaudati sia dagli operatori del diritto che dagli stessi imprenditori²⁰⁸.

A maggior ragione, l'introduzione di un'amministrazione vigilata così come delineata dalla dottrina, lascerebbe sì all'imprenditore la possibilità di mantenere ampi poteri di gestione della propria attività, ma senza un controllo puntuale da parte del Tribunale. L'obiettivo delle misure emergenziali deve sicuramente essere quello di superare le generalizzate situazione di crisi e di insolvenza, ma affiancando l'imprenditore al fine di verificare che l'utilizzo di questi istituti non costituisca un mero espediente per rimandare un destino già scritto, bensì uno strumento per uscire dall'improvvisa crisi mantenendo la continuità aziendale.

3.2 *Il piano attestato “rafforzato” Covid-19*

Guardando agli strumenti messi a disposizione dal nostro ordinamento giuridico, una parte della dottrina ha infine notato, come il piano attestato di risanamento possa rappresentare uno strumento utile e duttile al fine di individuare nuove strade verso la continuità aziendale²⁰⁹.

Disciplinato all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., il piano attestato di risanamento è uno strumento negoziale, stragiudiziale di regolazione della crisi di impresa, che consente all'imprenditore, che si trova in difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, di proporre un progetto, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare al contempo il riequilibrio della situazione finanziaria²¹⁰.

²⁰⁸ Relazione illustrativa al Decreto Liquidità, 9 aprile 2020, in: *unicoop.it*

²⁰⁹ L. LUCENTI, *Strumenti per l'emergenza Covid-19: il piano attestato di risanamento*, 4 maggio 2020, in: *jusdicere.it*

²¹⁰ <https://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2019/03/26/piano-attestato-di-risanamento>

Questo strumento, si inserisce nell’ottica della risoluzione anticipata della crisi, ed è rimesso alla discrezionalità e all’autonomia dell’imprenditore. Costituisce il primo atto esperibile per la risoluzione della crisi, attraverso un programma di ristrutturazione, definito dallo stesso debitore, con una totale assenza di controllo da parte del Tribunale.

La finalità perseguita è quella di garantire la stabilità di atti pagamenti e garanzie sui beni del debitore, in caso di fallimento; viene infatti attribuito agli “*atti, pagamenti e garanzie*” posti in essere dall’imprenditore, in esecuzione del piano, il beneficio dell’esenzione dalla revocatoria²¹¹.

Il presupposto del piano di risanamento è lo stato di crisi, soprattutto di natura finanziaria, coincidente con l’incapacità temporanea e non irreversibile di far fronte alle proprie obbligazioni²¹².

Per la creazione del piano l’imprenditore necessita dell’assistenza di un attestatore: un professionista terzo, indipendente ed autonomo che non abbia prestato, in passato, attività professionale a favore del debitore. L’applicazione del piano necessita infine dell’accordo con i principali creditori, che si impegnano a non promuovere azioni esecutive.

Nella situazione emergenziale nella quale è coinvolto il nostro Paese, il piano attestato di risanamento potrebbe costituire un valido strumento per quelle imprese “sane” che, pur essendo in crisi, sono in possesso di un *asset* aziendale in grado di garantire margini operativi interessanti e pertanto siano suscettibili di risanamento o collocazione sul mercato.

Il piano attestato di risanamento, non essendo infatti una procedura concorsuale in senso stretto, consente di prescindere dalle formalità caratteristiche della giurisdizione. Proprio per la sua finalità di promuovere gli interventi di tempestiva gestione della crisi d’impresa, mediante soluzioni negoziali mirate a evitare il fallimento e,

²¹¹ <https://fiscomania.com/piano-attestato-di-risanamento/>

²¹² C. MERONI, *Gli squilibri finanziari e le possibili soluzioni: il piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall. Proposte minime in un convegno di diritto della crisi*, 30 ottobre 2020, in: *ILFallimentarista*

soprattutto, la disgregazione dei beni per l'esercizio dell'impresa²¹³, questo istituto può considerarsi un valido strumento per consentire il risanamento dell'esposizione debitoria e assicurare, al contempo, il riequilibrio della situazione economico - finanziaria.

Del resto, non essendo vincolato da formalità puntuali, il piano attestato di risanamento potrebbe rappresentare, per le imprese in crisi, il primo tentativo per uscire dall'instabilità economica derivante dalla crisi generale di questi mesi, nella consapevolezza che, se non dovesse essere raggiunto l'obiettivo finale, il nostro ordinamento garantisce agli imprenditori altre strade al fine di scongiurare *l'extrema ratio* costituita dal fallimento.

Come ampiamente analizzato, l'improvvisa crisi economica che ha colpito il nostro Paese in questi mesi, non permette di prevedere con una minima certezza l'andamento dell'attività dei prossimi mesi; per questi motivi, nel caso in cui si scelga di ricorrere alla predisposizione del piano, ai sensi dell'art. 67 l.fall., l'imprenditore dovrebbe prevedere più scenari possibili, con obiettivi intermedi posti in un arco temporale relativamente breve e predisporre perciò soluzioni alternative in caso di possibili scostamenti dalle previsioni originarie²¹⁴.

²¹³ A. I. BARATTA; O. LAURI, *Decreto Rilancio, bonus alle imprese: implicazioni per le procedure concorsuali*, 17 luglio 2020, in: *ilFallimentarista*.

²¹⁴ CNDCEC, *Piani di risanamento: in consultazione i principi di attestazione*, 14 ottobre 2020, in: *ipsoa.it*

4. L'impatto Covid-19 sulle PMI, le possibili soluzioni per evitare il fallimento

4.1 PMI e Covid-19: le misure emergenziali introdotte

Come precedentemente accennato, le PMI rappresentano il cuore pulsante del sistema produttivo italiano. Secondo uno studio condotto dalla società di consulenza *Prometeia*²¹⁵, nel 2017, si contavano in Italia circa 5,3 milioni di PMI che davano occupazione ad oltre 15 milioni di persone e generavano un fatturato complessivo di 2.000 miliardi di euro²¹⁶.

Le loro attività si concentrano soprattutto nei settori dei servizi, dell'edilizia e dell'agricoltura e, in alcuni territori del nostro Paese, ricoprono un ruolo fondamentale: per le regioni meridionali ad esempio rappresentano l'83% della produzione, rispetto a un contributo medio nazionale del 57%²¹⁷.

A fronte di un ruolo così determinante, appare indispensabile analizzare quelli che sono (e che presumibilmente saranno) gli effetti derivanti dal blocco delle attività produttive conseguente all'emergenza epidemiologica Covid-19 e le proposte della dottrina per evitare un tanto indistinto quanto generale fallimento di queste attività.

Secondo il Rapporto *Cerved* – PMI del 2020, il fatturato delle piccole e medie imprese diminuirà, nell'anno in corso, di 11 punti percentuali e la conseguente redditività lorda del 19%²¹⁸.

²¹⁵ Prometeia: azienda di consulenza, sviluppo software e ricerca economica, società europee nelle soluzioni per il Risk e il Wealth Management, e nei servizi per gli investitori istituzionali.

²¹⁶ PROMETEIA, *PMI, capisaldi dell'economia italiana*, 27 giugno 2019, in: *prometeia.it*

²¹⁷ PROMETEIA, *Quanto contano in Italia le piccole e medie aziende? Tutti i numeri*, 31 agosto 2019, in: *IlSole24Ore*

²¹⁸ CERVED KNOW, *Le Pmi e gli effetti del Covid-19: il Rapporto Regionale Cerved -Confindustria 2020*, luglio 2020, in: *know.cerved.com*

La quota di PMI a rischio insolvenza cresce, rispetto all'anno precedente, di 5 punti arrivando al 21,4% e, con il raddoppio delle imprese “a rischio” coinvolte, si passerà dall'8,4%, del 2019, al 16,3%²¹⁹ del 2020.

Un'analisi condotta sui bilanci delle PMI indica che più di un terzo delle 156 mila società analizzate potrebbero entrare in crisi di liquidità nel corso del 2020 per effetto del Covid-19²²⁰.

Gli impatti di questa crisi, saranno fortemente asimmetrici a seconda dell'attività dell'impresa. Le previsioni sono di *shock* maggiori per i settori più penalizzati dalle norme sul distanziamento sociale, dalla riduzione della mobilità e dagli effetti derivanti dal blocco sul commercio internazionale: è previsto ad esempio un calo del 65% per le attività di proiezione cinematografica e del 51% per i trasporti aerei²²¹.

A fronte di uno scenario così delineato, si può affermare come il Covid-19 rappresenti uno *shock* senza precedenti per le PMI italiane, che potrebbe trasformarsi in una recessione lunga e con conseguenze sociali difficilmente sostenibili nel caso di fallimenti in massa e di una generale perdita di capacità produttiva.

Il Governo italiano, trovatosi a gestire questa improvvisa situazione, è intervenuto a più riprese, cercando di mitigare il più possibile gli effetti del trauma economico sui lavoratori e sulle imprese.

Con l'obiettivo di cercare di scongiurare la crisi d'insolvenza derivante dagli effetti delle restrizioni imposte per evitare la diffusione del Virus, il Governo ha predisposto un piano da oltre 750 miliardi complessivi con il Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) per assicurare il necessario *cash flow* alle imprese.

Gli interventi del Governo in materia sono stati cospicui, pare dunque opportuno evidenziare i tratti più rilevanti.

²¹⁹ REDAZIONE PMI, *Impatto Covid sulle PMI: analisi e scenari*, 4 novembre 2020, in: www.pmi.it

²²⁰ REDAZIONE PMI, *Post-Covid, PMI e microimprese in crisi di liquidità*, 24 agosto 2020, in: www.pmi.it

²²¹ REDAZIONE ECONOMIA, *Cerved, fatturato Pmi in calo del 16% con nuovi lockdown e 1,4 milioni di posti di lavoro in meno a fine 2021*, 3 novembre 2020, in: www.corriere.it

Sicuramente le misure più significative introdotte in questi mesi sono state da una parte la moratoria per i finanziamenti delle PMI²²² (all'art. 56, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia) e dall'altra, l'introduzione di misure eccezionali di garanzia attraverso il Fondo centrale PMI (all'art. 13 d.l. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità). Collateralmente, con il Decreto Agosto (d.l. 14 agosto 2020, n. 104), è stata assicurata continuità nel tempo all'operatività del Fondo PMI ed estesa la durata della moratoria su prestiti e mutui.

In un primo momento, la moratoria per le micro (le c.d. partite IVA), piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali, introdotta dal Decreto Cura Italia²²³, prevedeva una sospensione, fino al 30 settembre 2020, delle scadenze per il pagamento delle rate di prestiti, mutui, canoni di leasing e prestiti non rateizzati²²⁴. Contestualmente non potevano essere revocati, sempre fino al 30 settembre 2020, i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti e le linee di credito accordate "sino a revoca"²²⁵.

Per poter accedere alla moratoria le imprese, al momento della pubblicazione del decreto "Cura Italia" (17 marzo 2020), dovevano essere *in bonis*, ovvero non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate da parte del sistema bancario.

Lo scopo di queste misure era quello di aiutare le imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva collegata all'emergenza Covid-19, per evitare che un

²²² Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento istituito con Legge n. 662/96 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000, la cui finalità è quella di favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle piccole e medie imprese mediante la concessione di una garanzia pubblica che si affianca e spesso si sostituisce alle garanzie reali portate dalle imprese.

²²³ Art. 56, d.l. 17 marzo 2020, n. 18.

²²⁴ A. MANCO, Decreto Cura Italia, le misure in tema di sospensione di mutui, finanziamenti e leasing, 20 marzo 2020, in: Altalex.

²²⁵ Ministero dell'Economia e delle Finanze, *La moratoria per le microimprese e le Pmi, cosa c'è da sapere*, 22 marzo 2020, in: *mef.gov.it*

calo sensibile della domanda, anche se limitato nel tempo, avesse effetti permanenti su un numero elevato di imprese²²⁶.

Con il Decreto Liquidità (d.l. 8 aprile 2020, n. 23) è stato successivamente potenziato il Fondo di garanzia, al fine di fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stavano affrontando le conseguenze dell'epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata²²⁷.

Il Decreto Rilancio (DI n. 34 del 19 maggio 2020), interviene nuovamente in tema di PMI introducendo nuove misure, tra le tante si ricorda:

- l'introduzione del contributo a fondo perduto per le imprese: esso consiste nell'erogazione ai titolari di attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricolo, di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato, causata dall'emergenza Coronavirus (art. 25 Decreto Rilancio);
- è stata disposta l'esenzione del versamento IRAP di giugno, ossia del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020, per imprese e autonomi con ricavi o compensi fino a 250 milioni di euro, nel periodo precedente quello in corso (art. 24 Decreto Rilancio);
- è stata infine prorogata la cassa integrazione, già introdotta dal Decreto Cura Italia all'art. 20, comma 7-*bis*, per altre 9 settimane (art. 22, comma 1).

Con il Decreto Agosto sono stati successivamente introdotti:

- contributi a fondo perduto per la filiera della ristorazione e per le attività economiche e commerciali nei centri storici (artt. 58-59, d.l. 14 agosto 2020, n. 104);
- sono stati estesi gli aiuti di Stato, già previsti nel Decreto Rilancio, anche alle piccole e micro imprese in difficoltà fino al 31 dicembre 2019, a patto che²²⁸ non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ovvero non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione;

²²⁶ LAVOROIMPRESA, *Moratoria debiti Pmi: sviluppi e guida pratica*, 7 aprile 2020, in: *pmi.it*

²²⁷ Art. 13, d.l. 8 aprile 2020, n. 23

²²⁸ Art. 62, d.l. 14 agosto 2020, n. 104.

- viene prorogata la moratoria sui prestiti e sui leasing concessi alle aziende al 31 gennaio 2021 (art. 65, d.l. 14 agosto 2020, n. 104);
- viene infine prevista la possibilità, per gli importi di Iva, contributi Inps, premi Inail e ritenute, nei mesi da marzo a giugno 2020, di versare il 50% delle somme oggetto di sospensione in un'unica soluzione entro il 16 settembre oppure procedere alla rateizzazione fino a 4 rate mensili; ovvero di versare il restante 50% mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con scadenza dal 1 gennaio 2021 (art. 97 d.l. 14 agosto 2020, n. 104).

Infine, a seguito della “seconda ondata” che ha coinvolto il nostro Paese nell’autunno 2020, il Governo si è visto costretto ad introdurre nuove limitazioni e, contestualmente, a imporre la chiusura di diverse attività.

Con il Decreto Ristori²²⁹ sono state introdotte e prorogate nuove misure a sostegno delle categorie più colpite. In particolare, nell’allegato 1, all’art 1 sono stati riportati i codici Ateco delle attività alle quali spettano nuovi contributi a fondo perduto; è stata prorogata, di altre sei settimane, la cassa integrazione per le imprese (art. 12 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137); è stato prorogato il blocco dei licenziamenti fino al 31 gennaio 2021 (art. 12, comma 9 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137) ed infine è stata sospesa la rata di novembre dei versamenti contributivi per le aziende maggiormente colpite dalle nuove restrizioni (art. 13 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137).

Il decreto Ristori *bis*²³⁰ interviene infine su due binari paralleli: da una parte amplia la platea dei beneficiari esclusi dal primo decreto Ristori e, dall’altra, estende i contributi alle attività che subiranno gli effetti delle nuove limitazioni nazionali e locali.

²²⁹ Decreto Ristori, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stato approvato dal Governo il 27 ottobre e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2020.

²³⁰ Decreto Ristori- bis: d.l., 9 novembre 2020, n. 149, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2020, n. 279

La disciplina emergenziale riferita alle PMI appare dunque come un corpo normativo inevitabilmente multiforme. Del resto, il Legislatore si è trovato costretto a introdurre, il più rapidamente possibile, da una parte, misure funzionali a contrastare l'emergenza sanitaria e dall'altra strumenti in grado di ammortizzare il più possibile l'inarrestabile crisi economica.

Certamente le misure introdotte hanno apportato un valido aiuto alle imprese, ma quando queste termineranno, gli effetti della crisi potrebbero manifestarsi in maniera assai più rilevante: senza prospettiva di rilancio, infatti, molti imprenditori potrebbero essere costretti a licenziare o a dover chiudere la propria attività.

Per questi motivi la dottrina è intervenuta in materia di PMI, al fine di individuare delle misure idonee a sostenere le imprese, non solo nei difficili mesi colpiti dall'epidemia Covid-19, ma soprattutto nel periodo successivo.

4.2 *Una procedura semplificata di composizione della crisi per le PMI*

La proposta di legge presentata da una parte della dottrina²³¹ riguarda l'introduzione di una procedura semplificata di composizione assistita della crisi.

Questo istituto è considerato uno strumento agile e rapido²³² che consentirebbe alle PMI italiane di ristrutturarsi ed evitare perciò il fallimento, mediante la negoziazione di accordi con il ceto creditorio e gli *stakeholders*, al fine di salvaguardare da una parte, il valore produttivo e sociale dell'azienda e, dall'altra i livelli occupazionali.

²³¹ Proposta di legge presentata dal Centro Crisi (Centro di Ricerca interdipartimentale su Impresa, Sovraindebitamento e Insolvenza dell'Università di Torino che nasce allo scopo di contribuire attivamente al processo di *policy-making* del diritto delle procedure concorsuali, all'indomani della pubblicazione del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), insieme all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino, la fondazione "Piero Piccatti e Aldo Milanese" (organizzazione senza scopo di lucro che nasce con il proposito di supportare i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nell'esercizio della Professione) e l'Ordine degli Avvocati di Torino.

http://www.centrocrisi.it/wp-content/uploads/2020/05/Centro-CRISI_-Proposta-procedura-semplificata-02.pdf

²³² A. RIZZO, *Emergenza economica Covid19: una procedura semplificata di composizione della crisi per evitare il fallimento delle PMI*, 18 maggio 2020, in: www.gazzettadalba.it

In particolare, la proposta si prefigge lo scopo di anticipare l'entrata in vigore delle procedure di composizione della crisi, disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza²³³.

La procedura di composizione della crisi, infatti, così come delineata dal CCII, è una procedura di allerta finalizzata non solo a far emergere con tempestività la crisi, ma anche a ricercare, con l'ausilio degli organi di controllo e dell'Organismo di composizione assistita della crisi (OCRI), una soluzione alle difficoltà economiche dell'impresa, mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività stessa²³⁴.

Il ricorso all'istituto della composizione assistita della crisi presuppone che sia divenuta imprescindibile la ristrutturazione del debito dell'impresa e prevede, attraverso dei negoziati, che il debitore raggiunga un accordo con i propri creditori.

La soluzione alla crisi di impresa viene pertanto ricercata attraverso lo svolgimento di una trattativa con i creditori che è agevolata grazie all'intervento dell'OCRI a cui viene di fatto affidata una funzione di mediazione tra le parti²³⁵.

Se la negoziazione con i creditori ha esito positivo, si viene a formare l'accordo con i creditori, che deve rivestire la forma scritta. Questo verrà successivamente depositato presso l'OCRI e non è visibile a soggetti diversi rispetto a coloro che lo hanno sottoscritto.

Nel caso in cui, invece, non sia stato raggiunto un accordo nel termine assegnato e permanga una situazione di crisi, l'OCRI deve, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 CCII, invitare il debitore a presentare entro 30 giorni domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza ai sensi dell'art. 37 CCII.

²³³ CRISI- CENTRO CRISI, *Procedura semplificata di composizione assistita della crisi: uno strumento indispensabile per le PMI nell'attuale situazione di emergenza economica*, 7 maggio 2020, in: *CentroCrisi*.

²³⁴ A. CARATTA, *La composizione assistita della crisi e le misure di protezione "anticipate" nel Codice della crisi e dell'insolvenza*, in: *dirittofallimentaresocietà.it*

²³⁵ L. DE BERNARDIN, *Il sistema dell'allerta e della composizione preventiva della crisi*, 9 novembre 2020, in: *IlCaso*

Riprendendo la disciplina così delineata nel CCII, l'obiettivo che la dottrina torinese si è posta, è quello di consentire alle PMI che hanno risentito della crisi generata dall'emergenza Covid-19, ma che presentino tuttavia prospettive per essere riorganizzate, di attivare processi stragiudiziali di negoziazione della crisi d'impresa, più agili e meno costosi di quelli attualmente messi a disposizione dalla Legge Fallimentare²³⁶

La proposta della dottrina parte dalla considerazione che il differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza²³⁷ ha prodotto l'effetto di precludere l'accesso alle PMI delle misure di composizione assistita della crisi (artt. 16-25 CCII).

Il suggerimento degli studiosi torinesi è perciò quello di rendere operative le misure di composizione assistita della crisi, previste dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, apportandovi delle "semplificazioni".

Al fine di assicurare alle PMI ridotti costi di gestione e maggiore agilità della procedura, la dottrina ha proposto la creazione di "OCRI semplificati" rispetto a quelli previsti dall'art. 16 CCII. In particolare, occorrerà snellire il loro funzionamento allargando, nel rispetto dei requisiti di competenza e indipendenza, il novero dei professionisti abilitati a svolgere le funzioni di negoziazione e composizione²³⁸.

La proposta prosegue prevedendo da una parte, l'introduzione di meccanismi più agevoli di accesso alle misure protettive, al fine di evitare un eccessivo sovraccarico dei Tribunali; dall'altra, la possibilità di consentire il regolare adempimento delle obbligazioni e favorire la liquidità delle imprese prevedendo che non siano revocabili i pagamenti effettuati dal debitore se funzionali al mantenimento della continuità d'impresa

Queste misure, unitamente alla disciplina già delineata nel CCII, potrebbero costituire uno strumento idoneo a consentire alle imprese in crisi di negoziare accordi

²³⁶ PROPOSTA LEGISLATIVA, *Relazione - Introduzione*; 7 maggio 2020, in: *CentroCrisi*.

²³⁷ Ad opera dell'art. 10 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23.

²³⁸ REDAZIONE, "*Procedura semplificata di composizione assistita della crisi*", una risposta urgente, e semplificata, alla crisi delle PMI, 12 giugno 2020, in: *unilink.it*

con tutti (ovvero anche solo una parte) dei creditori, al fine di adempiere ai propri obblighi e continuare ad operare anche dopo il superamento della crisi²³⁹. In questo modo verrebbero perciò salvaguardati sia i livelli occupazionali e il valore dell'azienda che la continuità aziendale.

Nella situazione di crisi economica che sta coinvolgendo le PMI italiane, è evidente la necessità di adottare non solo sostegni finanziari idonei ad apprestare un aiuto immediato per le imprese, ma anche e soprattutto misure atte ad accompagnare le imprese ad uscire dall'*impasse* della crisi economica.

Gli obiettivi che deve perseguire il Legislatore sono sostanzialmente due: da una parte, il mantenimento della continuità aziendale e dall'altra il soddisfacimento dei creditori.

A questo scopo, l'introduzione anticipata della procedura di composizione assistita della crisi potrebbe risultare quale strumento idoneo ed efficace ad apprestare uno sostegno concreto alle PMI italiane e, più in generale all'intero sistema giustizia italiano.

La crisi economica causa Covid-19 sta colpendo e colpirà, nel breve periodo, diverse attività produttive e ciò porterà ad un aumento vertiginoso del ricorso alle procedure concorsuali. Per questi motivi, il Legislatore dovrebbe muoversi al fine di evitare un ingorgo del sistema giustizia promuovendo, per quanto possibile, procedure stragiudiziali.

²³⁹ S. GALLO, Un nuovo strumento stragiudiziale per evitare il fallimento delle PMI, 16 maggio 2020, in: eutekne.info

CONCLUSIONE

“Nel mondo ci sono state, in egual numero, pestilenze e guerre e tuttavia pestilenze e guerre colgono gli uomini sempre impreparati”

Albert Camus, *La peste*, 1947

La storia viene riletta e spesso compresa appieno solo a decenni di distanza dagli eventi.

Tuttavia, quando nel corso della storia si verificano eventi eccezionali, questi vanno necessariamente affrontati nel tentativo di arginarli, laddove non sia possibile risolverli *tout court* in maniera adeguata ed immediata.

L'imprevedibile congiunzione storica dell'attuazione della nuova disciplina sul diritto fallimentare, così come delineata dal d.lgs n.14 del 12 febbraio 2019, con lo *shock* socio-economico oltreché sanitario dell'emergenza Covid-19, ha obbligato il Legislatore, nel corso di questo 2020, a ridisegnare, per tanti aspetti e per certi versi anche frettolosamente ed in mancanza di una finestra aperta sul domani più prossimo, una materia già di per sé estremamente complessa, tentando di adattarla, il più possibile, ad un contesto emergenziale in continuo divenire.

D'altronde, il sistema normativo delineato dal Legislatore delegato era stato concepito nel contesto di un quadro economico stabile, caratterizzato puramente da oscillazioni fisiologiche, all'interno delle quali era un caposaldo assodato che la più parte delle imprese versasse in una condizione media di stabilità.

Nell'imprevedibile situazione emergenziale che sta attanagliando il nostro Paese, nel quale l'intero tessuto imprenditoriale appare travolto da un complesso e multiforme *shock* economico, gli indicatori della crisi d'impresa non sarebbero riusciti a svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per far venir meno quello che è il loro obiettivo cardine.

Il Legislatore, congelata l'applicazione del nuovo Codice della crisi, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, si è visto nel contempo costretto ad

intervenire in materia di attività d'impresa al fine di scongiurare, per quanto possibile, una generale crisi d'insolvenza.

All'interno dell'ipertrofica decretazione emergenziale dei primi 10 mesi di questo 2020, spiccano senz'altro per rilevanza da un lato quella relativa all'improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, nonché dell'accertamento dello stato di insolvenza nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 e, dall'altra, la previsione di norme *ad hoc* in materia di sospensione della continuità aziendale per gli esercizi 2019 e 2020 per tutte quelle imprese, per così dire, "sane" che in assenza dell'emergenza Covid-19 non avrebbero verosimilmente avuto problemi di *going concern*, ma che in concreto si sono trovate, così come altrettanto verosimilmente si troveranno, ad approvare bilanci in totale assenza di una certa e realistica proiezione sulla produttività aziendale futura.

Il presente elaborato, dopo aver brevemente illustrato uno spaccato dell'istituto del fallimento così come definito dalla Legge Fallimentare e delle relative modifiche che avrebbero dovuto essere introdotte nel corso del presente anno con l'applicazione del Codice della crisi, ha cercato di riassumere e, possibilmente, di mettere ordine alla decretazione emergenziale in divenire che ha riguardato le imprese ed il sistema delle procedure concorsuali in corso di pandemia da Covid-19.

Si è altresì tentato di comprendere la *ratio* che ha indotto il Legislatore ad optare per gli strumenti introdotti, cercando di calarla, per quanto possibile, nella complessa realtà d'impresa del nostro Paese.

Infine si sono analizzate le proposte avanzate dalla dottrina nazionale e le raccomandazioni internazionali sulle modalità di gestione della crisi e sui possibili strumenti da adottare.

L'imprevedibilità e l'eccezionalità della situazione hanno concretamente obbligato il Legislatore ad intervenire con misure immediate e, nelle intenzioni, il più possibile efficaci, efficienti ed adeguate al rispetto delle norme relative al distanziamento sociale, che ovviamente riguardava anche gli uffici giudiziari ed i tribunali.

Queste misure, chiaramente, non erano tanto volte a garantire un sostegno alle imprese nel medio-lungo periodo, quanto ad adeguarsi ad una siffatta situazione di criticità; ne discende che per quanto la gravità, oltre che l'eccezionalità sociale, della situazione emergente potrebbe anche far apparire adeguate e sensate le misure introdotte dal Legislatore, le stesse hanno tuttavia mostrato la loro faticosa inefficacia ai fini della tutela delle attività d'impresa proprio sul periodo medio-lungo.

Trascorsi oramai molti mesi dall'appalesarsi della Pandemia, è sempre più drammaticamente avvertita l'esigenza di un intervento normativo che contempli una serie di misure più organiche e di più ampio respiro in materia, al fine di tutelare e preservare per quanto possibile il tessuto economico italiano.

Appare tuttavia evidente come questa necessità si scontri con l'impossibilità attuale di individuare una data finale certa della calamità e come ciò finisca nel contempo per intrecciarsi con l'impossibilità per le imprese di determinare i flussi di cassa futuri.

La dottrina, sulla base di raccomandazioni pervenute anche a livello internazionale, ha proposto una serie di misure volte a pianificare il futuro delle imprese. Pare intuibile che si richieda al Legislatore di intervenire in materia con misure chiare, precise, coerenti e semplificate al massimo, capaci di garantire un aiuto duraturo alle imprese non solo nell'immediato, ma con un respiro più ampio.

Se quanto sopra detto non si verificasse, si può paventare realisticamente ed in tempi contenuti un ricorso di massa alla procedura fallimentare, con il conseguente rischio di un *default* generalizzato dell'economia italiana.

Rifacendoci alle misure proposte e analizzate nel presente elaborato, si potrebbe ritenere che tra le soluzioni auspicabili vi siano il ricorso alla forza maggiore quale esimente nel giudizio sull'insolvenza, così come il ricorso all'amministrazione controllata delle imprese. Queste parrebbero le più idonee in quanto non solo non stravolgerebbero il *pamphlet* della normativa già approvata, ma si contestualizzerebbero adeguatamente all'attuale situazione di emergenza.

Un capitolo ed un ragionamento a parte dovrebbero riguardare la capillare realtà produttiva italiana delle PMI, vero cuore pulsante dell'economia italiana: per

quanto sopra analizzato parre inevitabile e necessario intervenire nell'attuale contesto, come del resto annunciato dal Governo, con un sostegno economico diretto, purché questo sia quantitativamente adeguato alla necessità di ristoro attuale e del prossimo futuro oltre che commisurato alla realtà pre-Covid. Qualora ciò non si concretizzasse è prevedibile, anche per questa vitale categoria, un concreto rischio di *default* generalizzato o quanto meno enormemente esteso, con conseguenze economiche e sociali per l'intero Paese ovviamente inimmaginabili.

Si è del tutto consapevoli che il presente contributo sconta di necessità il limite che è proprio del *work in progress*. Non potendo alla data odierna avanzare una previsione sui tempi della crisi socio-economico-sanitaria, ne discende che le ricadute dell'attuale incertezza socio-economica sul comparto produttivo delle imprese avranno un peso esponenziale in funzione della durata della condizione di *lockdown*: tanto più questo si protrarrà nel tempo, tanto più minerà irreversibilmente la resilienza delle attività d'impresa del nostro Paese.

Sforzandoci, in questa fase di generalizzata incertezza, di trovare un elemento di speranza, non possiamo che augurarci che la presente crisi, a emergenza superata, possa rappresentare un'opportunità e non solo un oceano di sconforto per il nostro Paese, quale potrebbe apparire oggi.

Si conclude questo elaborato con un pensiero formulato ben 90 anni fa da una mente suprema, nell'intervallo tra i due grandi conflitti bellici della recente storia dell'Occidente, che condensa in poche righe il profondo dramma dell'incertezza e la incrollabile fiducia propria del genere umano:

“La crisi è la più grande benedizione per le persone e per le Nazioni perché porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato”.

Albert Einstein, *Come io vedo il mondo*, 1934

Giorgio Anoniti

Bibliografia

- Amatore, R. *Le dichiarazioni di fallimento*. Milano. 2014
- Ambrosini S., Gianelli G. *L'impatto del Decreto Liquidità sulla continuità aziendale delle imprese e sulle procedure pendenti*. Milano. *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*
- Ambrosini, S. «*Il diritto della crisi d'impresa nella legge n. 132/2015 e nelle prospettive di riforma*» *Il Caso*, 2015.
- Ambrosini, S. «*La falsa partenza del Codice della crisi, le novità del Decreto Liquidità e il tema dell'insolvenza incolpevole.*» *Il Caso*, 2020.
- Ambrosini, S. «*L'improcedibilità delle istanze di fallimento: ratio legis, tassatività della deroga e corollari applicativi*» *Il Caso*, 2020.
- Appio C. L., De Filippis D. «*La sorte delle procedure concorsuali "minori" pendenti al tempo del Coronavirus*» *Giustizia Civile*. 2020.
- Bagnulo, T. «*Una lunga estate calda, fallimentare*» *Filo Diritto*. 2020.
- Baratta A. I., Lauri O. «*Covid-19: Impatto economico sulle procedure concorsuali*» *Il Fallimentarista*. 2020
- Baratta A. I., Lauri O. «*Decreto Rilancio, bonus alle imprese: implicazioni per le procedure concorsuali*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Benassi F., Cesare F., Galletti D., Limitone G., Pannella P. «*Appello al legislatore .*» *Il Caso*. 2020.
- Bencini, R. «*Coronavirus e finanziamento soci: congelata la regola della postergazione*» *Quotidiano Giuridico*. 2020.
- Bonafede, G. *Il nuovo diritto della crisi e dell'insolvenza*. Torino. 2019

- Bottoni, P. *«Riflessioni sul decreto legislativo 14 gennaio 2019, c.d. "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza"»* Diritto. 2019.
- Capo, G. *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*. Torino. 2019.
- Casarano, F. *«La salvaguardia della continuità aziendale: dal Codice della crisi alla crisi del Codice»* Diritto24. 2020.
- Censoni F. P. *«La gestione delle crisi sistematiche delle imprese da Covid-19 fra legge fallimentare e Codice della crisi e dell'insolvenza: il ritorno dell'amministrazione controllata?»* Il Caso. 2020.
- Cesare, F. *«L'ibernazione selettiva delle procedure minori e dei fallimenti nel Decreto Liquidità.»* Il Fallimentarista. 2020.
- CNDCEC. *«Piani di risanamento: in consultazione i principi di attestazione.»* IPSOA. 2020
- Corno G., Panzani L. *«I prevedibili effetti del Coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali.»* Il Caso. 2020.
- Corno G., Panzani L. *«La disciplina dell'insolvenza durante la pandemia da Covid-19. Spunti di diritto comparato, con qualche riflessione sulla possibile evoluzione della normativa emergenziale, in crisi d'impresa e di insolvenza»* Il Caso. 2020
- Corno G., Panzani L. *«Proposta di legge per una moratoria straordinaria volta a gestire l'emergenza tramite l'istituzione della procedura di "amministrazione vigilata".»* Il Caso. 2020.
- Dalmotto, E. *«La sospensione straordinaria dei termini ed il rinvio delle udienze nella prima e nella seconda fase del Covid-19.»* Il Caso. 2020.

- D'Arrigo C., Costantino G., Fonticini G, Saija S. *Legislazione d'emergenza e processi esecutivi e fallimentari* . Monza. 2020.
- D'Attore. «*Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale ed obblighi degli amministratori di società in crisi*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- De Bernardin, L. «*Il sistema dell'allerta e della composizione preventiva della crisi.*» *Il Caso*. 2020.
- Della Cortiglia, T. M. «*Conservazione dell'impresa o interesse dei creditori: l'art. 9 Decreto Liquidità tra prime applicazioni e legge di conversione .*» *Giustizia Civile*. 2020.
- Di Cecco, G. «*Spunti per una riflessione collettiva sulle misure adottate ed adottabili per il contrasto alla crisi economica "da pandemia".*» *Il Caso*. 2020.
- Didone, A. «*La conversione in legge del decreto "liquidità" e le modifiche della legge fallimentare*» *Diritto Bancario*. 2020.
- Dimundo, F. «*La "messa in quarantena" delle norme sulle perdite di capitale e sullo scioglimento della società. Note sull'art. 6 del "Decreto Liquidità"*» *Il Caso*. 2020.
- Di Sarli, M. «*Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni*» *Il Caso*. 2020.
- Fabiani E., Piccolo L. «*Le misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 nell'ambito della giustizia civile*». *Consiglio Nazionale del Notariato* . 2020.
- Farolfi, A. «*Procedure concorsuali e Covid-19: prime riflessioni alla luce del d.l. Liquidità.*» *Il Caso*. 2020.

- Fornaciari, L. «Covid-19: bilanci 2019 e 2020 con deroga alla continuità aziendale» IPSOA. 2020.
- Foschi, G. M. «I presupposti soggettivo e oggettivo della dichiarazione di fallimento.» Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Modena. 2007.
- Galletti, D. «Il diritto della crisi sospeso e la legislazione concorsuale in tempo di guerra» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Gandini, E. «Covid-19 e contratti commerciali: quale spazio per le clausole di forza maggiore e di hardship» IPSOA. 2020.
- Giorgetti M. C., «Fallimento: disciplina generale» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Giorgetti, M. 2019. *Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*. Pisa.
- Giorgetti, M. «Covid-19 e procedure concorsuali: disciplina e prospettive future» *Diritto e Giustizia*. 2020.
- Giorgetti, M. «Termine annuale per la dichiarazione di fallimento e improcedibilità dei ricorsi causa Covid-19» *Il Societario*. 2020.
- Grasselli, S. «Normazione d'urgenza e concordati in bianco» *Centro Studi*. 2020.
- Grieco, F. *Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Primo commento al d.lgs n. 14/2019*. Padova. 2019.
- Guerrini, V. «Decreto Semplificazioni e Decreto Agosto: gli interventi a favore delle imprese» *Il Societario*. 2020.
- Guiotto, A. «La temporanea sospensione del giudizio sulla continuità aziendale nel bilancio d'esercizio» *Quotidiano Giuridico*. 2020.

- Irrera M., Fregonara E. «*La crisi d'impresa e la continuità aziendale ai tempi del Coronavirus*» *Il Caso*. 2020.
- Irrera, M. *Il diritto dell'emergenza: profili societari, concorsuali, bancari e contrattuali* . Torino. 2020.
- Lamanna, F. «*Il "blocco" dei procedimenti prefallimentari imposti dal Decreto Liquidità .*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Lamanna, F. «*Le misure temporanee previste dal Decreto Liquidità per i concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione.*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Lazoppina, G. «*Le norme emergenziali per le imprese in crisi nella Relazione tematica n. 56/2020 della Corte di Cassazione .*» *Il Caso*. 2020.
- Lenoci, V. «*Il procedimento concorsuale liquidatorio*» *Questione Giustizia*. 2019.
- Lenti, R. M. «*Il codice della crisi e dell'insolvenza*». *Federnotizie*. 2020.
- Leuzzi, S. «*Procedimento per la dichiarazione di fallimento*». *Il Fallimentarista*. 2020.
- Limitone,G. «*La forza maggiore nel giudizio sull'insolvenza.*» *Il Caso*. 2020.
- Marcianesi, R.. *La liquidazione giudiziale*. Milano. 2020.
- Mastrangelo, A. «*La prevenzione in Italia alla luce del d.lgs 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)*» *Diritto civile e commerciale*. 2019.
- Meroni, C. «*Gli squilibri finanziari e le possibili soluzioni: il piano attestato di risanamento ex art. 67 l.fall.. Proposte minime in un convegno di diritto della crisi.*» *Il Fallimentarista* . 2020.

- Morri, S. «*Il Decreto Liquidità e le modifiche alla disciplina fallimentare. Una prima analisi, alcuni spunti critici e delle proposte.*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Di Sarli, M. «*Redazione del bilancio e dintorni ai tempi del Coronavirus: prime riflessioni.*» *Il Caso*. 2020.
- Nocera, I. «*Pubblicato in G. U. il Decreto correttivo del Codice della Crisi e dell'insolvenza*» *il Quotidiano Giuridico* . 2020.
- Pajardi P., Paluchowski A. *Manuale di diritto fallimentare* . Milano. 2013.
- Panzani, L. «*Il mondo alla rovescia ovvero il passaggio dal concordato o accordo di ristrutturazione con riserva al piano attestato: l'originale "invenzione" del legislatore*» *Diritto Bancario*. 2020.
- Panzani, L. «*Il preventive restructuring framework nella direttiva 2019/1023 del 20 giugno 2019 ed il Codice della crisi. Assonanze e dissonanze*» *Diritto Bancario*. 2019.
- Panzani L., Arato M. «*Il Codice della crisi: un rinvio o un addio?*» *Il Caso*. 2020.
- Panzani L., Corno G. «*I prevedibili effetti del Coronavirus sulla disciplina delle procedure concorsuali*» *Il Caso*. 2020.
- Perna, D. «*Effetti del d.l. n. 23/2020 sulla materia concorsuale*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Pictet. «*I danni economici del Coronavirus*» Pictet. 2020.
- Pollastro, I. «*Emergenza sanitaria e crisi d'impresa: come contenere il contagio?*» *Il Caso*. 2020.
- Presti. *Stato di crisi e stato di insolvenza, in Crisi d'impresa e procedure concorsuali* . Milano. 2016.

- Ravacca, M. «*La continuità aziendale valutata in base alla situazione pre-crisi da Covid-19.*» IPSOA. 2020.
- Redazione. «*Codice della crisi d'impresa: approvato il decreto correttivo*» *Fisco e Tasse* 2020.
- Redazione. «*Codice della crisi d'impresa: il Governo approva il decreto correttivo*» *Il Caso*. 2020.
- Redazione. «*Codice della Crisi d'impresa: il Governo approva il decreto correttivo*» *Il Caso*. 2020.
- Redazione. «*Covid-19. CERIL esorta i Legislatori ad adottare la legislazione sull'insolvenza.*». *Il Fallimentarista* . 2020.
- Redazione. «*Il Decreto Ristori-bis in G. U.: tutte le misure su giustizia e imprese.*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Remer, P. «*Legge sul sovraindebitamento: modifiche in arrivo*» *La Legge per Tutti*. 2020.
- Ricci, F. E. *Lezioni sul fallimento*. Vol. Volume 1 . Milano. 1997
- Rordorlf, R. «*Il codice della crisi e dell'insolvenza in tempi di pandemia*». *Giustizia Insieme*. 2020.
- Russotto L. M., e Limitone G. Russotto G. «*L'impresa in momentanea difficoltà e l'impresa insolvente: analisi economica e conseguenze giuridiche*» *Il Caso*. 2020.
- Russotto M. L., Russotto G., Limitone G. «*L'impresa in momentanea difficoltà e l'impresa insolvente: analisi economica e conseguenze giuridiche.*» *Il Caso*. 2020.

- Sangiovanni,V. «*I finanziamenti dei soci nella legislazione emergenziale da Covid-19*» *Il Societario*. 2020.
- Sanzo, S. *Il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza* . Bologna. 2019.
- Simonetti, L. «*Crisi d'impresa e Covid-19: considerazioni generali.*» *Giustizia Civile*. 2020.
- Spiotta, M. «*La (presunzione) di continuità aziendale al tempo del Covid-19.*» *Il Caso*. 2020.
- Terenghi, M. «*Crisi d'impresa e insolvenza.*» *Il Fallimentarista*. 2020.
- Terranova G. *Insolvenza, stato di crisi, sovraindebitamento* . Torino. 2013.
- Terranova. *Lo stato di insolvenza: per una concezione formale del presupposto oggettivo del fallimento*. Vol. Volume 1 . Milano. 1996.
- Vitale, A. *La dichiarazione di fallimento* . Milano. 1967
- Zoppini A., Parisi G. 2019. «*Verso il nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza .*» *Diritto Bancario* .

Sitografia

- www.adnkrons.it
- www.altalex.com
- www.augusto.agid.gov.it
- www.assonime.it
- www.bancaditalia.it
- www.bankpedia.org
- www.centrocrisi.it
- www.ceril.eu
- www.consiglionazionalenotariato.it
- www.consob.it
- www.corriere.it
- www.deagostini.it
- www.dejure.it
- www.diritto.it
- www.diritto bancario.it
- www.dirittofallimentaresocietà.it
- www.dirittoigiustizia.it
- www.diritto24.ilsole24ore.it
- www.enciclopediajuridica.it
- www.eutekne.info
- www.europa.eu
- www.fasi.it
- www.federnotizie.it
- www.fiscoetasse.it
- www.fiscomania.com
- www.filodiritto.it
- www.gazzettadalba.it
- www.gestco.it
- www.giurcost.org

- www.giustiziaticivile.it
- www.giustiziainsieme.it
- www.governo.it
- www.ilcaso.it
- www.ilfallimentarista.it
- www.ilforoitaliano.it
- www.ilquotidianogiuridico.it
- www.ilsocietario.it
- www.ilsole24ore.it
- www.inexecutivis.it
- www.ipsoaQuotidiano.it
- www.iuxdicere.it
- www.know.cerved.com
- www.laleggepertutti.it
- www.mef.gov.it
- www.morgan.lewis.com
- www.neldiritto.it
- www.pmi.it
- www.prometeia.it
- www.questionegiustizia.it
- www.quifinanza.it
- www.repubblica.it
- www.unijuris.it
- www.unilink.it

Convenzioni e Documenti Internazionali

- Raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione 12/03/2014;
- Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento UE 2015/848 del 20/05/2015;
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016;
- Direttiva 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 20 giugno 2019;
- COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicato stampa del 25 marzo 2020*, in: *europa.eu*;
- COMMISSIONE EUROPEA, *Guida dell'utente alla definizione di piccola media impresa*, settembre 2019, in: *europa.eu*.

Normativa

- Costituzione
- Regio Decreto n. 267/1942, Legge Fallimentare
- D.lgs n. 5/2006
- D.lgs n. 169/2007
- Codice Civile
- Codice di Procedura Civile
- D.lgs n. 14/2019, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.l. n. 9/2020, c.d. Decreto Emergenza
- DPCM 8 marzo 2020
- D.l. n. 11/2020, c.d. Decreto Giustizia
- D.l. n. 18/2020, c.d. Decreto Cura Italia
- D.l. n. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità
- D.l. n. 28/2020, c.d. Decreto Intercettazioni
- D.l. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni
- D.l. n. 104/2020, Decreto Agosto
- D.l. n. 137/2020, Decreto Ristori
- D.l. n. 149/2020, Decreto Ristori-*bis*

- Relazione Illustrativa allo Schema di decreto correttivo 09/10/20
- CASS. Relazione tematica n.56/2020, 8 luglio 2020

Giurisprudenza

- C. Cost. 1° luglio 2009, n. 198, in: *cortecostituzionale.it*
- Cass. 20 giugno 1991, n. 6979 in: *Il Foro Italiano*
- Cass. 28 febbraio 1997, in: *DeJure*
- Cass. 19 settembre 2000, n. 12405 in: *IlCaso*
- Cass. Sez Un 13 marzo 2001, n. 115 in: *IlCaso*
- Cass. Sez. I, 28 maggio 2010, n. 12086, in: *UniJuris.it*
- Cass. Sez. Un. Civ. 23 gennaio 2011, n. 1521 in: *IlCaso*
- Cass. 11 febbraio 2011, n. 3472 in: *IlCaso*
- Cass. civ. Sez I, 6 aprile 2015, n. 6911, in: *Altalex*
- Cass. 15 gennaio 2016, n. 622 in: *UniJuris*
- Cass. 8 agosto 2016, n. 16614, in: *Giustizia Civile*
- Cass. 15 dicembre 2017, n. 30209, in: *IlCaso*
- Cass. 20 novemre 2018, n. 29912, in: *IlCaso*
- Cass, 10 giugno 2019, n. 15572 in: *neldiritto.it*
- App. Venezia, 13 marzo 2019, n. 1022 in: *Dejure*
- Trib. Milano, 3 ottobre 2019, in: *Il Caso*
- Trib. Benevento, 18 dicembre 2019 in: *Il Caso*
- Trib. Pistoia, 5 maggio 2020, in: *DeJure*
- Trib. Piacenza, 8 maggio 2020, in: *Il Caso*